

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1005

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

28/04/2024 - 06:30

Indice

1. DDL S. 1005 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1005	4
1.2.2. Testo approvato 1005 (Bozza provvisoria)	8
1.2.3. Testo 1	9
1.3. Trattazione in Commissione	51
1.3.1. Sedute	52
1.3.2. Resoconti sommari	53
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	54
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 123 (pom.) del 06/02/2024	55
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024	59
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 125 (ant.) del 14/02/2024	79
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/02/2024	104
1.4. Trattazione in consultiva	108
1.4.1. Sedute	109
1.4.2. Resoconti sommari	110
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	111
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024	112
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	114
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024	115
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 199 (pom.) del 07/02/2024	119
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (ant.) dell'08/02/2024	120
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024	122
1.4.2.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	129
1.4.2.3.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 90 (pom.) del 13/02/2024	130
1.4.2.3.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 91 (pom.) del 14/02/2024	150
1.5. Trattazione in Assemblea	152
1.5.1. Sedute	153
1.5.2. Resoconti stenografici	154

1.5.2.1. Seduta n. 160 del 20/02/2024	155
---	-----

1. DDL S. 1005 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1005

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1005

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. 1630)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 gennaio 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

Ritenuta altresì la necessità e urgenza di prevedere misure urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia)

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 2.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 3.

(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. »;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. »;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alle spese sostenute » sono inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2023

MATTARELLA

Tajani, *il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo approvato 1005 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1005

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 febbraio 2024, ha approvato, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
15 febbraio 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1005)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.»

1.2

SIRONI, NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) del citato

— 2 —

articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

1.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

1.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

1.12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024».»

1.15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»

1.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere a), b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024.»»

1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-*bis* maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.

1-*ter.* All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Com-

missioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.13

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla

medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.25

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1.20

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo

decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.»

1.21

CROATTI, NAVE, TREVISI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.»

1.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-bis.»

1.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.»

1.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

1.14

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.17

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.»

1.18

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.»

1.19

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

1.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contribuenti che, pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.»

1.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;

b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».»

1.26

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «con un reddito di riferimento» fino a: «17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

1.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai

sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.»

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.»

1.29

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000» con le seguenti: «25.000».

1.30

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000», con le seguenti: «18.000».

1.31

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» inserire le seguenti: «nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,».

1.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 ottobre 2024».

1.33

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

1.34

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024.».

1.35

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno

2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,».

1.36

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma è erogato» aggiungere le seguenti: «, anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario,»

1.37

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.

3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di

calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.

5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia"».

1.38

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

1.40

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.»

1.41

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.»

1.39

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente: 8-*quater*.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»»

1.43

SIRONI, NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo.»»

1.42

Sabrina LICHERI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «o comodato d'uso gratuito» sono sostituite con le seguenti: «, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo» e il secondo periodo è soppresso.»

1.44

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera b), dopo le parole: «nuda proprietà», sono aggiunte le seguenti: «concessione e convenzione disposta da enti pubblici», e dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono aggiunte le seguenti: «o concessione e convenzione disposta da enti pubblici».»

1.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.»

1.46

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

SIRONI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, FINA, TAJANI, LOSACCO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento *de quo* introduce modifiche significative per quanto riguarda la misura del cosiddetto «Superbonus», introdotto nel nostro ordinamento giuridico per rilanciare il comparto produttivo edilizio con un'aliquota di detrazione del 110 per cento dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), e ad altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici tra i quali quelli di efficienza energetica;

tenuto conto che:

alla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, l'ENEA ha comunicato che, grazie agli interventi di efficienza energetica, abbiamo raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022. Secondo le stime di ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'efficienza energetica;

ai positivi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali dell'Ecobonus, del *Bonus Casa* e del Superbonus con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023;

in merito al Superbonus, i dati ENEA evidenziano che al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno;

nel dettaglio del Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, si riscontra che, nella Tabella 3-31. Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022, per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 GWh/anno non sono stati considerati quelli generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 GW) e dai 329.188 sistemi di accumulo;

contabilizzando, infatti, i summenzionati interventi si stimerebbero circa 2240 GWh/anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata Tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica. Secondo una stima cautelativa elaborata dalle Associazioni di Settore il risparmio generato in bolletta con gli interventi del Superbonus ammonta quasi a 2 miliardi di euro;

considerato che:

in risposta all'interrogazione n. 3-00921, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che, in relazione ai due rapporti annuali citati, «è necessario precisare che gli stessi sono prevalentemente finalizzati a raccogliere i dati connessi ai risparmi di energia finale, ai fini della comunicazione alla Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e vincoli imposti dalla direttiva sull'efficienza energetica». Sempre nella risposta, il Ministro ha anche affermato che la quantità di energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili elettriche, ivi incluso l'impiego dei sistemi di accumulo, concorre, «ad altri obiettivi, ossia a quelli di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per i suddetti impianti, infatti, non è possibile calcolare un risparmio di energia finale associato al loro impiego, ma si considera strutturalmente l'energia da essi prodotta. Si può stimare, ma oltre diventa difficile, non c'è un automatismo»;

nella sostanza, secondo il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possiamo fare stime a grandi linee, ma non c'è una corrispondenza di dati;

rilevato che:

la portata degli impianti realizzati con la misura del Superbonus esclusi dalla contabilizzazione degli effetti sulla fattura energetica è consistente e non può essere trascurata anche per meglio valutare l'impatto reale ottenuto dalla misura. Nella struttura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in altri Enti di supporto come ENEA e GSE sono presenti le competenze e i dati per effettuare i calcoli sui risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo, nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di individuare e adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂, e ad includere tali risultati nei Rapporti di ENEA o di altri Enti dei prossimi anni.

G1.2

SIRONI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, FINA, TAJANI, LOSACCO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini e alle unità immobiliari che non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2023;

come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;

la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei «crediti incagliati» in occasione dell'approvazione del «Decreto-legge blocca cessioni» (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o «mini condomini» in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.

G1.3

CROATTI, SIRONI, TURCO, Barbara FLORIDIA, FINA, TAJANI, LOSACCO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

non sono previste misure di proroga dell'incentivo con riferimento ai lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023;

è necessario quantomeno intervenire per risolvere i casi di cittadini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, un incendio o altra causa del tutto imprevedibile e non imputabile alla volontà del beneficiario dell'incentivo;

già lo scorso 30 novembre è stato approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare, nel primo provvedimento utile, il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio;

durante i lavori in Commissione il Governo ha ribadito l'impegno a farsi carico della problematica e che il Governo in generale, e il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, sono consapevoli della gravità della situazione e sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere delle deroghe alla perdita dell'incentivo Superbonus 110% o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente nei casi in cui i lavori agevolati non siano stati conclusi per cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario;

a dare seguito all'impegno assunto durante i lavori di esame del provvedimento in Commissione convocando con urgenza un tavolo di confronto con le famiglie coinvolte e i parlamentari interessati.

G1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto

Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;

per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;

durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio alla Camera, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,

impegna il Governo

a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

EMENDAMENTI

1.0.1

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in materia di interventi edilizi ed interventi per l'efficienza energetica e Sisma Bonus)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma precedente per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Art. 2

2.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 1.

2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.»

2.3

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano nel senso che:

1) per "contenuti progettuali di dettaglio" si intendono le previsioni planovolumetriche approvate unitamente al piano;

2) per "titoli semplificati" si intende la Scia. Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

3) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.»

2.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole da: «in data antecedente» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo simile contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana.»

2.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.»

2.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»»

2.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-*quater* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.»

2.8

CROATTI, TREVISI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole da: «in relazione a spese per interventi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

2.10

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;

nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo causato dall'incendio;

oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni dal punto di vista degli sfollati. Secondo dati del comune di Roma, infatti, ventiquattro famiglie risultano ancora impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni;

il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (*eco-*

bonus), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dalla legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto al lavoro complessivo previsto;

dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato il lavoro rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Nella realizzazione delle opere con «Superbonus 110» del palazzo è prevista la cessione del credito e, quindi, le attività di manutenzione avrebbero dovuto terminare entro il 31 dicembre 2023, cosa evidentemente impossibile visto quanto accaduto;

sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione alla Camera per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, «recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», un ordine del giorno (n. 9/01474-A/003), approvato, con il quale si impegnava il Governo a «(...) valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente»;

successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 il gruppo del Partito Democratico ha presentato due emendamenti relativi alla questione generale che sono stati, però, respinti;

due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico anche durante la discussione alla Camera della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma, come detto, pur ricevendo un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del Governo;

nonostante questo parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano ha dichiarato, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della Commissione Finanze della Camera, «la piena attenzione del Governo» sulla questione;

si tratta di una dichiarazione importante, non solo per il caso sopra esposto ma per quel che riguarda una platea potenzialmente più ampia, ed è, quindi, auspicabile che il Governo si faccia carico di tutte le vicende analoghe a quella qui esposta;

su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 18 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;

inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto.

G2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico a condizione che tali immobili siano ubicati in uno dei comuni delle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, inoltre, ha confermato per tali interventi la possibilità di beneficiare delle misure di cessione del credito e sconto in fattura in sede di fruizione del beneficio;

la misura del Superbonus 110 per cento rappresenta uno strumento essenziale per supportare la ricostruzione *post* sisma. La misura infatti consente di finanziare le quote di acollo che, altrimenti, graverebbero sui singoli terremotati pregiudicando di fatto il processo;

occorre rilevare la necessità di disporre un'ulteriore congrua proroga al termine sopra evidenziato, con l'obiettivo di garantire ai terremotati la possibilità di fruire della detrazione in misura piena. Il termine dei lavori attualmente fissato al 31 dicembre 2025, infatti, non permette di realizzare i progetti che necessitano del Superbonus. Ciò in quanto le tempistiche medie per completare le opere sono superiori ai circa due anni che, oggi, ci separano dalla scadenza;

in tal modo, l'incertezza circa la possibilità di concludere i lavori entro il 2025, scoraggerà i cittadini nel dare avvio ai cantieri penalizzando in maniera determinante il processo di ricostruzione,

impegna il Governo

a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione *post*-sisma di fruire della detrazione «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

G2.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento reca apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

nel corso delle audizioni i rappresentanti di tutte le sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sull'impatto economico delle misure introdotte dal Governo;

in particolare sarebbe opportuno prevedere idonei strumenti per agevolare la rigenerazione delle zone colpite dall'alluvione del mese di maggio 2023 che ancora stanno attendendo i promessi ristori;

l'attuale normativa non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

G2.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;

il citato divieto di cessione del credito o sconto in fattura di fatto rende del tutto inefficace il beneficio previsto dal cosiddetto Superbonus-Sismabonus al 110 per cento in quanto gli interventi in oggetto necessitano di ingenti risorse finanziarie che non tutti i contribuenti, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese, sono in grado di affrontare;

l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ha avuto, secondo analisi di importanti istituti che si sono interessati alla misura, un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi erogati in precedenza e ha consentito una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'investimento 2.1 della Componente 3 della Missione 2, prevede il rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con uno stanziamento di risorse pari a 13,95 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, dei quali 10,255 miliardi riferibili a progetti in essere;

la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le aree interessate dal rischio sismico, di proseguire gli interventi con l'esercizio pieno dello sconto in fattura e della cessione del credito favorendo l'accesso sismabonus «maggiorato» al 110 per cento ai beneficiari a basso reddito, spesso privi della necessaria capienza fiscale e con maggiori difficoltà di accesso al credito e garantendo una più equilibrata distribuzione delle risorse, permettendo il completamento dei lavori già avviati.

EMENDAMENTI

2.0.1

TURCO, Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, Barbara FLORIDIA,
DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»

2.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza)

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dal 1° aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: «e nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022»;

2) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

Art. 3

3.1

Sabrina LICHERI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

3.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere l'articolo.

3.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

- al comma 3, alinea, sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 2»;

- sopprimere il comma 4.

3.4

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «volti all'eliminazione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

3.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.»

3.7

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA,
DAMANTE

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.»

3.8

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.10

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 11 del 2023,» e sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 1».

3.11

VERSACE

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera a)» con il seguente:

«a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici».

3.12

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera b)» con il seguente: «b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

3.13

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77,» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

3.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.»

3.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.»

3.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «15.000 euro » con le seguenti: «25.000 euro».

3.17

VERSACE

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», aggiungere in fine le parole: «o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio».

3.18

VERSACE

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso «lettera b)» aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni

di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-*quinquies*) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.»

3.19

CROATTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.»

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di

automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 123 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce il provvedimento, che attua alcuni dei principi di cui all'articolo 15 della legge delega n. 111 del 2023, contenente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi. In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 15, nel delegare il Governo ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, conferma il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose. Il comma 2 specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in materia di giochi di cui dà analiticamente conto.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 26 articoli. In estrema sintesi, l'articolo 1 specifica la finalità sottostante alle norme del decreto in commento ovvero quello di introdurre un quadro regolatorio sistematico della disciplina dei giochi. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni per la regolamentazione dei giochi esercitati attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo e che resta esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in esame la disciplina delle case da gioco. L'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto. L'articolo 3 indica principi ordinamentali del gioco in Italia che devono essere anche considerati quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico. L'articolo 4 indica i principi europei in materia di gioco da applicarsi nell'esercizio del gioco pubblico in Italia. La norma stabilisce, altresì, che i principi europei valgono come criterio interpretativo preferenziale delle norme poste alla disciplina del gioco nel nostro ordinamento. L'articolo 5 indica le fonti che normano la disciplina del gioco in Italia, stabilendo altresì che eventuali modifiche alla disciplina vigente possono essere introdotte soltanto se riportate in modo esplicito. L'articolo, inoltre, introduce norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole della concessione. L'articolo 6 reca la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. Con riferimento a tale articolo, ritiene opportuno un approfondimento per chiarire se il limite di cinque concessioni per gruppo societario si applichi ai giochi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 presi singolarmente o all'insieme dei medesimi e se nel computo delle cinque concessioni rientrano anche i

giochi di cui alle lettere da *h*) ad *l*). L'articolo 7 impone ai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di tracciare i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate nonché i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Segnala al riguardo che le disposizioni in esame non specificano quali modalità di tracciamento devono essere utilizzate al fine di garantire gli scopi indicati dalla norma. L'articolo 8 individua le condizioni minime da introdurre nelle clausole relative a penali contrattuali inserite negli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. L'articolo 9 dispone che il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza deve essere autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia a pena di nullità. L'articolo 10 disciplina le ipotesi di rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali. A suo parere potrebbe essere opportuno esplicitare, come nelle ipotesi di cui all'articolo 9, la tipologia di atto normativo in forza del quale può essere riconosciuto un indennizzo nelle ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. L'articolo 11 dispone che l'affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione secondo la normativa del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 12 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura *hardware* e *software* di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione, allo scopo di perseguire la salvaguardia e la tutela di alcuni interessi generali. L'articolo 13 affida all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli il compito di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'articolo 14 chiarisce gli obiettivi primari della disciplina dei giochi, che consistono nel perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Istituisce poi una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. L'articolo 15 individua i criteri cui si devono informare le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici allo scopo di tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico. Impone altresì ai concessionari di investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei loro ricavi netti, comunque non superiore a 1.000.000,00 di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Istituisce infine una commissione governativa operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri avente lo scopo di individuare i temi su cui devono vertere le predette campagne informative e iniziative di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica. L'articolo 16 detta previsioni in materia di responsabilità per l'offerta e la raccolta del gioco a distanza effettuati dal concessionario. L'articolo 17 demanda al regolamento di ciascun gioco la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti le vincite, gli eventuali rimborsi, nonché la conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni riguardanti le vincite. L'articolo 18 pone in capo al concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti. L'articolo 19 demanda al regolamento di gioco la definizione delle comunicazioni degli esiti di gioco sul sito informatico del concessionario. Segnala, con riferimento a tale articolo, che la dizione "giochi basati su quote" non è rinvenibile tra le definizioni di cui all'articolo 2. L'articolo 20 disciplina la manutenzione dei prodotti di gioco. L'articolo 21 detta previsioni rivolte ai concessionari dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea, ai fini della raccolta a distanza dei suddetti giochi. L'articolo 22 contiene previsioni volte a contrastare l'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, rinviando la definizione delle stesse ad apposito regolamento. L'articolo 23 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 24 disposizioni di coordinamento. L'articolo 25 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di alcune norme del provvedimento in esame sono destinate a incrementare l'apposito fondo istituito dalla legge di delegazione fiscale.

L'articolo 26 disciplina l'entrata in vigore.

Infine, ricorda che il presente schema è stato assegnato in sede consultiva alla 6ª Commissione permanente il 23 gennaio 2024 e che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'esigenza che la Commissione avrà bisogno di tempo per approfondire le innumerevoli e delicate questioni connesse al provvedimento, anche per i profili legati al mercato e alla concorrenza.

Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdl), informa che sono pervenute ulteriori richieste di audizione, alle quali giudica opportuno dare seguito.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la proposta e assicura che le ulteriori audizioni informali potranno svolgersi la prossima settimana, in data da stabilire.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) illustra il provvedimento, che all'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (Superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Ai sensi dell'articolo 4, il decreto è vigente

dal 30 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO precisa che il Governo, analogamente a quanto avvenuto presso la Camera dei deputati, non ritiene opportuno modificare il provvedimento nel corso dell'esame al Senato.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto e ritiene che, alla luce di tale dichiarazione, i Gruppi si regoleranno di conseguenza, rispetto alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

A tale proposito informa che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno verrà stabilito nella giornata di domani, a seguito di confronto tra i vari Gruppi, ipotizzando tuttavia di fissarlo entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione contraria, a nome della propria parte politica, della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), come già ipotizzato nella seduta del 6 febbraio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di domani, venerdì 9 febbraio, a orario da stabilire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori Cristina [TAJANI](#) (PD-IDP) e [CROATTI](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#), in esito al quale la Commissione conviene di fissare il termine in oggetto alle ore 12 di lunedì 12 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 40 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, i Gruppi possono ancora segnalare soggetti da ascoltare.

Il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, invitando tuttavia i Gruppi a farlo entro la giornata di oggi per permettere una migliore organizzazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per quanto riguarda l'Atto Senato n. 484, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti, quindi è probabile che il seguito dell'esame slitti ancora di qualche giorno. Relativamente invece all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, avverte che la Commissione è in attesa della rimodulazione della proposta di risoluzione, chiarendo al contempo che, qualora il testo non fosse condiviso, sarebbe possibile presentarne uno alternativo, in attesa di una revisione incisiva della materia, che non potrebbe che essere frutto di uno specifico intervento normativo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che, a causa di impegni istituzionali a Bruxelles che lo coinvolgono nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di mercoledì 14.

Prende atto la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, prevista alle ore 14.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 116 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

G/816/1/6

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 816, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,

premessi che:

con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articoli da 25 a 32, è stato introdotto in Italia il cd. "Start-up Act", un quadro normativo finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative;

più di recente, il 19 luglio 2023, è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 107 a prima firma Centemero, attualmente in esame al Senato della Repubblica;

in coerenza e continuità con i provvedimenti sopramenzionati, risulterebbe importante un rafforzamento degli investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di Fondi per investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione» autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, aventi sede legale in Italia; e di prevedere la possibilità di incrementare il Fondo di Fondi anche con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.

Art. 1

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 1-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 1-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.0.4

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati decorrere dall'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

1.0.5

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente

o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»."

1.0.6

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»."

1.0.7

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: «7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.»."

1.0.8

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella start-up innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso

patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.

7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della start-up innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superiori, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»"

1.0.9

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime "de minimis". Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime "de minimis" si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime "de minimis", il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.»"

Art. 2

2.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articolo 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

2.2

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 29-bis» con le seguenti: «degli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9-ter» con le seguenti: «commi 9 e 9-ter»

2.3

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

2.5

[La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai cittadini oriundi italiani che risiedono all'estero ma che intendono avviare una start-up con sede legale in Italia e che ivi sviluppano la propria attività."

2.6

[Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento»

2.0.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.2

[La Marca](#)

Dopo l'Articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Fondo per la creazione in Italia di start-up innovative da parte di cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero)

1. Al fine di promuovere la creazione nel territorio dello Stato italiano di imprese *start-up* innovative da parte di cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

2.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

2.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

2) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;

3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

2.0.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

2.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare destinano somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi per il Venture Capital (FVC), in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da reti di investitori informali o in società di investimento.

2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da reti di investitori informali o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative.»

2.0.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti:

«*7-ter.* A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma *7-ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a

tassazione dell'importo.»).

2.0.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

Art. 3

3.1

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), n. 2).

3.2

[La Marca](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: "uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo" aggiungere le seguenti: "o in uno Stato estero previo il possesso della cittadinanza italiana".

3.3

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 29» con le seguenti: «agli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9» con le seguenti «commi 9 e 9-ter».

3.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente: «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.»».

3.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti stipulati con start-up innovative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.»

3.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»."

3.0.8

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».

2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.0.9

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 29-ter

(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)

1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione del somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del de minimis, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal made in Italy.»."

3.0.10

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)

1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento »de minimis« ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. Una quota delle entrate dello Stato di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle start-up innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per il tramite di soggetti gestori.»

Art. 4

4.1

[Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50 milioni» con le seguenti:«euro 100 milioni»

4.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 125 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024
125ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti 78 emendamenti e 9 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Interviene sul complesso degli emendamenti la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che chiarisce la portata delle proposte presentata dal Gruppo del Partito Democratico, ribadendo l'impostazione già adottata in occasione dell'esame dell'ultima legge di bilancio. La propria parte politica, infatti, ha condiviso l'idea di una progressiva riduzione dei benefici del principale *bonus* edilizio, tuttavia ha contestualmente suggerito di procedere lungo un percorso progressivo e ordinato, che tutelasse soprattutto alcune categorie di cittadini, situazioni di lavori in particolare stato di avanzamento o aree territoriali colpite da eventi calamitosi, anche sulla base delle richieste avanzate dalle associazioni sindacali e imprenditoriali del settore. Il provvedimento in esame, al contrario, si rivela insufficiente e tardivo rispetto alle esigenze - come sta avvenendo anche per la tematica dell'Irpef agricolo -, per cause esclusivamente politiche.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.20, che mira a tutelare i cittadini della Romagna che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, come nel caso dell'alluvione che ha colpito quel territorio, le cui difficoltà non fanno notizia solo perché ha saputo reagire prontamente alla calamità naturale.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento 1.3, sviluppando in premessa un ragionamento generale sull'importanza che, pur cambiando le maggioranze e i Governi, così come le necessità e le priorità, un patto stipulato tra Stato, imprese e cittadini non subisca modifiche, anche per garantire fiducia e una continuità negli investimenti. Nel caso del Superbonus, invece, tale patto è stato rivisto innumerevoli volte a causa di interventi normativi promossi da Esecutivi diversi, generando anche difficoltà interpretative e creando un clima di incertezza diffusa, che ha coinvolto il settore edile e i professionisti e i cittadini interessati. L'attuale Governo, a sua opinione, è il primo responsabile

della situazione attuale - anche per non aver voluto ascoltare le richieste di proroga della misura pervenute dalle associazioni di categoria e sindacali del settore -, con migliaia di cantieri ancora aperti e sospesi nei condomini, decine di migliaia di imprese a rischio fallimento e il blocco dei crediti incagliati.

Sottolinea che la propria parte politica si è mostrata nel tempo disponibile a una modifica della misura, purché il percorso di progressiva riduzione dei benefici venisse gestito con chiarezza e programmazione, insieme ai soggetti interessati e senza conseguenze negative per cittadini e imprese. La stessa direttiva europea "case green", che auspica sia recepita con strumenti incentivanti e non con obblighi e vincoli, conferma la bontà della misura più importante per l'edilizia adottata nella scorsa legislatura, con l'obiettivo di ridurre le emissioni, il consumo del suolo e i costi energetici, favorire l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare, con conseguente aumento delle entrate per lo Stato, come testimoniato anche da alcuni studi, rilanciando l'economia dopo la crisi pandemica.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) rileva polemicamente che la misura con la quale si voleva rilanciare l'economia è costata 70 miliardi per rendere più efficiente dal punto di vista energetico solo il 3 per cento del patrimonio immobiliare nazionale.

Riprende il proprio intervento il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), richiamando in particolare i dati dello studio effettuato da Nomisma e in ogni caso evidenziando che gli interventi nel campo dell'edilizia producono effetti positivi in diversi ambiti, favorendo anche maggiori entrate per l'Erario. Quanto al futuro, superata l'esperienza del Superbonus, immagina l'adozione di una misura alternativa, che abbia una finestra temporale di almeno dieci anni, nonché l'adozione di un codice per la ricostruzione a seguito di calamità naturali, che garantisca a tutti i cittadini e a tutti i territori uguale trattamento anche a distanza di tempo, a prescindere dalla linea politica della maggioranza di turno.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e si passa alla relativa votazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Lucia ALBANO si esprime in maniera conforme.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.1 a 1.0.1 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, che si danno per illustrati, sui quali il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il sottosegretario Lucia ALBANO esprimono parere contrario.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

A seguito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.19, che si pone l'obiettivo di non applicare la nuova normativa ai contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 e si passa alla relativa votazione.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Previo parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e del sottosegretario Lucia ALBANO, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 3.1 a 3.18 sono respinti.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per esaminare gli ordini del giorno e conferire il mandato al relatore, nonché di posticipare la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, alle ore 14,15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1005](#)

G/1005/1/6

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premesse che:

il provvedimento *de quo* introduce modifiche significative per quanto riguarda la misura del cosiddetto «Superbonus», introdotto nel nostro ordinamento giuridico per rilanciare il comparto produttivo edilizio con un'aliquota di detrazione del 110 per cento dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), e ad altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici tra i quali quelli di efficienza energetica;

tenuto conto che:

alla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, l'ENEA ha comunicato che, grazie agli interventi di efficienza energetica, abbiamo raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022. Secondo le stime di ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'efficienza energetica;

ai positivi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali dell'Ecobonus, del *Bonus Casa* e del Superbonus con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023;

in merito al Superbonus, i dati ENEA evidenziano che al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno;

nel dettaglio del Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, si riscontra che, nella Tabella 3-31. Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022, per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 GWh/anno non sono stati considerati quelli generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 GW) e dai 329.188 sistemi di accumulo;

contabilizzando, infatti, i summenzionati interventi si stimerebbero circa 2240 GWh/anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata Tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica. Secondo una stima cautelativa elaborata dalle Associazioni di Settore il risparmio generato in bolletta con gli interventi del Superbonus ammonta quasi a 2 miliardi di euro;

considerato che:

in risposta all'interrogazione n. 3-00921, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che, in relazione ai due rapporti annuali citati, «è necessario

precisare che gli stessi sono prevalentemente finalizzati a raccogliere i dati connessi ai risparmi di energia finale, ai fini della comunicazione alla Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e vincoli imposti dalla direttiva sull'efficienza energetica». Sempre nella risposta, il Ministro ha anche affermato che la quantità di energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili elettriche, ivi incluso l'impiego dei sistemi di accumulo, concorre, «ad altri obiettivi, ossia a quelli di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per i suddetti impianti, infatti, non è possibile calcolare un risparmio di energia finale associato al loro impiego, ma si considera strutturalmente l'energia da essi prodotta. Si può stimare, ma oltre diventa difficile, non c'è un automatismo»;

nella sostanza, secondo il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possiamo fare stime a grandi linee, ma non c'è una corrispondenza di dati;

rilevato che:

la portata degli impianti realizzati con la misura del Superbonus esclusi dalla contabilizzazione degli effetti sulla fattura energetica è consistente e non può essere trascurata anche per meglio valutare l'impatto reale ottenuto dalla misura. Nella struttura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in altri Enti di supporto come ENEA e GSE sono presenti le competenze e i dati per effettuare i calcoli sui risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo, nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di individuare e adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂, e ad includere tali risultati nei Rapporti di ENEA o di altri Enti dei prossimi anni.

G/1005/2/6

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini e alle unità immobiliari che non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2023;

come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;

la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei «crediti incagliati» in occasione dell'approvazione del «Decreto-legge blocca cessioni» (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del

Superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o «mini condomini» in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.

G/1005/3/6

[Croatti](#), [Sironi](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

non sono previste misure di proroga dell'incentivo con riferimento ai lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023;

è necessario quantomeno intervenire per risolvere i casi di cittadini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, un incendio o altra causa del tutto imprevedibile e non imputabile alla volontà del beneficiario dell'incentivo;

già lo scorso 30 novembre è stato approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare, nel primo provvedimento utile, il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio;

durante i lavori in Commissione il Governo ha ribadito l'impegno a farsi carico della problematica e che il Governo in generale, e il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, sono consapevoli della gravità della situazione e sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere delle deroghe alla perdita dell'incentivo Superbonus 110% o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente nei casi in cui i lavori agevolati non siano stati conclusi per cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario;

a dare seguito all'impegno assunto durante i lavori di esame del provvedimento in Commissione convocando con urgenza un tavolo di confronto con le famiglie coinvolte e i parlamentari interessati.

G/1005/4/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;

nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo causato dall'incendio;

oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni dal punto di vista degli sfollati. Secondo dati del comune di Roma, infatti, ventiquattro famiglie risultano ancora impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni;

il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (*ecobonus*), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dalla legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto al lavoro complessivo previsto;

dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato il lavoro rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Nella realizzazione delle opere con «Superbonus 110»

del palazzo è prevista la cessione del credito e, quindi, le attività di manutenzione avrebbero dovuto terminare entro il 31 dicembre 2023, cosa evidentemente impossibile visto quanto accaduto;

sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione alla Camera per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, «recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», un ordine del giorno (n. 9/01474-A/003), approvato, con il quale si impegnava il Governo a «(...) valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente»;

successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 il gruppo del Partito Democratico ha presentato due emendamenti relativi alla questione generale che sono stati, però, respinti;

due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico anche durante la discussione alla Camera della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma, come detto, pur ricevendo un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del Governo;

nonostante questo parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano ha dichiarato, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della Commissione Finanze della Camera, «la piena attenzione del Governo» sulla questione;

si tratta di una dichiarazione importante, non solo per il caso sopra esposto ma per quel che riguarda una platea potenzialmente più ampia, ed è, quindi, auspicabile che il Governo si faccia carico di tutte le vicende analoghe a quella qui esposta;

su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 18 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;

inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto.

G/1005/5/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;

per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;

durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio alla Camera, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti

maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,

impegna il Governo

a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

G/1005/6/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico a condizione che tali immobili siano ubicati in uno dei comuni delle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, inoltre, ha confermato per tali interventi la possibilità di beneficiare delle misure di cessione del credito e sconto in fattura in sede di fruizione del beneficio;

la misura del Superbonus 110 per cento rappresenta uno strumento essenziale per supportare la ricostruzione *post* sisma. La misura infatti consente di finanziare le quote di accollo che, altrimenti, graverebbero sui singoli terremotati pregiudicando di fatto il processo;

occorre rilevare la necessità di disporre un'ulteriore congrua proroga al termine sopra evidenziato, con l'obiettivo di garantire ai terremotati la possibilità di fruire della detrazione in misura piena. Il termine dei lavori attualmente fissato al 31 dicembre 2025, infatti, non permette di realizzare i progetti che necessitano del Superbonus. Ciò in quanto le tempistiche medie per completare le opere sono superiori ai circa due anni che, oggi, ci separano dalla scadenza;

in tal modo, l'incertezza circa la possibilità di concludere i lavori entro il 2025, scoraggerà i cittadini nel dare avvio ai cantieri penalizzando in maniera determinante il processo di ricostruzione,

impegna il Governo

a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione *post*-sisma di fruire della detrazione «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

G/1005/7/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento reca apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono

avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

nel corso delle audizioni i rappresentanti di tutte le sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sull'impatto economico delle misure introdotte dal Governo;

in particolare sarebbe opportuno prevedere idonei strumenti per agevolare la rigenerazione delle zone colpite dall'alluvione del mese di maggio 2023 che ancora stanno attendendo i promessi ristori;

l'attuale normativa non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

G/1005/8/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;

il citato divieto di cessione del credito o sconto in fattura di fatto rende del tutto inefficace il beneficio previsto dal cosiddetto Superbonus-Sismabonus al 110 per cento in quanto gli interventi in oggetto necessitano di ingenti risorse finanziarie che non tutti i contribuenti, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese, sono in grado di affrontare;

l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ha avuto, secondo analisi di importanti istituti che si sono interessati alla misura, un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi erogati in precedenza e ha consentito una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'investimento 2.1 della Componente 3 della Missione 2, prevede il rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con uno stanziamento di risorse pari a 13,95 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, dei quali 10,255 miliardi riferibili a progetti in essere;

la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le aree interessate dal rischio sismico, di proseguire gli interventi con l'esercizio pieno dello sconto in fattura e della cessione del credito favorendo l'accesso sismabonus «maggiorato» al 110 per cento ai beneficiari a basso reddito, spesso privi della necessaria capienza fiscale e con maggiori difficoltà di accesso al credito e garantendo una più equilibrata distribuzione delle risorse, permettendo il completamento dei lavori già avviati.

G/1005/9/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ", fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata."

1.2

[Sironi](#), [Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

1.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-*bis*, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-*bis* maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quinqüies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

1.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.

1-ter. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

1.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-*bis*.

1.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

1.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)* sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024.».

1.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024.».

1.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al

2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

1.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

1.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

1.17

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.»

1.18

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.»

1.19

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

1.20

[Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024."

1.21

[Croatti](#), [Nave](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024."

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contribuenti che, pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.

1.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;

b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».

1.25

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1.26

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento» fino a: «17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

1.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" con le seguenti: "con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui."

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" con le seguenti: "con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui."

1.29

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 25.000.

1.30

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000 euro», con le seguenti: «18.000».

1.31

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» inserire le seguenti: «nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 ottobre 2024."

1.33

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

1.34

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.

1.35

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.

1.36

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma è erogato» aggiungere le seguenti: «, anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario,»

1.37

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.

3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.

5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia».

1.38

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al comma *3-ter*.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento»

sono sostituite dalle seguenti: «15%»."

1.39

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente: 8-*quater*.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

1.40

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo."»

1.41

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.»

1.42

[Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «o comodato d'uso gratuito» sono sostituite con le seguenti: «, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo» e il secondo periodo è soppresso.»

1.43

[Sironi](#), [Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche

finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo.»

1.44

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera b), dopo le parole: «nuda proprietà», sono aggiunte le seguenti: «concessione e convenzione disposta da enti pubblici», e dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono aggiunte le seguenti: «o concessione e convenzione disposta da enti pubblici»

1.45

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.

1.46

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.0.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis - (Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e Sisma Bonus)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma precedente per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Art. 2

2.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 1.

2.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.

2.3

[Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere le parole da: "per i quali" fino alla fine del periodo;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano nel senso che:

1) per "contenuti progettuali di dettaglio" si intendono le previsioni planovolumetriche approvate unitamente al piano;

2) per "titoli semplificati" si intende la Scia. Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

3) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.»

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: "in data antecedente" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana."

2.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.

2.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

2.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-*quater* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

2.8

[Croatti](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Sopprimere il comma 2.

2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: "in relazione a spese per interventi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

2.10

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»

2.0.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»

2.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza)

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dal 1° aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: «e nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022»;

2) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

Art. 3

3.1 (id. a 3.2)

[Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2 (id. a 3.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

- *al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 2;*

- *sopprimere il comma 4.*

3.4

[Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «volti all'eliminazione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari."

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.»

3.8

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.10

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 11 del 2023,» e sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 1».

3.11

[Versace](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

"a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici".

3.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera b)» con il seguente: «b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

3.13

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77,» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

3.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: "un reddito di riferimento" fino a: ", n. 77" con le seguenti: "un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui."

3.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: "un reddito di riferimento" fino a: ", n. 77" con le seguenti: "un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui."

3.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «15.000 euro » con le seguenti: «25.000 euro».

3.17

[Versace](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere in fine le parole: "o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio".

3.18

[Versace](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b) aggiungere le seguenti lettere:

b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

3.19

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché

di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.»

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024
126ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)
indi del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per il G/1005/4/6, che il Governo accoglie, e il G/1005/9/6, che il Governo accoglierebbe qualora il dispositivo venisse riformulato inserendo la dizione: "a valutare la possibilità di, compatibilmente con i vincoli di bilancio,".

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) prende atto del parere contrario e chiede la votazione degli ordini del giorno di cui è firmatario.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sottoscrive, insieme ai senatori Cristina [TAJANI](#) (PD-IDP) e [LOSACCO](#) (PD-IDP), gli ordini del giorno G/1005/1/6, G/1005/2/6 e G/1005/3/6, così come gli ordini del giorno presentati dalla sua parte politica.

Domanda quindi al Sottosegretario le motivazioni alla base della contrarietà del Governo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che il parere contrario è basato su motivazioni politiche.

Replica il senatore [FINA](#) (PD-IDP), che esprime riserve, sia di metodo che di merito. Ritiene infatti che i pareri vadano motivati, anche per dimostrare che c'è stata una riflessione in proposito e per permettere ai sottoscrittori, emendamento o ordine del giorno che sia, di comprendere il punto dirimente, altrimenti il confronto politico diventa del tutto inutile. Nel merito dell'ordine del giorno G/1005/1/6 il parere contrario lascia interdetti, in quanto dovrebbe essere interesse del Governo conoscere i dati relativi ai benefici energetici del Superbonus.

Non essendovi ulteriori interventi, posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/1005/1/6 e G/1005/2/6, non sono approvati.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/3/6.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sollecita il Sottosegretario a rivedere il parere contrario, considerato che l'ordine del giorno G/1005/3/6 ha la stessa filosofia del successivo, che invece registra il parere

favorevole del Governo.

Il sottosegretario FRENI riconosce la similitudine nelle premesse tra i due ordini del giorno, ma rileva una marcata differenza nei relativi dispositivi. Qualora tuttavia il dispositivo dell'ordine del giorno G/1005/3/6 venisse riformulato e reso identico a quello dell'ordine del giorno G/1005/4/6, il Governo cambierebbe il proprio parere.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) non accetta la riformulazione.

L'ordine del giorno G/1005/3/6 viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/5/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) specifica che l'ordine del giorno, del quale chiede la votazione, solleva il tema della disparità di trattamento tra due tipi di contribuenti, quelli che hanno usufruito dello sconto in fattura e quelli che invece fruiranno della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi in caso di mancata ultimazione degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/5/6 è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/6/6.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) ne chiede la votazione - anticipando la richiesta anche per i restanti ordini del giorno di cui è firmatario - e sottolinea la necessità di una particolare attenzione per i territori colpiti da eventi sismici. Alla luce del parere contrario del Governo, rileva l'ormai la macroscopica contraddizione tra le dichiarazioni dei senatori di maggioranza e la linea dell'Esecutivo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), anche tenuto conto degli interventi svolti nel corso della seduta antimeridiana, condivide l'invito al superamento ordinato della misura del Superbonus, ma evidenzia che questo dovrebbe consistere anche nel non dare false aspettative.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/6/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/7/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) evidenzia che con l'ordine del giorno si chiede al Governo di rendere uniformi i termini per gli interventi avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati con quelli previsti per i territori colpiti da eventi sismici.

Messo in votazione, l'ordine del giorno G/1005/7/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/8/6.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che ne sottolinea il contenuto e le finalità, chiedendo una attenzione per i cittadini a basso reddito, che spesso sono privi di capienza fiscale, delle aree a rischio sismico, affinché possano concludere i lavori avviati con l'esercizio pieno dei benefici previsti dal Sismabonus.

L'ordine del giorno G/1005/8/6, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/9/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto dal Governo in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'esame degli ordini del giorno si è così concluso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Salvitti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1005, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel testo approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), riservandosi di approfondire nel dettaglio le singole proposte nel seguito dell'esame, interviene sul complesso degli emendamenti di cui è firmataria, anticipando il favore del Partito Democratico a modificare o aggiornare la disciplina sulle *start-up*. Nel merito del provvedimento, viceversa, ritiene che la proposta in esame rappresenti un'occasione sprecata, considerato che gli interventi legislativi sono molto limitati e non particolarmente incisivi. Si augura quindi che gli emendamenti della propria parte politica possano contribuire a modificare il testo, anche con l'introduzione di differenti strumenti incentivanti, visto che sulla base degli ultimi dati il settore delle *start-up* comincia a registrare preoccupanti numeri negativi.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) introduce gli emendamenti della propria parte politica, che mirano a migliorare il testo nell'interesse delle *start-up* e della crescita industriale del Paese, riservandosi di svolgere un'illustrazione analitica in una successiva seduta.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che, quanto alle *start-up*, non si ponga sufficiente attenzione alla fase temporale intermedia della loro esistenza, che invece registra le maggiori difficoltà e numero di cessazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, sia possibile integrare con un ulteriore soggetto ("Avviso pubblico") l'elenco degli auditi della giornata di domani.

Non registrandosi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, purché chi interverrà sia disponibile per lo spazio già previsto per domani mattina alle ore 9.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 674-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Il provvedimento potrà essere esaminato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita nuovamente un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario FRENI informa che la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti. Ritiene tuttavia che il seguito dell'esame potrà riprendere a breve.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che nella seduta pomeridiana di domani potrà essere sottoposta all'attenzione della Commissione la rimodulazione della risoluzione sull'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede se sia possibile disporre del testo prima della seduta per consentire un approfondimento del testo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il senatore Croatti in tale senso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1005](#)

G/1005/9/6 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

43ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 12,30.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

198ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) ricorda l'illustrazione svolta del provvedimento, rilevando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-quinquies." e "1-sexies.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel merito del provvedimento, ma occorre modificare la norma di copertura prevedendo una fonte diversa per le relative risorse. Dà quindi lettura di una riformulazione della disposizione di copertura, cui occorre condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,

bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 1 con il seguente: "Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti: «1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.»".

La Commissione approva all'unanimità.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 2, il Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha chiarito che la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento sarebbe del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi relativi ai nuovi contratti assicurativi in quanto divenuti obbligatori.

Per quanto di competenza, a tale riguardo, osserva che in merito alla neutralità finanziaria della disposizione andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'applicabilità ai contratti di assicurazione in esame dell'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo prevista dalla tabella (allegato c) annessa all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, al fine di confermare l'asserita compensazione degli effetti.

Rinvia per ulteriori approfondimenti al *Dossier* del Servizio del Bilancio n. 123.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto concerne l'articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 10, in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva.

Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del *trend* in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osserva che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l'Agenzia, in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto.

Osserva inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull'assolvimento dell'obbligo di quantificazione e copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l'opportunità di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con "provvedimenti legislativi".

L'articolo 13 prevede l'istituzione e la tenuta, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l'Agenzia è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale.

A tale riguardo, segnala che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità.

Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.

In relazione all'articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con le forze dell'ordine, di concerto con la Banca d'Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie

migliorative.

Per quanto riguarda l'articolo 25, rileva che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n*), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *n*), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo.

Osserva altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo *tantum* prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non vengono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi.

In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 124 e della Camera dei deputati n. 171.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano da parte dell'Esecutivo gli elementi richiesti in ordine al provvedimento.

Il sottosegretario FRENI chiede di poterne rinviare la trattazione alla prossima seduta, atteso che la relazione tecnica di passaggio risulta ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 199 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

199ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non è ancora disponibile la relazione tecnica di passaggio, tuttora in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge n. 316, recante: "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

200ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra l'emendamento approvato, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni ivi richiamate al Fondo antibracconaggio ittico non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sull'emendamento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha al riguardo osservazioni da formulare, atteso che le spese di funzionamento della Commissione sono poste esclusivamente a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [PRESIDENTE](#) (FdI) propone di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta pomeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, comma 2, il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento risulta del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui

maggiori redditi riferibili ai premi assicurativi sui contratti aggiuntivi, in quanto derivanti da obbligo di legge, rispetto a quelli ordinariamente stipulati; è stato confermato che la disposizione, prevedendo l'obbligo di assicurazione del rischio di eventi calamitosi per i contribuenti che beneficeranno dell'agevolazione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, determinerà un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli già stipulati ordinariamente, evidenziando che lo sviluppo di questo segmento assicurativo, causato dall'obbligatorietà prevista normativamente, determinerà, come indicato nella relazione tecnica, effetti sia negativi sia positivi, legati entrambi al numero di contratti assicurativi aggiuntivi, che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione; in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche presentate nell'anno 2022 (anno d'imposta 2021), è stato chiarito dal Governo che l'ammontare dei premi detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento, relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è pari a 37,9 milioni di euro (detrazione spettante pari a circa 7 milioni di euro), per circa 293 mila soggetti distribuiti a livello nazionale, con una detrazione media di 24 euro pro-capite. A tale riguardo, considerando il dato complessivo del patrimonio immobiliare interessato, il Governo ha chiarito che risulta plausibile stimare un numero aggiuntivo di assicurazioni che saranno stipulate in base al quale, pur in assenza di un dato puntuale relativo agli immobili interessati, vengono stimati effetti di segno opposto, derivanti da ogni nuovo contratto assicurativo, con maggiore detrazione IRPEF e maggiori imposte in capo alle assicurazioni, tali da compensarsi e determinare così la neutralità della disposizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha rilievi da formulare sulla proposta della relatrice, sulla quale pertanto conviene.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) segnala come, nella nota depositata ieri dal Governo, venga prospettata la compensazione, dal punto di vista finanziario, degli effetti negativi con opposti effetti finanziari positivi, tale da determinare la neutralità della disposizione interessata.

Nel prendere atto con favore di questo cambiamento di postura del Governo, preannuncia che tale significativa novità verrà fatta valere anche in futuro, nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva.

[\(866\) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alla relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario FRENI, chiedendo venia per l'attesa, confida che la relazione tecnica verificata possa essere depositata all'inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.

Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi. Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sulle proposte [1.2](#), [1.3](#), [1.4](#), [1.5](#), [1.6](#), [1.7](#), [1.8](#), [1.9](#), [1.10](#), [1.11](#), [1.12](#), [1.13](#), [1.14](#), [1.15](#), [1.16](#), [1.17](#), [1.18](#), [1.19](#), [1.20](#), [1.21](#), [1.22](#), [1.23](#), [1.24](#), [1.25](#), [1.26](#), [1.27](#), [1.28](#), [1.29](#), [1.30](#), [1.31](#), [1.32](#), [1.33](#), [1.34](#), [1.35](#), [1.36](#), [1.37](#), [1.38](#), [1.39](#), [1.40](#), [1.41](#), [1.42](#), [1.43](#), [1.44](#), [1.45](#), [1.46](#), [1.0.1](#), [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [2.4](#), [2.6](#), [2.7](#), [2.8](#), [2.9](#), [2.10](#), [2.0.1](#), [2.0.2](#), [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#), [3.4](#), [3.5](#), [3.6](#), [3.7](#), [3.8](#), [3.9](#), [3.10](#), [3.11](#), [3.12](#), [3.13](#), [3.14](#), [3.15](#), [3.16](#), [3.17](#), [3.18](#) e [3.19](#).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 129.

Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.

In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.

All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.

È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie. Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.

All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.

Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.

Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.

Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario *standard*.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la

gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contemplano compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori. La relatrice **NOCCO** (Fdi) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;

- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.

Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio.

Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a

seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.

Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi di finanzia pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**1.4.2.3. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 90 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

90ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di fissare a domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 14, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire. Le audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 20 febbraio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato a venerdì 23 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, che ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

L'articolo 1 individua ANAS quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale elencate nell'Allegato A e prevede che essa subentri alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La relazione illustrativa motiva tale trasferimento con la necessità di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto dotato delle competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere. Per tali interventi, sempre secondo la relazione illustrativa, risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

Entro quindici giorni, la Società dovrà trasmettere ad ANAS una relazione sullo stato di attuazione

degli interventi in questione e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. L'articolo 2 interviene sulla *governance* della Società e, in particolare, sulle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione.

All'amministratore delegato restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che, come riferisce la relazione illustrativa, gli erano state già attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 (con esclusione dell'intervento "SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", che rientra tra quelli che l'articolo 1 del decreto in esame trasferisce ad ANAS). All'amministratore delegato restano altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné, che egli già esercita ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e di rendicontazione sono delegate al consigliere di amministrazione designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che non svolge le funzioni di presidente o di amministratore delegato. Sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni. Mentre finora essi dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si prevede ora che uno sia designato dalla sola regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede poi che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale siano "designati" e non "nominati", con l'intenzione, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, al fine di valorizzare il momento di condivisione/responsabilizzazione di tutti gli azionisti nella nomina degli organi sociali, nel rispetto delle quote azionarie.

Viene infine abrogata la disposizione che prevedeva che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale potessero essere revocati soltanto dai soggetti che li avevano nominati.

L'articolo 3 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (funzione precedentemente attribuita all'amministratore delegato della Società) con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS.

Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

Si prevede, tra l'altro, che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provveda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Entro i successivi quindici giorni, è convocata l'assemblea dei soci per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al decreto in esame.

Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Viene inoltre autorizzata a favore di ANAS la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, da destinare alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede un chiarimento in merito alle opere complementari, che viene fornito dal RELATORE.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo stato deliberato un ciclo di audizioni, la discussione generale avrà luogo al termine dello stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 58 emendamenti, pubblicati in allegato, e che è stata inoltre presentata una riformulazione dell'emendamento 17.0.13, anch'essa pubblicata in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che esso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus*, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce un contributo ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento *superbonus* per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 14, alle ore 15, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [673](#)

Art. 01

01.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Circoscrizioni del litorale della Repubblica)

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento." sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso."».

01.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero)

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: "autorità consolari" sono inserite le seguenti: "che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto - Guardia Costiera appositamente destinato."».

01.3

[Amidei](#), [Mancini](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna";

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera qqq-ter) è sostituita dalla seguente: "qqq-ter) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.";

b) la lettera qqq-quater) è sostituita dalla seguente: "qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo".

01.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Del demanio marittimo)

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "il capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime"».

01.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Nuove opere in prossimità del demanio marittimo)

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti";

b) al comma 4, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità competente";

c) al comma 5, le parole: "l'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente".

2. L'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: "del Capo del Compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti"».

01.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimozione materiali sommersi)

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita,"».

01.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimozione di navi e aeromobili sommersi)

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo le parole: "alla vendita", sono inserite le seguenti: "della nave e ".

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

- al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

- al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

- al comma 4 le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima"».

Art. 1

1.1

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle

tabelle di armamento."»).

1.2

[Irto](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bergesio](#)

Dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.4

[Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. Al decreto del presidente della Repubblica del 5 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 257 sopprimere le seguenti parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano"».

Art. 3

3.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)

1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento per la navigazione marittima", dopo le parole: "imbarca o sbarca" sono aggiunte le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo".

2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.».

3.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: «1-bis. L'articolo 224 del regolamento per la navigazione marittima è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del

comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge".

1-ter. L'articolo 226 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.».

3.3

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, secondo comma, numero 2., le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano", sono soppresse.»

3.4

[Della Porta](#), [Rosa](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano" sono soppresse.».

3.5

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano" sono soppresse.».

3.6

[Irto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano." sono soppresse».

3.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità delle annotazioni)

1. L'articolo 224 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"Art. 224 (Modalità delle annotazioni)

Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'articolo 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi

complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge."

2. L'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è abrogato.».

Art. 4

4.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727, recante esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 agosto 1955, n. 727, le parole: "ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni." sono soppresse.».

4.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.».

Art. 5

5.1

[Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Arruolamento dei marittimi."

5.2

[Della Porta](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01) All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «arruolamento dei marittimi.».

5.3

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione sopprimere le parole: ", tranne che per la qualifica di comandante».

5.0.1

[Basso, Fina, Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice della navigazione e al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. All'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse.

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, comma 2, numero 2), la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 257, comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato."».

5.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure finalizzate ad incrementare il personale marittimo)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.».

Art. 6

6.1

[Rosa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale,

denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018.».

6.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale, denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare».

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018.».

6.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti: "sei mesi".

Art. 7

7.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore dell'industria armatoriale stipulati» con le seguenti: «dal Contratto Collettivo Nazionale Unico del settore privato dell'industria armatoriale, stipulato».

7.0.1

[Farolfi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione, è inserito il seguente:

"Art. 116-bis.

(Disciplina della professione di consulente chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle

professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto, è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o all'albo professionale degli ingegneri;
- c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale o al datore di lavoro o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con uno o più decreti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ne verifica la corretta applicazione e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al precedente comma può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

6. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»).

7.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante".

2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 254-bis, comma 2, la lettera a) del punto 2 è soppressa;
- b) all'articolo 257, comma 2, il punto 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi

di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.3

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.».

7.0.4

[Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, le parole: "per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2024, 96,2 milioni di euro per l'anno 2025, 98,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 13

13.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono».

13.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 169-bis", dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) registro dei rifiuti solidi o il piano di gestione dei rifiuti solidi che su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità degli Stati membri, nel rispetto della convenzione di MARPOL e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 2021».

Art. 14

14.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«per i crediti contributivi INPS e INAIL relativi agli equipaggi della nave interessata e de

incarichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati.».

14.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b. Per le finalità di cui alla lettera a), la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata senza che si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.».

Art. 15

15.0.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Trascrizione dell'ipoteca)

1. All'articolo 569, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

b) alla lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo."».

15.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Consolidamento dell'ipoteca)

1. Dopo l'articolo 577 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 577-bis. (Consolidamento dell'ipoteca) - 1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da un'ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca."».

Art. 16

16.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Amidei](#)

Sopprimere l'articolo.

17.0.1

[Rosa](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento." sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "4-bis Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso."».

17.0.2

[Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art.17-bis.

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: «autorità consolari» sono inserite le seguenti: «che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto - Guardia Costiera appositamente destinato.».

17.0.3

[Alfieri](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna. Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima."

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera qqq-ter è sostituita dalla seguente: "qqq-ter) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.";

b) la lettera qqq-quater è sostituita dalla seguente: "qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo"».

17.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al codice della navigazione in materia di trasferimento delle competenze del demanio)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole: "il capo del compartimento ingiunge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ingiungono";

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "del capo dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."».

17.0.5

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole «il capo di compartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime».

17.0.6

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti";

b) al comma 4, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità competente";

c) al comma 5, le parole: "l'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente".

Conseguentemente all'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: "del Capo del Compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti"».

17.0.7

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni per la rimozione del materiale sommerso che costituisce intralcio alle operazioni commerciali)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, comma 2, le parole: "il capo del compartimento può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità di sistema portuale, laddove istituita, provvede";

b) all'articolo 73, comma 1, le parole: "il capo del compartimento" sono sostituite dalle seguenti:

"l'autorità del sistema portuale, laddove istituita,"».

17.0.8

[Rosa](#), [Petrucci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita."».

17.0.9

[Rosa](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti:

"di cui ai commi precedenti" e dopo le parole "alla vendita" sono inserite le seguenti: "della nave e";

Conseguentemente sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

- al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

- al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

- al comma 4, le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima"».

17.0.10

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 81 recante "Altre attribuzioni di polizia" del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 81.

Altre attribuzioni di polizia

Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime."».

17.0.11

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I servizi affidati ai consulenti chimici di porto sono relativi a:

a) accertamenti di sicurezza per lavori con fonti termiche o accesso in spazi confinati o sospetti di inquinamento a bordo di navi e/o galleggianti, in galleggiamento o a secco, anche in demolizione;

b) accertamenti per carichi solidi alla rinfusa (codice IMSBC, D.D. 1340/2010 e s.m.i.)

c) accertamenti per crude *oil washing*;

d) merci pericolose trasportate in colli e rifiuti prodotti dalle navi;

e) accertamenti per la prevenzione degli inquinamenti (Marpol 73/78);

f) accertamenti di igiene ambientale (H2S) per navi cisterna che trasportano petrolio grezzo o suoi derivati/raffinati contenenti H2S;

g) carichi fumigati;

h) navi cisterna/gas free/inertizzazione;

i) ulteriori incombenze, il consulente chimico di porto svolge, nell'ambito della propria competenza tecnica e professionale, ogni altra incombenza richiesta dall'Autorità marittima e/o da norme e regolamenti nazionali e/o internazionali.

j. Tutti gli accertamenti effettuati dal consulente chimico di porto devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati e seguendo, laddove disponibili linee guida nazionali o internazionali.

I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale e/o al datore di lavoro e/o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministero della salute, entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ne verifica la corretta applicazione e stabilisce i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»

17.0.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il punto 1 è sostituito dai seguenti:

«1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali;

1-bis) i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso;

b) al comma 2, le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite da norme speciali" e le parole: ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.»

17.0.13 (testo 2)

[Rosa](#), [Farolfi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il punto 1 è sostituito dal seguente: "I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso."

b) al secondo comma le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati

rilevati nell'esercizio delle funzioni" e le parole: ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.».

17.0.13

[Rosa, Farolfi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.";

b) al comma 4 le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati relativi nell'esercizio delle funzioni" e le parole ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.».

17.0.14

[Basso](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.".

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.».

1.4.2.3.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 91 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, il provvedimento in esame non costituisca un atto di responsabilità, bensì di irresponsabilità da parte di una maggioranza, i cui componenti prima delle ultime elezioni avevano posizioni ben diverse da quelle attuali.

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle valuta molto negativamente il decreto in esame per tre ordini di motivi. In primo luogo, esso non sblocca i crediti incagliati e non dà dunque soluzioni alle decine di migliaia di imprese che si trovano in stato di grande difficoltà. Esso inoltre non aiuterà le famiglie a terminare i lavori iniziati e, infine, non fornisce alcun elemento sul piano di efficientamento energetico degli edifici, che è necessario, anche in una prospettiva europea.

Invece che dare risposte concrete, il governo Meloni e la maggioranza si sono limitati agli annunci, ai quali però non sono seguite azioni concrete, a partire dalla piattaforma digitale per la cessione dei crediti, che non è stata realizzata, per giungere alla commissione d'inchiesta per chiarire i fatti e individuare le responsabilità delle decisioni prese, che avrebbe probabilmente creato qualche imbarazzo a componenti della attuale maggioranza che in passato avevano chiesto l'estensione del *superbonus*.

A suo avviso, poi, le affermazioni della maggioranza in merito all'esistenza di un buco nei conti pubblici sono state sconfessate dall'Agenzia delle entrate, che ha certificato un aumento esponenziale delle entrate a partire dal 2020, dopo anni di calma piatta.

Per tutti questi motivi, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) afferma che l'attuale maggioranza si trova a dover rimediare a quello che lui definisce un "pasticcio a 5 stelle", che ha messo in grave difficoltà tutte le famiglie che si ritrovano con cantieri iniziati e non finiti, le imprese che hanno crediti ma non liquidità per pagare i dipendenti e i lavoratori che ne subiscono le conseguenze.

Il governo Meloni è dovuto intervenire su una vicenda che ha avuto un prezzo economico e sociale molto elevato, se si pensa che con una mole così ingente di risorse pubbliche si sarebbero, ad esempio, potuti costruire mille ospedali.

Il suo Gruppo voterà dunque convintamente a favore del decreto in esame e continuerà a lavorare per risolvere i problemi creati dai partiti di centrosinistra.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ritiene che si debba comprendere se quello odierno sia un dibattito sui contenuti oppure solo un momento di campagna elettorale.

Il *superbonus* è una politica adottata in un determinato momento storico e per delle finalità precise, quindi ciò che si dovrebbe fare ora è valutare che tipo di misure siano necessarie per risolvere le criticità che si sono verificate.

Al contrario, il governo Meloni è riuscito a mettere d'accordo tutti, dai sindacati a Confindustria, sull'inadeguatezza dell'intervento messo in campo.

C'è un mondo che reclama garanzie e sicurezza e il decreto-legge in esame non fornisce le risposte attese dai cittadini.

Per tale motivo, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la maggioranza abbia responsabilmente posto termine a un intervento non sostenibile dal punto di vista economico e che ha creato un buco nei conti pubblici, cercando al contempo di tutelare le esigenze dei vari soggetti coinvolti, e dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) afferma che, a suo avviso, nessuno in questa Commissione stia facendo campagna elettorale e invita a valutare la questione nel suo complesso.

Ricorda che il *superbonus* aveva all'origine uno scopo nobile: salvare il settore dell'edilizia, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia da COVID-19, e al contempo promuovere l'efficientamento energetico.

Purtroppo la soluzione scelta era sbagliata: il 110 per cento era una misura eccessiva, mai vista prima anche in altri Paesi, e ha determinato distorsioni e invogliato comportamenti scorretti.

La mancata stabilizzazione della misura - che era impossibile a causa del suo impatto sui conti pubblici - ha inibito quell'effetto moltiplicatore degli investimenti che ci si attendeva.

A fronte di una misura temporanea, i produttori, ad esempio, di ponteggi o di materiali coibentanti non hanno aumentato la produzione. Si è quindi verificata la situazione nota per cui i materiali non si trovavano e i costi aumentavano.

Vari Gruppi politici, tra cui Forza Italia, hanno riflettuto sulla possibilità di proroghe ed estensioni, ma ciò non è stato possibile dal punto di vista economico, perché la spesa era sfuggita di mano.

In questo contesto, il provvedimento in esame è importante, perché evita che nei termini da esso previsti si proceda a recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, e per tale motivo, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riserva sugli atti del Governo nn. 106 e 109 non è stata ancora sciolta, mentre per quanto concerne l'atto del Governo n. 108, conformemente alla Camera dei deputati, la conclusione dell'esame avrà luogo la prossima settimana, al fine di consentire al relatore un ulteriore approfondimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 160 del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

160a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (1027).

Sulle morti sul lavoro occorse in un cantiere a Firenze

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ammetto di essere un po' in difficoltà nell'intervenire su quanto accaduto a Firenze tre giorni fa. Credo che tale vicenda ci debba interrogare tutti, non solo per esprimere sentito cordoglio, vicinanza e solidarietà alle famiglie di coloro che sono deceduti. (*Prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*Il Presidente e L'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio*).

Prego, senatore Magni, prosegua il suo intervento.

MAGNI (Misto-AVS). Dobbiamo prendere atto innanzitutto che siamo di fronte a una vera e propria strage che continua in tutti i settori, comparti, dimensioni di azienda, realtà private o contesti pubblici. Nessuno può dirsi esente dal problema del rischio che troppo spesso è ricorrente.

Per questa ragione ritengo che continuare a insistere solo sul fronte delle politiche legislative e delle norme non sia efficace e non ci protegga da questi rischi. Ritengo invece fondamentale far funzionare e applicare ciò che c'è in termini sanzionatori, senza riserve e tentennamenti, ed altresì in termini di norme diverse.

Io vorrei domandare a tutti voi che senso abbia, se è vero com'è stato detto e scritto, che si usa un contratto per non applicare le norme previste dal settore degli edili; se quello è un certo tipo di lavoro, bisogna stabilire che le norme previste da quel tipo di contratto devono essere applicate, con riferimento alla formazione, alla responsabilità, eccetera. Se una ditta appalta e subappalta deve sapere che è responsabile della filiera della produzione e non si può saltare questo tipo di ragionamento, perché se non continuiamo a piangere i morti e rischiamo di non intervenire sui fatti concreti.

È quindi necessario andare in questa direzione e per farlo non penso che bisogna fare un ragionamento solo di tipo sanzionatorio. Da qui l'idea - che mi pare importante - di costruire una *governance*, perché questo è l'altro dato fondamentale. Bisogna mettere insieme gli enti, quelli preposti alla formazione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e trovare un luogo in cui questi soggetti si parlano, costruiscono e intervengono collettivamente e in modo coordinato. Questa cosa non c'è, è inutile girarci intorno. Siamo in una situazione per cui questo viene a mancare totalmente, quindi è importante costruire un rapporto con un comitato per la sicurezza, magari governato - in alcuni posti c'è, com'è avvenuto durante il Covid - dai prefetti e ci sia una sede in cui tutti i soggetti sono chiamati a rispondere in questa direzione, coinvolgendo le parti sociali, le imprese e il sindacato, perché solo così è possibile.

È quindi necessario rendere effettivo un ragionamento di controllo e di prevenzione, perché nessuno di noi, almeno noi della Commissione d'inchiesta, sta ragionando sulla repressione; stiamo piuttosto ragionando sulla prevenzione. Dobbiamo ragionare in maniera propositiva; anche gli ispettori non devono essere un elemento sanzionatorio, ma soggetti in grado di proporre iniziative e interventi per evitare e ridurre i rischi al minimo. Vanno interpretati in questa direzione.

Per finire, ho convocato per il prossimo giovedì mattina l'Ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta che avrà il compito di affrontare questo tema, sottolineando che il nostro compito non è quello di interferire con quello che la magistratura ordinaria dovrà fare. Il nostro compito è capire perché succedono continuamente queste stragi e come poter intervenire e modificare questo dato. In sostanza, noi dobbiamo costruire una cultura della sicurezza.

PRESIDENTE. La invito a terminare.

MAGNI (Misto-AVS). Ho finito, Presidente. Bisogna salvare le persone e non piangerle, perché questa è una sconfitta per tutti noi. Chiedo quindi a quest'Assemblea - come ha già fatto in passato, quando ha votato la mozione avanzata dalla Commissione che presiedo - di affrontare questo tema in futuro, per trovare soluzioni migliori, perché tutti noi dobbiamo assumerci questa responsabilità. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, il senatore Magni ha detto praticamente tutto quello che c'era da dire, ma io vorrei integrare con una considerazione legata alla mia storia personale. Ho cominciato a lavorare oltre quarantacinque anni fa per pagarmi gli studi e ricordo perfettamente allora com'erano i cantieri edili, come si lavorava sulle strade. Eravamo in condizioni assolutamente libere, non c'era praticamente nessuna forma di prevenzione rispetto agli infortuni sul lavoro, se non la buona volontà dei datori di lavoro di allora o dei committenti.

Se n'è fatta di strada da allora e abbiamo adesso un sistema che non possiamo buttare a mare soltanto perché succedono continuamente episodi come questi. Dobbiamo piuttosto valorizzare le norme che ci siamo dati e i modi che il nostro Paese si è dato per garantire la sicurezza sul lavoro, perché

evidentemente c'è qualche passaggio che non funziona. Affinché questo sia possibile, non ha senso, colleghe e colleghi, Presidente, pretendere di fare proposte di parte. Mettiamoci tutti insieme; il Paese adesso si aspetta che l'organo legislativo, il Senato, ma anche la Camera, si mettano insieme e proponano qualcosa che risolva il problema.

Come dice il senatore Magni, lavoriamoci insieme, ma davvero questa volta, perché è un tema che non può diventare di qualcuno, ma dev'essere di tutti, a favore del nostro futuro. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, nell'associarmi alle considerazioni dei colleghi, penso che sia un atto dovuto e doveroso da parte di quest'Assemblea riflettere con grande attenzione sui drammatici fatti di Firenze.

Nell'esprimere cordoglio e solidarietà ai familiari e alla comunità colpiti, non possiamo però non esimerci da qualche riflessione più puntuale e più profonda, sia pure contingentata nei tempi e nei termini in cui la nostra discussione si deve svolgere. Infatti, se vogliamo evitare che questo si trasformi in una dinamica di ritualità, in cui la retorica tende sostanzialmente ad attutire, quando non ad annullare, gli elementi che spettano alla politica in termini di capacità di intervento e di prevenzione, non possiamo non considerare che vi sono o vi possono e vi devono essere una serie di interventi che la politica, le istituzioni e il legislatore debbono compiere sotto questo versante.

Devono essere fatte anche delle assunzioni di responsabilità che considerino con grande attenzione anche alcune scelte che sono state compiute, sia in ordine alla modifica di alcuni aspetti legislativi (penso alla modifica del codice degli appalti, con l'introduzione della possibilità di una serie di subappalti a catena, che sostanzialmente vanno nella direzione di una dequalificazione del sistema delle imprese, che comporta quindi il fatto che i costi vadano a scapito della qualità, della tutela e della possibilità di garantire forza lavoro formata e adeguata sotto questo profilo), sia dal punto di vista del sistema dei controlli (visto che la situazione degli ispettorati del lavoro nel nostro Paese presenta lacune e *deficit* che sono sotto gli occhi di tutti).

Insomma, cari colleghi, se riuscissimo a spogliarci di quella dimensione manichea nella quale troppo spesso ci infiliamo, per considerare in maniera oggettiva e il più possibile relativa gli elementi che ci impongono di fare i conti con i dati che ci sono stati forniti, che sono assolutamente inaccettabili dal punto di vista numerico e della modalità con la quale nel nostro Paese abbiamo dei caduti sul posto di lavoro (perché così li dobbiamo definire), tutto questo non può che imporci - al di là, lo ribadisco, di una necessaria, indispensabile ed esigente attività di ricordo - anche una capacità di valutazioni prospettiche.

Mi faccia dire, signor Presidente, in conclusione, che l'elemento che sembra emergere da questi fatti - che cioè in quel contesto vi fossero anche immigrati irregolari - non può che farci interrogare ulteriormente circa il fatto che si sta chiudendo, in maniera quasi beffarda, la conseguenza di una nostra incapacità di governare un fenomeno che poi, in maniera metaforica, ci ritorna in mano drammaticamente.

Anche su questo credo dovremmo fare a fondo alcune valutazioni.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia ed io ci stringiamo alla comunità e alle famiglie delle vittime.

Nella mia vita non parlamentare sono stato a mia volta responsabile di cantieri legati all'edilizia per tanti anni e so di cosa si sta parlando.

Quando ho visto la tragedia di Firenze, ho pensato a quattro grandi tragedie che sono capitate sul mio territorio, il Piemonte: la gru in via Genova, crollata con tre morti; la tragedia della ThyssenKrupp; la tragedia dell'amianto dell'Eternit; la strage ferroviaria di Brandizzo. Ecco, tutte queste quattro tragedie, quando le ho commentate, ho pensato che non potessero essere, perché sappiamo che le regole ci sono. Probabilmente dobbiamo investire di più sulla cultura della sicurezza, sulla formazione alla sicurezza, sulla formazione al rispetto delle regole, perché la tragedia di Firenze ha qualcosa di incomprensibile,

posto che si trattava di un cantiere molto grande, dove non solo le norme di sicurezza sono di un livello più elevato, ma dove anche l'organizzazione del lavoro dovrebbe portare a razionalizzare gli interventi sulle strutture. Quindi, per prima cosa si dovrebbe avere un controllo più puntuale sulle fasi di lavoro nelle diverse aree del cantiere. Sarebbe gravissimo se una squadra fosse intervenuta per proseguire con un lavoro senza essere a conoscenza del fatto che il lavoro di fissaggio di una trave non era terminato.

È giusto quindi invocare controlli esterni, ma il primo controllo deve essere interno. Devono essere rispettate le regole, così come vogliono anche gli imprenditori seri. La prima regola da osservare è il rispetto rigoroso delle regole. Su questo tema abbiamo anche presentato, proprio in questi giorni, una proposta di legge a prima firma della senatrice Ternullo, per istituire la patente a punti sulla sicurezza nei cantieri ad alto rischio. Dobbiamo ancora lavorare per arrivare a far sì che ogni lavoratore, ogni giorno, possa lavorare in sicurezza e tornare in salute dai suoi cari. Continuiamo a impegnarci per questa che sembra un'ovvietà, ma la dobbiamo purtroppo ancora trasformare in realtà. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, anche noi ci associamo alle parole dei colleghi che ci hanno preceduto. Sui temi relativi alla sicurezza sul lavoro e alle morti sul lavoro troppe volte ci siamo trovati in quest'Aula per commemorare e dire più o meno le stesse cose che stiamo ripetendo oggi. Sicuramente ci sono stati dei passi avanti; abbiamo letto anche noi le dichiarazioni della ministra Calderone. Ci troviamo sicuramente d'accordo con l'idea di insegnare la sicurezza sul lavoro a tutti i livelli, a partire già dalle scuole, proposta che, tra l'altro, anche noi avevamo avanzato diverse volte.

Sicuramente il sistema degli appalti e dei subappalti a cascata non favorisce l'applicazione delle norme che pure esistono, quindi una riflessione su questi sistemi va certamente fatta e le modifiche recenti probabilmente andrebbero rettificata e riportata a un sistema più limitato e più suscettibile di essere verificato e controllato come si deve, per evitare che incidenti come questi possano accadere di nuovo. Infatti, come diceva il senatore Rosso, se manca la comunicazione e il dialogo, sicuramente avviene perché le strutture sono indipendenti e non dialogano tra di loro. Se questo fosse limitato, ci sarebbero più tutele per i lavoratori che sono l'ultima maglia della catena, l'ultimo anello e quelli che ne pagano le conseguenze peggiori. Noi ribadiamo, come abbiamo fatto già altre volte, la speranza che finalmente tutti insieme ci si renda conto della necessità di una procura nazionale del lavoro che riesca a congiungere in sé tutte le competenze e le specificità su questi temi cruciali per la vita dei lavoratori, perché parliamo proprio di vita in senso stretto. Ci auguriamo quindi che si possa giungere anche a questa realizzazione, insieme a tutte le altre, di comune accordo, perché penso che l'intento comune sia quello di garantire che chi esce la mattina di casa per andare a lavorare torni a casa la sera in salute. *(Applausi)*.

[POTENTI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor presidente Centinaio, le rivolgo la nostra solidarietà per la minaccia anonima che l'ha raggiunta al proprio domicilio. Sappia che ha vicino la Lega e credo anche tutti gli altri colleghi di questa assise. *(Applausi)*.

Il tempo è poco e devo purtroppo intervenire su una tragedia che ha colpito, nella mia Toscana, la città di Firenze. Una tragedia che purtroppo ha palesato gravi criticità nella fase di formazione tecnica e di sorveglianza all'interno dei cantieri.

Questo nel momento in cui il mercato è spinto in maniera veramente virulenta dall'incentivo che l'edilizia ha trovato, dapprima sui *bonus* edilizi e poi sugli ingenti fondi PNRR, che evidentemente hanno totalmente assorbito la manodopera disponibile per proseguire con le tante opere aperte. Si è palesata, evidentemente, in questo cantiere una grave serie di inadempienze o di sottovalutazioni, ma sarà la magistratura, che molto diligentemente si è posta al lavoro, silenziosamente, a chiarire cosa è accaduto. Mi sia permesso rispondere a chi, in questi giorni, ha voluto criminalizzare la generalità dei subappaltatori: meno male che esistono, perché altrimenti questo Paese non avrebbe potuto dare corso ai tantissimi cantieri che, grazie ai fondi PNRR, stanno modernizzando il Paese.

Secondo punto, non è assolutamente corretto andare verso un ulteriore inasprimento della normativa criminale. Qualcuno ha detto che non si può morire per mille euro al mese. Io chiedo, allora, se è giusto morire per 2.500 euro o se è giusto morire per 3.000 euro? Non è mai giusto morire, figuriamoci per una qualunque somma, che non può quantificare il dolore delle famiglie.

Se qui c'è qualcosa da fare, è incentivare le aziende a monitorare costantemente i cantieri, anche utilizzando le moderne tecnologie di ripresa informatica, la cosiddetta metodologia BIM; ad incentivare e obbligare le aziende ad avere sempre più assistenti di cantiere. Il Governo bene ha fatto, quando, in sede di regolazione degli ingressi in Italia dei lavoratori stranieri, ha imposto e premiato quei lavoratori che possono completare in patria corsi di formazione e anche il possesso, ovviamente, dei requisiti linguistici.

Siamo vicini alle famiglie, ci stringiamo al loro dolore e che mai più queste tragedie accadano, in Italia e neanche in altri posti del mondo. *(Applausi)*.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, io non riesco a togliermi di dosso una impressione, rispetto al misurarsi con una strage sul lavoro. Non è la prima volta che lo facciamo in questa legislatura e non è certamente la prima volta che lo facciamo in quest'Aula, negli anni che abbiamo alle spalle. L'impressione è che tendiamo a versare lacrime di cocodrillo, perché poi, alcuni giorni dopo, l'argomento cade nel dimenticatoio e si aspetta il successivo avvenimento.

Io credo che, davvero, l'impegno che potremmo prendere, essendo noi l'Aula di un organo legislativo, è di provare a decidere insieme alcune misure, che sono essenziali e che escono dalla retorica che troppo spesso ha caratterizzato questa discussione: i costi, i vincoli, il non poter pretendere. Noi dobbiamo dire che si può pretendere che non si muoia sul lavoro. Si può pretendere che quei mille morti all'anno, che sono una soglia da cui non riusciamo a scendere, diventino invece progressivamente sempre meno. *(Applausi)*.

Il caso in questione, che non è tanto diverso da quello, ahimè, avvenuto a Brandizzo, ci dice delle cose precise. In questo Paese mancano i controlli. Bisogna assumere gli ispettori e bisogna farli lavorare. E bisogna farli lavorare nelle condizioni migliori. Non possono esserci preavvisi e annunci: forse verrò e, nel caso, in che giorno preferite? No, devono esserci i controlli, come vale per tante altre situazioni. E non è vero che è sempre meglio l'incentivo. Qualche volta è meglio la sanzione.

Il secondo punto su cui bisogna ragionare è quale sia la responsabilità dei committenti. Noi abbiamo, come sistema pubblico, giustamente, una responsabilità dei committenti e non si capisce perché nel sistema privato non possa essere lo stesso. Perché non ci sia quella norma che impone, a chi concede degli appalti, non solo di verificare la regolarità delle retribuzioni e delle regolarità contributive, ma imponga anche di verificare l'applicazione del corretto contratto e delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Usare un contratto che non è quello giusto, infatti, innanzitutto mette in condizione di insicurezza i lavoratori e li espone a dei pericoli. Non serve una grande, nuova legislazione. Ce l'abbiamo e, per molti aspetti, funziona anche. Non funziona quando non la si controlla e quando non la si rende cogente nel sistema degli appalti.

Io credo che se riuscissimo a impegnarci su queste due cose potremmo raggiungere quello che credo che sia un obiettivo condiviso, cioè che i morti sul lavoro diminuiscano e non siano più - ahimè - l'oggetto quotidiano delle notizie, perché non dimentichiamoci che noi parliamo nei giorni delle stragi, ma ogni giorno muore qualcuno sul lavoro e quel qualcuno ha lo stesso diritto di tutti gli altri di poter tornare a casa, invece che perdere la vita. *(Applausi)*.

[MANCINI](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCINI](#) *(FdI)*. Signor Presidente, è già stato detto molto e sicuramente i fatti accaduti a Firenze ci lasciano sgomenti, sia per ciò che hanno comportato, sia per il modo in cui è avvenuto questo grave infortunio mortale. Il silenzio davanti all'accaduto appare quindi inizialmente la forma più rispettosa per manifestare il cordoglio, il rispetto, per essere vicini a tutti coloro che stanno soffrendo: le

famiglie, gli amici, i colleghi (non dimentichiamoci dei colleghi). Un silenzio rispettoso del dolore, ma anche denso di partecipazione, quella partecipazione che da subito questo Governo non ha mancato. Il tempo del silenzio lascia però subito l'iniziativa a un'immediata, a una necessaria, a una forte responsabilità. Oggi è veramente il tempo della responsabilità. Oggi non occorrono più proclami - l'abbiamo detto tutti - non servono più solo parole o sterili polemiche, come si sono sentite in queste ore (è inutile negarlo). Occorre la correttezza e la concretezza del fare. Insieme al mondo delle imprese, insieme agli istituti che vi sono preposti e insieme alle rappresentanze dei lavoratori occorre porre e poi mantenere la cultura della sicurezza. Oggi abbiamo una sola parola d'ordine: prevenzione. Questa si traduce in una delimitazione dei rischi, in una corretta informazione, in percorsi di formazione di cui tutti spesso parliamo, ma che dobbiamo sempre più concretizzare.

Al tempo stesso, sono convinta sia necessario introdurre maggiori controlli (lo siamo tutti noi), ma controlli mirati. È necessario iniziare da lì, con il supporto di una stretta normativa e - perché no? - se sarà necessario, senza escludere la possibilità di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Non credo che siamo stati con le mani in mano in questo primo periodo. Tutti - e dico tutti - ci siamo dati da fare. Il mondo del lavoro e tutti i suoi attori protagonisti aspettano delle risposte: non li deluderemo, perché nessuno in quest'Aula ha voglia di deluderli. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Vittorio Bachelet-Galileo Galilei» di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Sul grave atto di intimidazione perpetrato ai danni del vice presidente Centinaio

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola e già ieri lo ha fatto il nostro capogruppo Boccia, in dichiarazioni pubbliche. Ma anche in questa sede, soprattutto vedendo la sua Presidenza, vorrei intervenire per esprimere a lei la nostra vicinanza e la nostra solidarietà per il grave atto di intimidazione di cui è stato destinatario. *(Applausi)*. Abbiamo letto che è arrivato un proiettile. Qualunque sia la genesi e qualunque sia la provenienza (siamo sicuri e auspichiamo che la magistratura faccia subito piena luce), siamo certi che né lei, naturalmente, né nessuno delle istituzioni si lascerà intimidire da chiunque voglia usare questi metodi, che non fanno ovviamente parte del confronto politico, ma neppure di una minima convivenza civile. *(Applausi)*.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, da parte del Gruppo che mi onoro di rappresentare in quest'Aula e da parte mia personale vorrei esprimere un sentimento di vicinanza e solidarietà per il grave gesto intimidatorio che ha dovuto subire in queste ore. Sappiamo bene cosa ciò comporti. Comporta intanto una maggiore incisività e convinzione che si sta agendo nel giusto e sono certo che questo è il sentimento che la accompagna e che continuerà ad accompagnarla nella sua attività politica. Si tratta, però, certamente di un atto molto spiacevole da subire e per questo esprimo la nostra più grande e sentita vicinanza. *(Applausi)*.

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, anche il Gruppo Fratelli d'Italia le manifesta solidarietà per le minacce ricevute, particolarmente incisive perché proprio a casa sua, e questo indica anche una intenzione di colpire la persona. Siamo certi che lei non si farà intimidire da fatti del genere.

Osservo che in questi giorni ci sono stati anche altri episodi di minacce, di immagini violente. Auspicherei che per tutti ci fosse la riprovazione che sicuramente esprimiamo. Il confronto politico può avere anche toni accesi, ma le minacce, le pallottole, gli abbruciamenti in effigie sono certamente inaccettabili in un dibattito civile. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, approfitto della circostanza per manifestare anche pubblicamente le considerazioni che ho già avuto modo di farle in forma privata. Tuttavia, avendo i colleghi giustamente introdotto una discussione di questa natura, nel manifestare la solidarietà del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a lei, signor Presidente, vorrei dire che chi minaccia il Vice Presidente del Senato, chiunque esso sia, minaccia la democrazia di un Paese e minaccia il Parlamento, che rappresenta i cittadini. (*Applausi*). Dobbiamo quindi manifestare tutti un sentimento di umana solidarietà nei confronti suoi e della sua famiglia. Ma dobbiamo dire con grande nettezza e chiarezza che questi gesti sono inaccettabili perché colpiscono i simboli su cui si regge l'impalcatura della nostra democrazia rappresentativa. Questo vale per quanto accaduto nei confronti del vice presidente Centinaio, ma anche - lo voglio dire al presidente Malan, perché ho già avuto modo di dirlo pubblicamente - nei confronti della inaccettabile scena che è accaduta sabato a Torino, quando, all'interno di una manifestazione pubblica, alcuni facinorosi hanno ben pensato di bruciare le fotografie della Presidente del Consiglio e del presidente Netanyahu. Quando noi non siamo d'accordo con la presidente del Consiglio Meloni o col presidente Netanyahu, facciamo quello che la democrazia esige e prevede: veniamo in quest'Aula e lo diciamo (*Applausi*). Ma, quando si passa dalle parole alle vie di fatto e quando si confondono la tutela e il diritto delle persone, che sono sacri, con la manifestazione delle proprie idee, pensando che le persone possano essere sottoposte a violenze, quella non è più democrazia, ma è un'altra cosa che noi condanniamo in maniera assoluta. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, anche il Gruppo per le Autonomie si associa all'espressione di solidarietà nei suoi confronti per i fatti accaduti. Ormai chi mi ha preceduto ha detto quasi tutto. Rimane solo da confermare che la libertà di esprimere il proprio pensiero e di svolgere attività politica in maniera corretta, che l'ha sempre contraddistinta anche nel contraddittorio politico, merita veramente apprezzamento e vicinanza particolare. Le idee vanno sempre difese. Inoltre la libertà di esercizio del pensiero politico è un valore troppo grande perché possa essere compromesso da minacce di qualunque tipo.

Siamo dunque certi che le minacce non faranno sicuramente modificare i comportamenti, ma è importante anche sentire la solidarietà dei colleghi che operano in Senato. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente a nome del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, esprimo la nostra totale solidarietà e vicinanza, anche perché un conto sono la lotta politica, le opinioni e le idee, un altro conto è utilizzare strumenti che non ci appartengono e non possono appartenere a un dibattito e a un confronto civili. Come già diceva prima il senatore Enrico Borghi, siamo di fronte a un attacco non solo a un senatore, a una persona che ricopre una carica pubblica, ma al Vice Presidente dell'Aula parlamentare del Senato. A me pare un atto molto grave e, quindi, non bisogna abbassare la guardia su fatti del genere, perché non si può tornare a un passato che è stato vissuto da tutti noi, almeno da quelli della mia generazione, in modo molto drammatico.

Ribadiamo quindi tutta la nostra solidarietà e la mia personale. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si associa alle parole di solidarietà e sostegno alla sua figura che sono state pronunciate da diversi esponenti in quest'Aula.

L'atto intimidatorio di cui lei è stata vittima è particolarmente vile e va condannato in modo netto. La battaglia politica può avere anche degli scontri e dei toni accesi, ma non deve mai sfociare in violenza: questo fa parte delle regole della democrazia e credo che vada riaffermato oggi, una volta di più, evitando di tornare a tragiche pagine del passato che hanno insanguinato la storia di questo Paese.

Quindi, ribadiamo la nostra massima solidarietà a sostegno e siamo sicuri che questi vili atti intimidatori non saranno in grado di condizionare il suo operato sia come Vice Presidente del Senato, sia per quanto riguarda la sua attività politica, che sicuramente è cristallina e lineare nella sua azione.

(Applausi).

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, come ricordato bene dal collega Manfredi Potenti, il Gruppo Lega ha espresso anche ieri, attraverso tutti i comunicati, la vicinanza all'amico Gian Marco Centinaio, nonché Vice Presidente del Senato.

Questo mio intervento è rivolto soprattutto agli altri colleghi di tutti i partiti, che ringrazio per l'intervento e la solidarietà espressa. Questo può essere un principio anche di un segnale che vuole anche un po' cambiare un clima che purtroppo si vede a livello politico e culturale nel nostro Paese; un clima in cui si vedono più odio, livore e astio in qualsiasi tipo di intervento. Ci sono troppi insulti, anche da parte di persone che ricoprono importanti ruoli istituzionali e che dovrebbero dare l'esempio. Ci sono contestazioni e l'impossibilità di poter esprimere determinate idee in situazioni che una democrazia dovrebbe consentire invece di poter fare.

La politica può e deve dare l'esempio. Quindi, oggi è una giornata importante, in cui raccogliamo con grande attenzione gli interventi che sono stati fatti, consapevoli e speranzosi che si possano un po' attenuare i toni anche tra di noi tante volte. Qualcuno dice che faccio troppo il democristiano quando dico queste cose, ma in realtà è un invito alla mitezza, nel senso che ci si può confrontare anche duramente, anche portando avanti le proprie idee con passione e determinazione, ma sempre nel rispetto delle idee degli altri. Questo per noi è importante. Quindi, l'auspicio è che si vada in questa direzione, altrimenti simili episodi aumenteranno sempre di più e anche la nostra democrazia, la nostra libera espressione, il fare politica e il ruolo della politica rischiano di diventare sempre più difficili, sempre più complicati. Si rischia che le libertà personali non siano tutelate, così come i diritti di tutti i cittadini, soprattutto quando si deve dare l'esempio. Questo per non parlare di quello che succede sui *social*, su Internet e in tante altre situazioni.

Intanto rivolgo un ringraziamento ai senatori e colgo l'occasione per esprimere nuovamente solidarietà e vicinanza all'amico Gian Marco Centinaio. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Desidero ringraziarvi tutti per la solidarietà, perché non vi nego che ricevere un proiettile a casa nella propria casella della posta è devastante dal punto di vista personale, ma soprattutto dal punto di vista familiare.

Vi ringrazio quindi non solamente come Gian Marco Centinaio e come Vice Presidente del Senato o persona che fa politica, ma anche a nome della mia famiglia, perché sono state ore abbastanza importanti. *(Applausi).* Lo dico molto onestamente.

Avevo anche pensato oggi di non presiedere l'Aula perché non sarò prestante come altre volte, non essendo molto in bolla, come si dice in alcuni casi. Vi chiedo scusa se non sarò efficiente o efficace nella mia azione di Presidenza. Vi chiedo in anticipo scusa se magari oggi farò qualche errore. Grazie anche per ciò che mi avete scritto nelle scorse ore. *(Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1005, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Salvitti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SALVITTI, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto

superbonus per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2003, è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce inoltre ai cittadini con reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento entro il 31 dicembre 2023, uno specifico contributo.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta attraverso la cessione del credito e dello sconto in fattura dell'agevolazione fiscale anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici alle zone sismiche 1, 2 e 3 comprese in piani di recupero di patrimonio edilizio o riqualificazione urbana per le quali non sia stato richiesto prima del 30 dicembre 2023 il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscano della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. Le norme in esame restringono dal 30 dicembre 2023 l'ambito oggettivo dell'agevolazione. Essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che, per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti debbano essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante.

Viene poi chiarito che il corrispettivo dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolativi di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche in alcune specifiche ipotesi. Inoltre lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo, ove necessario, ove non sia prevista, ove siano iniziati i lavori oppure nel caso in cui lavori non siano ancora iniziati e sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, siamo impegnati nella discussione generale di uno dei provvedimenti più controversi e politicamente rilevanti dall'avvio della legislatura. È una misura, quella del superbonus, che coinvolge allo stesso tempo le politiche energetiche, le politiche fiscali, gli incentivi all'occupazione, il sostegno allo sviluppo e la transizione ecologica del Paese, oltre alla vita di famiglie e imprese. È un provvedimento che riguarda i *bonus* edilizi, ma, che rispetto alle valutazioni e alle conseguenti determinazioni che sta compiendo il Governo, svela le linee di indirizzo che animano la maggioranza e le forze politiche che la sostengono. Prima di entrare nel merito delle questioni di dettaglio, dobbiamo assumere come presupposto imprescindibile una premessa, un punto di chiarezza che ci possa accompagnare con cognizione di causa nel corso di tutta la nostra discussione e poi, nei mesi a seguire, sul dibattito che non si fermerà al voto di oggi. Dobbiamo dire, con chiarezza e senza tema di smentita, che sulla vicenda del superbonus da parte del Governo è stata messa in campo la più grande operazione di propaganda degli ultimi decenni; una narrazione demolitoria verso questa misura, dapprima propagandata per ragioni ideologiche ed elettorali contro le forze politiche e i Governi che l'hanno sostenuta; poi via via evoluta in una narrazione giustificatoria, in un alibi, in sostanza, che ha trasformato i *bonus* edilizi nell'origine di tutti i mali per la finanza pubblica e, dunque, per giustificare una manovra finanziaria assolutamente inadeguata.

Addirittura, la Presidente del Consiglio, dopo svariati improvvisi interventi sul tema di autorevoli

esponenti del Governo, è arrivata a definire il superbonus, testualmente, «il più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori». Sono parole che, oltre a segnalare come la virtù della continenza verbale evidentemente non appartenga alla Presidente del Consiglio - ma questo l'avevamo capito - ponendo in tutta la sua evidenza il furore ideologico che ha accompagnato e accompagna la narrazione su questi temi; un furore che non ha consentito all'onorevole Meloni di capire come, con quelle parole, in un colpo solo, ha offeso imprenditori onesti, artigiani laboriosi, professionisti capaci e proprietari di immobili che sul superbonus stanno patendo difficoltà profonde e danni irreversibili. (*Applausi*).

La vera truffa, a voler evocare le improprie parole utilizzate dal Capo del Governo, sta piuttosto nella circostanza che il Governo stesso non rispetta gli accordi con i cittadini, rompendo un patto di fiducia che è alla base della credibilità delle istituzioni, della democrazia e della stessa economia. La verità è che sulla vicenda dei *bonus* edilizi si rischia, una volta di più, di incrinare il già fragile rapporto tra cittadini contribuenti e lo Stato. Se fai un patto con il Paese attraverso una legge che riconosce aiuti fiscali, non puoi in corso d'opera cambiare per ben 22 volte le norme e in ultimo cancellare quel patto, lasciando le persone fuori di casa e le imprese coperte di debiti.

Allora, di fronte a tutto questo, per poter discutere con cognizione di causa del tema, servono chiarezza e verità. Punto primo: l'impatto economico complessivo del superbonus 110 per cento sull'economia nazionale, secondo vari studi, è pari a 195 miliardi di euro, dei quali con effetto diretto pari a quasi 88 miliardi, con effetti indiretti per 40 miliardi e 67,8 di indotto. Il confronto tra il 2022, anno di entrata a regime della misura, e il 2019 fa registrare un incremento di quasi il 40 per cento degli investimenti in edilizia, trainando la crescita del PIL nel 2021 e nel 2022, con l'aumento della domanda interna e con un conseguente contenimento del rapporto debito-PIL.

Punto secondo: è una totale falsità che di questi bonus abbia approfittato solo una platea di redditi medio-alti per ammodernare la propria villetta. E questo non lo diciamo noi o lo dice l'opposizione, ma è l'Ufficio parlamentare di bilancio ad avere accertato che, a differenza del precedente regime di agevolazioni edilizie ed ecobonus, di cui hanno beneficiato maggiormente i contribuenti con un patrimonio immobiliare e un reddito alto, che, disponendo di liquidità e di capacità fiscali sufficienti, potevano effettivamente scomputare le detrazioni dal debito d'imposta, con il superbonus 110 lo sconto in fattura e la possibilità di cedere il credito - cito ancora - consentono di superare i problemi che limitano la possibilità di fruire dell'agevolazione a quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione. È un evidente aiuto, dunque, agli incapienti fiscali.

Punto terzo: in merito alle entrate per le casse dello Stato, come è noto, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha effettuato un'elaborazione con riferimento a una stima di circa 1,3 milioni di unità abitative. A fronte di una spesa agevolata di 57 miliardi, risultano entrate dirette nel bilancio dello Stato per i lavori effettuati pari a quasi 26 miliardi, ovvero il 47 per cento della spesa complessiva, derivate dai redditi Irpef per operai e professionisti, nonché dall'IVA su prodotti e forniture.

A tali effetti diretti vanno poi aggiunti quelli indiretti, come ad esempio l'incremento di produzione per forniture e materiali, che consentono un aumento delle entrate per lo Stato tale da arrivare a un complessivo 75 per cento.

Si aggiunga ancora che, per effetto del superbonus, si è registrata un'emersione di circa 150.000 lavoratori del mondo dell'edilizia che prima non erano conosciuti, con un'evidente aumento delle entrate da recupero dell'evasione. E non è l'unico recupero del sommerso: non si tiene infatti in debito conto quanto la manovra del superbonus abbia consentito di recuperare nell'ambito del patrimonio edilizio privato (un ampio numero di immobili fino a ieri del tutto invisibile). Penso a quante abitazioni, a seguito delle opere di adeguamento energetico e sismico, saranno finalmente censite, accatastate e computate nei ruoli fiscali degli enti locali, generando gettito sulla fiscalità locale, prima evaso, che si aggiunge alle percentuali già accennate.

Punto quarto: le tanto sbandierate truffe non hanno riguardato se non in percentuali minime il superbonus, ma hanno perlopiù riguardato altri *bonus*, soprattutto nella fase in cui le asseverazioni dei progettisti non erano previste quale presupposto di regolarità e utilizzabilità per le detrazioni.

In particolare, ci possiamo riferire al *bonus* facciate: basti pensare che solo il 3 per cento dei crediti utilizzati nelle frodi è riferibile al superbonus al 110 per cento, mentre l'80 per cento riguarda il *bonus* facciate o l'ecobonus. I dati ci dicono dunque un'altra verità, quella autentica, su una misura che il Governo ha provato a infangare davanti all'opinione pubblica.

Tutti questi dati che ci parlano di una misura positiva per il Paese sono tuttavia sufficienti a dire che andava mantenuta com'era? Per noi no. Su questo condividiamo l'osservazione che la misura avrebbe avuto e avrebbe bisogno di correttivi e migliorie; di una maggiore attenzione al controllo dei prezzi; di un miglior sistema di controlli e asseverazioni; di maggiore attenzione per le fasce più deboli; di un sistema sostenibile di monetizzazione del credito per le imprese che hanno concesso lo sconto in fattura e di garanzie su un maggiore aumento del salto delle classi energetiche generali: tutti correttivi che avrebbero potuto essere introdotti senza sconvolgere le misure di agevolazione e l'intera filiera delle costruzioni.

Il decreto-legge oggi in discussione non risolve il problema sul campo, ma si limita a introdurre una specie di sanatoria per coloro che non sono riusciti a completare i lavori, abdicando rispetto alle concrete soluzioni che sarebbero state necessarie; una sanatoria peraltro ulteriormente discriminatoria rispetto ai tanti che nel corso degli ultimi mesi hanno compiuto enormi sforzi tecnici ed economici per chiudere i cantieri, rispetto a chi invece non ha contratto debiti e oggi trova la via d'uscita della sanatoria. Per non parlare del contributo previsto al comma 2 dell'articolo 1, strumento sostenuto da risorse pari a 16 milioni disponibili, in grado di far fronte appena a qualche centinaia di unità immobiliari, mentre la vicenda riguarda centinaia di migliaia di immobili in tutto il Paese. Vi è poi un contributo, cioè un sostegno economico a sportello (tale per cui chi arriva prima lo prende), che rifonde pagamenti preventivamente anticipati dai proprietari, che inoltre non devono superare un ISEE di 15.000 euro per rientrare tra i beneficiari della misura.

Insomma, è un vero e proprio pasticcio. Per vostra responsabilità, nelle prossime settimane saremo spettatori di gravi contenziosi e fallimenti di molte imprese. Avrete la responsabilità di spiegare loro - tanti dei quali sono vostri sostenitori ed elettori - che avete preferito la propaganda delle truffe alla politica della riconoscenza per i tanti sacrifici che hanno fatto in questi mesi con i crediti incagliati. *(Applausi)*.

Sarete costretti a spiegargli che cedere un credito alla metà del valore è colpa loro e delle truffe che hanno compiuto, mentre la grande colpa è di un Governo che ha incentivato e incoraggiato queste manovre speculative, ignorando le richieste di aiuto e scartando senza motivo la possibilità di una breve proroga, ovvero al minimo sindacale di un documento di stato di avanzamento dei lavori (SAL) straordinario, che avrebbe quantomeno limitato i danni.

Il Governo della destra su questo provvedimento ha voluto compiere un capolavoro: con un sol colpo, dichiararsi contro la transizione ecologica ed energetica, contro gli imprenditori dell'edilizia e contro le famiglie che, dopo tanti sacrifici per costruire o comprare una casa, oggi non sanno come uscirne.

Che fine hanno fatto il centrodestra a difesa della famiglia, i moderati fautori dello *slogan* «la casa è sacra» e del sostegno alle imprese? Come a noi anche a voi hanno chiesto un incontro i rappresentanti della filiera delle costruzioni. Noi li abbiamo incontrati, abbiamo ascoltato l'ANCE che è l'associazione dei costruttori, Confindustria, non un'organizzazione sindacale di base. Noi li abbiamo ascoltati, voi non li avete ascoltati. Avete perso su questo e su tante altre vicende la cultura di governo e alla fine vi siete persi.

I danni sui *bonus* edilizi, frutto delle vostre scelte, delle vostre omissioni, saranno gravi e ne porterete la responsabilità per anni, mentre invece dovevamo studiare insieme una misura strutturale, coinvolgendo l'Europa, magari un *next generation house*, una grande opera di infrastruttura europea per le case, che sono peraltro la principale causa di incremento del caos climatico e invece non l'abbiamo fatto. Saremo qui a ricordarvelo insieme ai tanti che saranno vittime delle vostre scelte, che voi state abbandonando e al fianco dei quali noi invece vogliamo restare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con questo provvedimento, recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali in edilizia, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra

cogliamo l'occasione per sottolineare con forza quanto sia importante introdurre e mantenere nel nostro ordinamento strumenti economici che consentano di generare per le famiglie e le imprese un concreto risparmio energetico ed economico; opportunità che purtroppo il Governo Meloni non vuole cogliere quando si tratta di contrastare efficacemente gli effetti distruttivi del cambiamento climatico.

In questa direzione si era mosso il tanto criticato superbonus, misura introdotta nel 2020 con il cosiddetto decreto rilancio, oggi al centro di una irresponsabile campagna politica di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Questo Governo ha infatti deciso di perseguire la solita vecchia logica politica demolitoria, impegnandosi di fatto a smantellare per intero un efficace meccanismo di agevolazione fiscale che, al netto delle sue criticità economiche, ha comunque portato al Paese innumerevoli ricadute positive in termini ambientali, sociali e di risparmio sui costi energetici in bolletta. Ha voluto ignorare l'obiettivo principale dell'agevolazione in esame, e cioè quello di ridurre i costi ambientali ed economici connessi al consumo dell'energia, provvedendo, secondo una logica tutta italiana del fare e disfare, a distruggere di notte ciò che si era fatto di giorno, senza considerare gli effetti migliorativi che questa misura ha portato al nostro Paese: effetti concreti che, in mancanza di una politica innovativa e lungimirante di questo Governo, siamo costretti a spazzare via in una logica compulsiva, senza nemmeno avere la possibilità di valutare nel dettaglio come modificare e migliorare legislativamente in corso d'opera questo importante strumento di sgravio fiscale.

Ci sono stati benefici ambientali in termini di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, risparmi economici maturati in bolletta dagli utenti finali, la creazione di nuovi posti di lavoro. Questi sono solo alcuni degli aspetti positivi che non possono e non devono essere trascurati quando parliamo della misura del superbonus 110.

Analizzando gli impatti economici e sociali generati dal cosiddetto superbonus, è evidente come l'aumento del numero e del valore degli investimenti a questi connessi non solo abbia contribuito a una crescita esponenziale del dato occupazionale nel breve periodo, ma abbia anche generato - come confermato anche da Bankitalia - un risparmio consistente sui costi energetici per gli utenti finali; una riduzione della dipendenza energetica dall'estero - non dimentichiamolo - una riqualificazione degli edifici e, più in generale, un deciso avanzamento nel processo di transizione ecologica.

Questo Governo fatica a comprendere che i benefici generati dal cosiddetto superbonus sono molteplici e interconnessi tra loro. La portata trasversale di questo incentivo ha una valenza di sistema importantissima. A livello occupazionale, per esempio, l'ANCE stima, per ogni miliardo di euro di spesa aggiuntiva nel comparto delle costruzioni, un aumento di circa 16.000 occupati. Tutto ciò senza tralasciare la riduzione dei costi della bolletta elettrica - come ho già detto - e il conseguente abbattimento delle emissioni climalteranti: obiettivo europeo che dobbiamo trarre al più presto non solo per rispettare gli impegni presi a livello internazionale ed europeo, ma anche per salvaguardare la nostra salute, la nostra vita e il nostro pianeta.

È di questi giorni la notizia che vede Milano, per la sua qualità dell'aria, come una delle città più inquinate al mondo. Da tempo, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stiamo denunciando l'aria pessima della Pianura Padana, classificata dall'Agenzia europea dell'ambiente tra le zone più inquinate d'Europa. Al di là di qualsiasi *ranking*, ormai ce ne stiamo rendendo conto di persona di quanto pessima sia l'aria in tutto il Nord Italia.

La cappa visibile delle ultime settimane sulla Pianura Padana la stiamo vedendo e respirando tutti. È lì a testimoniare quanto poco si stia facendo per contrastare l'inquinamento atmosferico, causa di patologie a polmoni, cuore e occhi; gli stessi occhi che in Italia non volete aprire per riconoscere anche le difficoltà in cui si trova il Sistema sanitario nazionale, costretto ad affrontare gli enormi costi causati dall'aumento di queste malattie.

È una situazione grave e preoccupante, che ci pone seri dubbi in merito alla vivibilità di intere città della nostra penisola, ormai inghiottite dallo smog e strozzate dalle polveri sottili, principale causa delle morti premature per inquinamento atmosferico: circa 60.000 ogni anno. Di questo passo dove arriveremo?

Sulla base dei dati registrati oggi in Pianura Padana, da sempre uno dei luoghi più inquinati del Paese, attualmente sono sconsigliate attività all'aperto, si dovrebbero tenere le finestre chiuse e bisognerebbe

indossare la mascherina per gli spostamenti esterni. La mascherina, uno dei simboli dell'emergenza pandemica, potrebbe diventare un nostro quotidiano strumento di protezione, così come accade nelle megalopoli orientali.

Bell'esempio che stiamo imitando. Sono questi il presente e il futuro che vogliamo avere? Lo chiedo a questo Governo che, sordo e cieco rispetto a tali problemi, continua a snobbarli e ignorare le emergenze, cavalcando in modo irresponsabile la logica politica dell'interesse e della ricompensa elettorale a breve termine.

Inoltre, il Governo sta di fatto sanando situazioni di abusi edilizi, continuando a ragionare e ad agire secondo una logica di un mondo che non esiste più, mostrandosi restio nell'attuare quelle politiche di adattamento e di mitigazione del cambiamento climatico, che riducono efficacemente i consumi energetici e contribuiscono ad abbattere gli impatti ambientali a partire dal primo mattone che si posa in una costruzione.

Com'è possibile non aver capito che oggi non ci possiamo più permettere di costruire senza prevedere il rispetto di criteri minimi ambientali obbligatori, che possano salvaguardare e garantire un minore impatto ambientale di tutti gli edifici? Ad oggi dobbiamo prendere atto che il problema dell'abusivismo edilizio ha portato, in molti casi, a veri e propri disastri. Interi ecosistemi ambientali e ricchi di biodiversità sono stati devastati al cospetto di scheletri di cemento fatiscenti, mostri edilizi orripilanti. È inaccettabile andare sempre alla ricerca di qualche capro espiatorio e non cogliere l'opportunità di una discussione costruttiva.

All'interno della stessa maggioranza, nel surreale dibattito svoltosi alla Camera su questo provvedimento, c'è chi ha compreso le problematiche in essere e la necessità di un cambio di passo nel comparto dell'edilizia e chi, invece, non ha manifestato alcun interesse a tutelare i diritti di persone, imprese e ambiente. Tant'è che anche qui sono stati presentati alcuni emendamenti contraddittori da parte delle forze politiche della maggioranza.

Garantire il rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, richiede un comportamento maggiormente responsabile, più coraggioso e innovativo, che purtroppo manca al Governo Meloni e manca a questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

[TREVISI](#) (M5S). Signor Presidente, con questo provvedimento poniamo fine, purtroppo, al superbonus. Quindi, viene meno un'altra promessa che avevate fatto in campagna elettorale, quando il presidente Meloni tuonava che eravate pronti, prontissimi a difendere i diritti delle imprese edili, dei lavoratori dell'edilizia; pronti ad aiutare le imprese con i crediti incagliati. La Lega e Salvini dichiaravano che il superbonus aveva fatto crescere enormemente l'edilizia. Forza Italia voleva estendere il superbonus in tutti i settori.

Quindi, presidente Meloni, la vera truffa non è il superbonus. La vera truffa è quello che avete promesso in campagna elettorale nell'autunno del 2022, perché questa è l'ennesima promessa che avete fatto agli italiani e vi siete rimangiati. Voi avete parlato chiaro alle imprese edili.

Avete fatto delle promesse ben chiare e oggi attaccate le stesse imprese edili, che si vedono appunto ingannate dalle vostre promesse. Riconoscete almeno il fatto e cercate di rivedere quello che avete detto in campagna elettorale, dove avete promesso di tutto e di più. Quella è la grande truffa che avete fatto a questo Stato e ai cittadini italiani.

Il superbonus è una misura che ha avuto una rilevanza enorme nel nostro Paese; una misura pensata e attuata da luglio 2020, in piena pandemia, quando l'economia italiana era praticamente ferma. I continui *lockdown* avevano creato uno stop di tutte le attività imprenditoriali e quindi serviva qualcosa, un po' come quando un paziente ha un infarto. Il superbonus è stato come un elettroshock, che ha permesso al paziente, ormai morto - l'economia italiana infatti era morta - di risollevarsi e di crescere con due cifre, con una crescita in un biennio del più 10 per cento. Quindi il superbonus ha svolto la sua funzione; era la misura che serviva a un settore trainante come l'edilizia, un settore che fa lavorare tantissime persone e che include almeno venti indotti, dalla ceramica all'idraulica, a tantissime altre attività che vengono svolte nel nostro Paese.

Il superbonus ha avuto una tale funzione e il Governo Conte ha pensato questa misura proprio per

diciotto mesi, dal luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Considerate che il Governo Conte è caduto il 26 gennaio 2021; quindi, nell'ambito di questi diciotto mesi, il superbonus è stato governato dal Governo Conte solo per sette mesi. In questi diciotto mesi previsti dalla legge scritta dal Governo Conte il costo stimato è stato di 16 miliardi; a dicembre 2021 il costo del superbonus era di 16 miliardi. Quindi, colleghi, non potete imputare al Governo Conte i costi di questa manovra. Dal momento in cui il Governo Conte è caduto ad oggi, il superbonus ha subito ben 33 modifiche. (*Applausi*). Quindi, è un'altra legge: è stata trasformata dal Governo Draghi, che di edilizia non ne sapeva nulla, ma gli interessi delle banche li sapeva fare, perché, incagliando i crediti, le banche non scontavano più al 105, ma scontavano all'85. (*Applausi*). Quindi, il Governo Draghi ha trasferito i profitti dell'edilizia alle banche (extra profitti che voi non avete tassato). Il Governo Draghi di edilizia non ne sapeva nulla e, infatti, ha confuso il superbonus con il bonus facciate, facendo una figura di fama mondiale; li ha fatto capire che non sapeva neanche che cosa fosse il superbonus. Però gli interessi delle banche li ha ben tutelati, a danno di quelli dell'edilizia.

Si è verificata un'altra cosa. Non prendo le stime che parlano di 80-90 fino al 600 per cento di ritorno economico. Ho preso la stima peggiore che esiste, quella dell'ordine dei commercialisti, secondo cui il 43 per cento di quanto speso nel superbonus ritorna il primo anno (questa è la stima peggiore). Quindi, se è vero che è costato nella sua vita 100 miliardi, la stima peggiore ci dice che almeno 43 miliardi sono rientrati nel 2022, quando governava Draghi. Dove sono finiti i 43 miliardi? (*Applausi*). Si sono spesi quasi 100 miliardi per combattere la crisi energetica causata dalle guerre. I soldi del superbonus li avete spesi. Questi sono i dati del bilancio. (*Applausi*). Si è pagata la crisi energetica, tagliando i costi delle bollette, e questa misura è costata oltre 50 miliardi; avete preso i soldi del superbonus per pagare la crisi energetica causata dalle guerre. Gli incassi del superbonus, invece di destinarli alle imprese che hanno operato onestamente, li avete spesi per altri motivi.

Questo è ciò che è successo. Quindi c'è un superbonus del Governo Conte che è costato 16 miliardi, un superbonus del Governo Draghi che è costato circa 40 miliardi, i cui incassi sono stati poi utilizzati per la crisi energetica, e poi c'è un superbonus - voi governate da oltre un anno e mezzo - gestito malissimo da questo Governo, perché non è stato capace di creare una misura di lungo raggio.

È vero, infatti, che il superbonus al 110 per cento serviva in quella fase di pandemia, ma è pur vero che serviva una misura di medio-lungo periodo. Dopo l'elettroshock causato dalla pandemia e risolto dal superbonus, serviva una politica di medio-lungo periodo per consentire di raggiungere quegli obiettivi che l'Unione europea ci ha chiesto, ma voi non siete stati capaci di farlo. (*Applausi*). Era fondamentale, dai primi mesi di questo Governo, lasciare il 100 per cento per chi non ha nulla, per chi non è in grado di restaurare la propria casa, perché non hai i soldi per farlo, e prevedere un *décalage* per chi ha la possibilità di farlo grazie a dei redditi più consistenti. Dovevate fare questo un anno e mezzo fa, perché non l'avete fatto? (*Applausi*). Ora vi lamentate che il superbonus incide sul bilancio: perché quando siete arrivati non avete fatto una misura di *décalage*?

Noi abbiamo finito di governare il 26 gennaio 2021, ultimo giorno del Governo Conte. Sono passati oltre tre anni e in questo lasso di tempo quella misura così forte, che ha fatto risollevare la nostra economia, andava resa strutturale, trasformandola in una misura di medio-lungo periodo. Invece avete arricchito le banche, trasferendo loro gli extraprofitti; avete utilizzato i soldi del superbonus per combattere la crisi energetica e avete ingannato le imprese edilizie, a cui avevate promesso di mantenere il superbonus.

Pertanto il vero fallimento è vostro, della vostra politica che non è capace di fare nulla. Siete capaci solo di criticare e di trovare scuse per dire che non state riuscendo a mantenere le promesse che avete fatto in campagna elettorale. Adesso è caduta l'ultima scusa, non ne avete più; da un anno e mezzo fa fino ad oggi avete detto che non avete varato le misure che volevate fare perché il superbonus è costato troppo; oggi il superbonus non c'è più, quindi domani cosa racconterete ai vostri elettori? Siete stati solo capaci di criticare quello che è stato fatto dai Governi precedenti, ma qual è la vostra visione? Quali sono le vostre misure? Cosa volete fare per far crescere l'economia di questo Paese? Basta con questi piagnistei, iniziate a dirci voi cosa siete in grado di fare.

Noi lo abbiamo detto. In fase di pandemia abbiamo fatto crescere l'economia e abbiamo portato oltre

200 miliardi del PNRR, di cui vi state vantando. Dei risultati concreti, pertanto, ci sono stati. Cosa state facendo voi? È bravo il governatore Draghi a dire in Europa che serve una politica comune; io su questo sono d'accordo, perché gli obiettivi che l'Unione europea ci dà sono ambiziosi: abbiamo bisogno di risanare le nostre case. Avete visto l'inquinamento nella Pianura padana. La stessa Unione europea, però, deve essere disponibile a creare un debito comune per raggiungere quegli obiettivi: se gli obiettivi dell'Unione europea sono ambiziosi, non si possono raggiungere con i tagli di bilancio. Bisogna investire su tecnologie altamente efficienti che portano energia pulita, le stesse che incentivava il superbonus, che è stata una misura importantissima per il nostro Paese, ma che è stata rovinata da 33 modifiche e dal fatto che non siete stati capaci di trasformare una misura straordinaria in una misura strutturale di lungo periodo. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Ettore Majorana» di Avezzano, in provincia dell'Aquila, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1005 (ore 17,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsomarso. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (FDI). Signor Presidente, esprimo anche io la mia massima solidarietà a lei, alla sua famiglia e ai suoi cari in un momento grave, per cui diventa anche difficile, perché ci sono sempre giornate, momenti storici in questo Paese.

In queste settimane non sono intervenuto, ma proprio l'altro giorno il capogruppo Malan mi ha detto di intervenire sul superbonus. Mi sembrava talmente banale farlo; credevo che sulla riforma di tre articoli ci fosse poco da dire. Tuttavia, ho ascoltato anche oggi gli interventi svolti e voglio ricordare ai colleghi senatori - e ringrazio anche il Governo, in particolare il ministro Ciriani - che abbiamo una grande responsabilità: siamo duecento senatori che rappresentano 60 milioni di italiani e su tanti provvedimenti, in un Paese che ha conosciuto il tempo del Rinascimento e del Risorgimento, bisogna essere sempre molto responsabili.

Che cosa è il superbonus? Ci ascoltano anche delle scolaresche - credo siano delle scuole superiori, guardandoli in tribuna - che hanno ovviamente una tecnicità minore di noi. Noi siamo senatori, quindi legislatori e rappresentiamo un potere importante di questo Paese. È ovvio che su questi provvedimenti - valeva per il Governo Conte e per gli altri Governi, e vale oggi per il primo ministro Meloni - c'è tutto un lavoro di confronto e tecnico rispetto al quale la politica, votando, assume la responsabilità dei provvedimenti. Ogni provvedimento ha una sua epoca storica. Per quanto riguarda le spese fiscali, i *bonus* e quant'altro, c'è una visione sostanzialmente differente. Quando sono arrivato in Parlamento e ho iniziato a lavorare in Commissione finanze, immaginavo che avessimo circa 300-350 spese fiscali, cioè una moneta parallela. Dico agli ultimi che sono intervenuti, con grande rispetto, perché ciascuno di noi rappresenta una umanità che è professionale, familiare ed anche politica e ideale: ci piacerà ricordarvi sempre su quel balcone, con la vostra convinzione di aver abolito la povertà (*Applausi*); quella è l'immagine che avete lasciato e che vi ha restituito il voto popolare. (*Commenti*). Questo lo dico anche rispetto a un certo atteggiamento e mi dispiace farlo, presidente Centinaio, perché oggi avrebbe dovuto essere un dibattito *soft*. Sta a noi la responsabilità.

Circa la minoranza, guardo i colleghi del PD, quelli con cui ho vissuto una vita istituzionale a livello regionale e anche oggi in Parlamento, e penso quanto sia importante che ci sia un contrappeso a delle valutazioni estremamente tecniche su cui un Governo politico si gioca la faccia. Un Presidente del Consiglio e i Ministri fanno delle scelte e non c'è bisogno del Bignami di Keynes per spiegare e comprendere che se si mettono in campo 150 miliardi, ne vengono restituiti in tassazione, in termini di PIL, altrettanti. Ci sono stati momenti storici anche gravi: ricordo la guerra in Ucraina e tutti gli altri momenti che questo Governo ha dovuto condividere con il lascito ricevuto.

Voglio fare un passaggio sui toni del nostro collega del PD e sul richiamo alla responsabilità. I fantocci per strada, la divisione ideologica, hanno portato in tanti anni a un'Italia che non ci piaceva. Mi riferisco anche al racconto di alcuni giornalisti. Ho visto tante volte facce di politici - grazie a Dio, ci sono stati quelli di centro, di destra e di sinistra - e i faccioni sui giornali, nella stagione che ha

portato quelli di uno vale uno - che tutti insieme non valevano nulla - ad abolire quasi il Parlamento. Tutti sapete quanta difficoltà c'era a lavorare in Commissione, perché nel loro racconto c'era un'Italia che non funzionava e che dava non il meglio di sé; avevano raccontato - ricordiamo l'immagine della foto - che avevano abolito la povertà. Ricordo anche il movimento delle sardine. Tutto questo ha comportato una non rappresentatività. (*Commenti*). Questo è quanto voglio dire intervenendo, a proposito tra l'altro del trentesimo intervento di manutenzione: almeno abbiate l'intelligenza, non dico il coraggio, di comprendere. Inoltre, l'ANCE o l'ascoltate sempre oppure non l'ascoltate; non ascoltatela a pezzi. È normale che ci sia un grido d'allarme anche dei commercialisti. È dovuta intervenire una trentesima manutenzione per mettere in salvaguardia i redditi delle famiglie fino a 15.000 euro: mi riferisco ai tre articoli che l'eccelso relatore Salvitti ha esposto. Si tratta di tre articoli che vanno a mantenere un'opera che non ha funzionato e che nasce male. Si poteva partire dall'intervenire, ad esempio, sui tanti Comuni colpiti dallo spopolamento, sugli alloggi popolari, si poteva immaginare un *décalage* di 100-90-70 per cento per i redditi.

Ho sentito anche banalizzare e mi riferisco all'intervento del collega del PD, che ha dichiarato che abbiamo fatto propaganda. Adesso elencherò tutti gli insulti.

Ripeto, tutto questo a noi costa in quest'Aula e, soprattutto, fuori da essa, dove la politica purtroppo ormai parla per *slogan* ed è normale che si debba provare a riassumere un intervento; che sia sulla povertà o sul *welfare*. Si parla per *slogan*. Lo faremo oggi e in tutte le piazze del Mezzogiorno. Per quanto riguarda la riforma del Titolo V, è imbarazzante ad esempio che sull'autonomia differenziata si parli in termini di *slogan*, di secessione dei ricchi. (*Applausi*). Vi faccio questo esempio per trasferirvi quanto è complessa la nostra funzione e quanto le due visioni siano oggettivamente diverse. Noi rivendichiamo la nostra. Chi è seduto qui, chi ha sudato sette proverbiali camicie (si parla di professionisti, di consiglieri comunali e poi i consiglieri regionali), la forza politica che ha atteso cinquanta anni per andare al Governo, sappiate bene che l'avverbio migliore che utilizzerà non sarà gratuitamente, ma sarà responsabilmente. (*Applausi*). Questa è la differenza sostanziale quando si guarda al proprio popolo, alla Nazione e si cerca di mettere in campo gli strumenti che sono sempre tutti perfettabili.

Ho ascoltato il ragionamento sugli interventi che questa nostra Nazione attende. Abbiamo avuto diverse Repubbliche. Voi siete il concepimento giusto e legittimo, nessuno lo mette in discussione perché amiamo la democrazia, così come amiamo quell'importante consenso che ha portato questa maggioranza con la sua sensibilità oggi a governare il nostro Paese; siete il prodotto di una Nazione e quindi di tanti Governi tecnici (dai fondi internazionali, da quell'Europa, che ovviamente noi agognavamo come Europa dei popoli e che non ci piace perché oggi vogliamo cambiare). Ecco, questa è la sintesi del dibattito oggi in Parlamento.

Un provvedimento che non avete nemmeno l'intelligenza - ribadisco - non il coraggio, di stabilire che non ha funzionato, ma che aveva i migliori presupposti. È riuscito a intervenire sul 4 per cento degli immobili degli italiani, sui redditi medio alti degli italiani e ha perfino portato a sistemare (anche se poi bisogna capire quanto è stato sistemato all'interno e non soltanto facciate e altro) circa 300 ville e cinque castelli. Se non si ha il senso della misura sul risultato di questo provvedimento, fatto con tutta la buona fede possibile, se non valeva nulla Conte, magari non valevano molto i tecnici che hanno suggerito questo provvedimento, che ha necessità del trentesimo intervento di mancato funzionamento. È ovvio che Draghi poi e il primo Governo Meloni più avanti sono dovuti intervenire con proroghe e aggiustamenti che andavano a sanare limiti e disfunzioni. È una di quelle politiche keynesiane che Paperino si sarebbe fatto quattro risate. (*Applausi*).

Sembra che Cassese piaccia sempre meno alla sinistra perché dice che i LEP vanno fatti. Questo Governo sta provando - e vorrebbe farlo in un confronto con la minoranza perché noi crediamo ci sarà un tempo che magari gli italiani vogliono provare un'altra visione e un altro Governo - a costruire riforme di medio lungo periodo. Per tale ragione il provvedimento al nostro esame non si legge soltanto nell'intervento di andare a mitigare un danno; doveva valere 20 miliardi all'anno ed è arrivato a 60-70 miliardi, con un buco che ha fatto saltare le politiche di bilancio per questo Stato per tanti anni a venire. Bene quindi che ci sia adesso il PNRR e che ci siano gli altri investimenti. Si sta realizzando

in questo momento - e su questo ci piacerebbe avere un confronto - in contemporanea la riforma orizzontale e verticale dello Stato, le autonomie, il premierato, l'autonomia differenziata, la riforma della giustizia. Proviamo ad elevare il dibattito, anche rispetto all'utilizzo delle parole. Nulla accade per caso: le lettere, i proiettili, i fantocci che vengono accesi per strada, derive di indirizzo, operazioni di propaganda, furore ideologico, incontinenza verbale. Ci mancava, collega Fina, che dicesse anche «stronza» alla presidente Meloni e avremmo capito perché... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Collega, le chiedo di utilizzare un vocabolario consono all'Aula e chiedo ai colleghi di lasciarlo intervenire. Chiedo al collega di tenere un vocabolario adeguato all'Aula e soprattutto di rivolgersi alla Presidenza.

ORSOMARSO *(Fdi)*. Signor Presidente, per il suo tramite mi scuso per il mio fuori onda, ma era per stabilire quanto, come e perché responsabilmente non riescono a dissociarsi dalla vicenda che abbiamo vissuto nel fine settimana, quella di chi di incontinenza verbale, quasi al limite della demenza, sporca le istituzioni e noi in queste istituzioni, più che gratuitamente, vogliamo continuare a starci responsabilmente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SALVITTI, *relatore*. Signor Presidente, la mia non è tanto una replica, quanto proprio un meravigliarmi rispetto a quello che ho che ho ascoltato.

Al di là degli interventi più variegati, l'uno in contrasto con l'altro, la difficoltà reale che si è incontrata affrontando questo argomento è data dalla natura di quello stesso provvedimento, che è vero che nella fase iniziale poteva avere un suo perché, dato dal fatto che c'era la necessità di rilanciare un percorso, ma è un provvedimento nato male, senza alcun tipo di regole, nemmeno quella primaria e naturale, cioè nei confronti della persona che ha usufruito di questi bonus. Già il fatto, concettualmente, che si poteva andare in giro a dire che era possibile ristrutturare le proprie abitazioni gratuitamente lascia ben intendere quello che si voleva ottenere facendo un provvedimento di questo genere, sapendo benissimo quale strascico avrebbe portato dietro.

C'è stata una difficoltà reale che stiamo tentando di gestire nel miglior modo possibile, perché abbiamo un'idea di sviluppo del nostro Paese che va in una direzione completamente diversa rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora. Rispetto a questo mi sembra evidente che ci siano una direzione e un indirizzo completamente diversi. C'è necessità di farlo con il tempo, perché non abbiamo la bacchetta magica, evidentemente, in una fase come questa, ma è logico che l'indirizzo che è stato intrapreso e tutti i parametri economici ci lasciano intendere che siamo sulla strada giusta. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e continueremo a portarla avanti per l'intera legislatura e per la prossima. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SALVITTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Commenti)*.

Aspettiamo il senatore Gasparri. Anullo la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «almeno il».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.23 e 1.25.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «ad operare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.21.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, fino alle parole «equivalente (ISEE)», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.27 e 1.28.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.30.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,16)

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati sull'articolo 1.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, intervengo semplicemente per evidenziare qual è la raccomandazione al Governo che proviene da questo ordine del giorno. Come sapete, gli interventi del superbonus avevano con sé anche l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Sia il risparmio energetico agevolato dalla copertura, dalla coibentazione degli edifici, che ha procurato un risparmio nella richiesta di energia, sia la produzione di energia attraverso i pannelli fotovoltaici hanno portato chiaramente dei vantaggi, che però non vengono contabilizzati.

Quindi, questo ordine del giorno chiede al Governo di attivarsi al fine di individuare e di adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e di gas e alla riduzione delle emissioni di CO2 e ad includere tali risultati nei rapporti di ENEA e degli altri enti nei prossimi anni.

Stiamo parlando di circa tre miliardi. Ora, è chiaro che se vogliamo instaurare un metodo, se vogliamo osservare la situazione, dobbiamo raccogliere i dati e contabilizzarli, altrimenti sarà difficile pianificare la direzione in cui l'Italia vuole andare ai fini del risparmio energetico e della produzione autonoma di energie rinnovabili. Mi fa specie che questo Governo non abbia accolto questo ordine del giorno, perché si tratta semplicemente di trasparenza, di rendicontazione utile alla pianificazione futura. Ma forse questo Governo non sa bene da che parte pianificare.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.4.

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, questo ordine del giorno fa seguito ad un impegno che il Governo aveva assunto, in fase consultiva in Commissione finanze alla Camera, circa la volontà di rimediare con una disciplina organica all'evidente disparità creatasi tra due tipologie di cittadini e di contribuenti: cioè chi, in una fase in cui non era in grado di prevedere questo intervento normativo, aveva optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Come sapete, il decreto che stiamo votando segna una netta demarcazione tra queste due tipologie di cittadini, che avevano un affidamento riguardo al legislatore e agli impegni del Governo.

Ci era sembrato di cogliere un'apertura su questo fronte e quindi riproponiamo questo ordine del giorno, chiedendo un impegno per lo meno a limitare questa disparità, così come ci era sembrato di

colgiere nel lavoro di Commissione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SALVITTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Grazie, Presidente. Anche per il Governo il parere è contrario su tutto il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2.

[SALVITTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.1.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, su questo ordine del giorno, che fa riferimento ad un caso specifico avvenuto a Roma, a Colli Aniene, dove un'intera palazzina è stata distrutta da un evento imprevedibile avverso, come un incendio, mi sembrava di aver colto una disponibilità in Commissione da parte del Governo con una riformulazione, quindi con un invito più tenue, che noi saremmo disposti ad accogliere, se il Governo confermasse in questa sede la stessa disponibilità mostrata in Commissione.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, in effetti c'era un accordo in Commissione per esprimere un parere favorevole su questo ordine del giorno. Il Governo si scusa e per quanto ci riguarda esprime parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Il relatore concorda con il rappresentante del Governo?

[SALVITTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, insiste per la votazione?

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. No, signora Presidente, non insisto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G2.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G2.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G2.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e anche sull'ordine del giorno.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «i commi 2», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.10.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Versace, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, fino alle parole «equivalente (ISEE)», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.14 e 3.15.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dalla senatrice Versace, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Versace, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi all'esame dell'Assemblea c'è un provvedimento che riguarda i cosiddetti *bonus* edilizi. Questa maggioranza non si è mai posta pregiudizialmente contraria a sostenere, anche attraverso lo strumento degli incentivi fiscali, il settore dell'edilizia. Anzi, per noi è stato sempre essenziale sostenere un comparto che è

traino della nostra economia nazionale.

È evidente però che si rendeva necessario porre rimedio agli errori del passato in merito soprattutto ad una sottovalutazione delle coperture economiche di queste misure. Se è vero infatti, come è vero, che con un costo di 140 miliardi abbiamo riqualificato il 4 per cento degli edifici italiani, questo significa che, per riqualificarli tutti, avremmo dovuto spendere 2.500 miliardi di euro, una cifra chiaramente enorme e sproporzionata.

Il superbonus è stato costruito male e, così come è stato concepito, è stato uno strumento insostenibile e iniquo. Forse si sarebbe dovuto riflettere fin dall'inizio su interventi più razionali e selettivi. E invece qual è il messaggio che è passato nella testa dei nostri cittadini? Si poteva ristrutturare gratuitamente la casa, senza magari dedicarsi troppo ai preventivi. È chiaro che è passato un messaggio sbagliato che, anziché sostenere il comparto dell'edilizia, portando ad una spesa fuori controllo, ha finito per danneggiare questo comparto e tutto il mondo dell'artigianato e dell'impresa che a noi stanno particolarmente a cuore.

Questo spreco di denaro pubblico ha fatto delle vittime; *in primis* i proprietari delle case, i nostri cittadini che sono rimasti nel limbo dell'incertezza normativa per tanto, troppo tempo, così come i professionisti, le imprese e il sistema bancario che si è ritrovato ad avere in cassa crediti cosiddetti fasulli.

Va detta però una cosa: se una legge è sbagliata, è giusto non far ricadere sulle spalle di un contribuente le sue conseguenze.

Ecco perché nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato, ad esempio, 20 miliardi per consentire il completamento delle opere a chi è arrivato a un certo punto nell'utilizzo di questo superbonus.

Correggere gli errori del passato: questa è la *ratio* del provvedimento. La riprova sta in un numero: su 140 miliardi di superbonus 12 miliardi sono di frodi certificate. È il segnale che c'era qualcosa che non andava. Ecco perché era necessario modificare in corsa le regole. In un provvedimento precedente, ad esempio, abbiamo messo in sicurezza il terzo settore nel sistema sociosanitario, perché abbiamo previsto che il 110 per cento fosse coperto fino al 2025.

Siamo favorevoli a questo provvedimento perché pone rimedio ad un problema che avrebbe assunto in futuro, se non si fosse intervenuto come stiamo facendo oggi, proporzioni ancora più grandi. Anziché fare la politica degli *slogan* e del *marketing*, abbiamo preferito la politica della concretezza e delle soluzioni fattibili. (*Applausi*).

Noi preferiamo la concretezza, dare risposte concrete ai cittadini, anziché dare illusioni e gettare fumo negli occhi, magari solo per ottenere un *like* sui *social* o qualche consenso in più. (*Applausi*). Questo è lo spirito del decreto-legge che andiamo a votare oggi. Ecco perché annuncio il voto favorevole al provvedimento del Gruppo UDC-Noi Moderati-Coraggio Italia-MAIE. (*Applausi*).

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, dopo circa un anno e mezzo siamo finalmente arrivati, anzi siete arrivati, alla resa dei conti sul superbonus. Per oltre un anno questo Governo ha adottato una tattica attendista, dilatoria, affrontando il tema del superbonus in maniera sempre laterale, cercando di scansarlo e di rinviarlo. In legge di bilancio a dicembre, circa un mese e mezzo fa, siete quasi arrivati a litigare all'interno della maggioranza, perché Forza Italia reclamava la difesa dei patti e degli accordi e il resto del Governo, invece, continuava a negare e rinviare. Questo rinvio alla fine è giunto al termine.

Questa partita sul superbonus va definita e conclusa, come vediamo in questo testo che ci arriva preconfezionato, sul quale il Governo non ha voluto che venisse apportata alcuna modifica, che ha blindato con un secco no a qualsiasi richiesta, anche la più ragionevole, anche quella che non avrebbe comportato aumento di spesa. E questo la dice lunga sull'approccio che questo Governo ha sulle misure rivolte alle famiglie; quelle famiglie che dite di voler aiutare e sostenete di aiutare e che invece gravate con imposizioni continue e con l'aumento delle imposte indirette, che sono la peggiore imposizione possibile in economia, perché sono quelle che colpiscono tutti, indipendentemente dalla fascia di reddito. E lo fate aumentando l'IVA sui prodotti dell'igiene femminile, aumentando l'IVA sul

latte in polvere, aumentando l'IVA sui seggiolini per i bambini e rendendo sempre più difficile l'Opzione donna, riconoscendo un *bonus* mamme soltanto alle donne che hanno più di due figli, perché sotto due figli non si è abbastanza mamme per questo Governo o addirittura non si è abbastanza donne e, quindi, non si dà proprio nulla. (*Applausi*).

Ecco che col *superbonus* la fate completa e scaricate sul peso delle famiglie l'ultimo pezzo di una misura economica nata sicuramente per dare un contributo all'economia, un forte slancio in un momento di grave sofferenza. Ed è nata anche con l'obiettivo di coniugare questo intervento con un altro progetto, una finalità sicuramente elevata, che è quella di efficientare il patrimonio immobiliare italiano e di dare delle risorse per mettere finalmente quello stesso patrimonio immobiliare in condizioni di essere *green*, di fare una transizione energetica e di abbattere le barriere economiche, cioè fare un investimento che non fosse una speculazione immobiliare, perché non lo era.

Non era questo nelle visioni e nelle iniziative, quando venne concepito e venne anche sostenuto dal Governo Draghi, che una tale finalità era intervenuto per portarlo a termine. Invece ovviamente, come purtroppo tante cose in Italia, soprattutto quelle avviate da un Governo che era propenso ad allargare i cordoni della borsa, e tanto poi ci avrebbe pensato qualcun altro a vedere come chiuderli (vedasi il reddito di cittadinanza e tutto ciò che ne è conseguito), poi ha dato distorsioni sul mercato, che però pagano, hanno pagato e continueranno a pagare le persone che si sono fidate (le imprese e le famiglie) in attuazione di un principio giuridico che si chiama legittimo affidamento. Con esso si spiega per quale ragione il cittadino, quando accetta una norma dello Stato, per esempio quando stipula un accordo, sottoscrive un impegno o - come in questo caso - presenta domanda per ottenere un *superbonus*, ha diritto a che quell'accordo lo Stato lo rispetti. Se non si può fidare dello Stato, allora non si può fidare davvero di nessuno, un cittadino.

Il *superbonus* è invece la dimostrazione non soltanto di come il principio del legittimo affidamento sia saltato e sia stato violato, ma anche del fatto che è stato violato sempre e ancora una volta a discapito delle fasce di reddito più in difficoltà (*Applausi*), delle famiglie e anche delle imprese.

Il grande problema del *superbonus* nasce quando il ministro Giorgetti, arrivato in Aula all'inizio di questa legislatura, interrogato proprio sulla vicenda del *superbonus*, che aveva determinato una situazione di stallo nell'edilizia, uno dei settori trainanti dell'economia italiana, sulla domanda a proposito della cessione del credito ha candidamente ammesso che non era un diritto: non è che le imprese avessero diritto alla cessione del credito o le famiglie committenti che avevano dato in appalto a un'impresa i lavori con il *superbonus* avessero diritto a vedere riconosciuto questo credito ceduto all'impresa; era una facoltà. E nel momento in cui si dice che è una facoltà, lo Stato abdica al suo ruolo e non è più garante di un patto tra lo Stato, le famiglie e le imprese, riconducendolo a una dimensione negoziale e privata, a un accordo tra le banche e tra le imprese, che può essere sottoscritto, ma anche rifiutato.

La conclusione la conosciamo tutti: è la famosa definizione di «crediti incagliati» di cui tutti sentiamo parlare sui giornali da oltre un anno. Cosa sono i crediti incagliati? Sono soldi immaginari, sostanzialmente, che teoricamente ci sono, perché le famiglie hanno affidato l'esecuzione dei lavori alle imprese, che si sono impegnate ad eseguirli per un valore che è stato approvato. E questo credito è stato iscritto alle banche: è stato chiesto di trasformarlo in un credito effettivo e le banche si sono rifiutate; non è che il credito non esista più, ma è incagliato. È un'espressione paradossale, come quelle dei film: i soldi dove sono? Sono incagliati. Ma io li ho? No. Li posso spendere? No. Li posso disincagliare? No: paradossalmente, neanche questo si è potuto fare. Perché? I direttori di banca rispondevano: perché aspettiamo una risposta dal Governo, se li possiamo o no restituire, almeno virtualmente, o li dobbiamo tenere incamerati.

Oggi il Governo risponde, finalmente: almeno, esce dall'angolo in cui si era chiuso finora, pensando che forse, senza dare risposte, avrebbe risolto il problema - soluzione che, chiaramente, non porta da nessuna parte - e dà una risposta, che però non ci sta bene e non ci soddisfa. Per esempio, non tiene conto sempre delle esigenze delle famiglie: avevamo chiesto che, almeno per le famiglie, venisse riconosciuta la possibilità di diluire il credito, quando non fossero state capienti, ma comunque si erano impegnate a fare i lavori con il *superbonus* e si sono trovate ferme, bloccate. Questo non

significava che le famiglie non avrebbero restituito le somme, ma significava semplicemente dare più tempo.

Eppure anche in questo caso è stato detto no.

Allo stesso modo, la misura del superbonus 110 per cento viene riconosciuta a chi ha raggiunto una quota di lavori non inferiore al 60 per cento entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il decreto riconosce un contributo soltanto ai cittadini che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro in relazione alle spese sostenute dal primo gennaio fino al 31 ottobre 2024. Cosa vuol dire in parole povere questa misura? Significa che io prendo i crediti che ho maturato nell'esercizio precedente, li riconosco nell'esercizio attuale, ma dico anche che intanto ne puoi usufruire soltanto se sei in una condizione di fascia di reddito bassa, e poi aggiungo che, siccome verosimilmente non ne potrai neanche usufruire, perché non ce la farai a stare in questi parametri, questo vantaggio, che voleva essere una misura per rilanciare l'economia e per aiutare le famiglie, finirà per essere inesigibile. Siamo cioè passati dai crediti incagliati ai crediti inesigibili, di cui le famiglie non potranno più beneficiare, non se ne faranno nulla.

In conclusione, Presidente, che dire del fatto che il contributo viene erogato soltanto per la sanatoria e soltanto fino alla disponibilità dei fondi, cioè soltanto fino alla capienza di 16,4 miliardi. È una misura veramente minima, iniqua, davvero evidentemente insufficiente per poter completare la vicenda del superbonus e per poterla concludere in modo tale da poter dire che si soddisfa l'esigenza, la *ratio* per la quale era nato il superbonus. Invece, quando si mettono misure limitate, cosiddette fino a capienza di disponibilità delle risorse, è come se si dicesse che chi prima arriva meglio alloggia e tutti gli altri non ci interessa che fine fanno.

Per questa ragione, signora Presidente, noi chiaramente su questo provvedimento non possiamo esprimere un voto favorevole e ci asteniamo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, molte cose le ha già dette la mia collega Aurora Florida, per cui cercherò di limitare la durata del mio intervento.

Non si può affrontare l'argomento dei *bonus* edilizi senza pensare che appesi alle nostre decisioni, o alle vostre, ci sono i destini di migliaia di persone coinvolte, delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, che hanno iniziato i lavori e hanno preso degli impegni, che in totale buona fede hanno fatto affidamento sulle misure stabilite e ora vivono il terrore di andare sul lastrico per le vostre scelte. Quindi, si è deciso di porre fine alla misura. Dovere del legislatore è trovare, però, il modo di uscire dalla agevolazione in modo ordinato, senza arrecare danni alle persone perbene. Anche sui dati non c'è stata chiarezza: troppa era l'urgenza di fare apparire questa misura uno spreco, una truffa, uno sbaglio del Governo precedente.

Da maggio 2020 a febbraio 2023 risulta che si sia usufruito di 75 miliardi di detrazioni per il superbonus e che il PIL sia aumentato di circa 40 miliardi l'anno. L'effetto della nuova norma è stato pertanto di circa 40 miliardi l'anno di lavori aggiuntivi, che hanno raddoppiato i volumi economici di crescita del settore costruzioni. Questo è un dato generalizzato che non dico io, ma che riporta l'associazione degli imprenditori, cioè l'ANCE. La norma ha contribuito all'incremento del PIL nazionale per una quota del 2 per cento e, a seconda dei dati di contabilità nazionale, il contributo degli investimenti in costruzioni residenziali alla crescita del PIL nel biennio scorso è stato di due punti percentuali. Metà del contributo sarebbe riferito allo *stock* positivo generato dall'incentivo fiscale. Oltre questo c'è l'indotto, perché poi non si tratta solo di un fatto diretto; sappiamo tutti quanto sia importante l'indotto.

Al di là dei dati, quindi, credo che sarebbe stato doveroso fare un passo indietro dallo scontro ideologico e un passo in avanti per cercare di entrare nel concreto di una discussione che avrà conseguenze economiche, macroeconomiche, sociali e occupazionali, e che già adesso riguarda molte persone in grande difficoltà, in condizioni di fragilità che vivono le scelte che stiamo portando avanti, che state portando avanti, con una profondissima preoccupazione.

Credo che capiti anche a voi di veder arrivare, nella propria posta, centinaia, se non migliaia,

sollecitazioni ad affrontare questo tema, ormai da un anno e mezzo. Sarebbe stato quindi doveroso, ammesso che bisognava uscire, programmare un'uscita in modo graduale dalla misura, che consentisse di agire in modo deciso sull'efficientamento energetico degli edifici.

Sarebbe stato importante immaginare di prorogare la misura per consentire la conclusione dei lavori nei condomini IACP, così da completare il risanamento di un patrimonio edilizio che ben difficilmente potrebbe essere riqualificato in assenza di incentivi. In particolare le residenze popolari sono edifici che presentano il maggior bisogno di interventi per il risparmio energetico. E gli incentivi sono un sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Sarebbe stato doveroso alzare da 15.000 a 25.000 euro il reddito di riferimento per l'erogazione del contributo previsto, per venire incontro a quei cittadini che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà. Sarebbe, infine, stato importante - e ci era sembrato vi fosse una visione sostanzialmente condivisa - intervenire sul territorio dei Campi Flegrei, prevedendo uno speciale sisma bonus per i territori soggetti a fenomeni di bradisismo, che sarebbero quelli dei Campi Flegrei e anche altri.

Si sarebbe dovuto e potuto intervenire per mettere in sicurezza il nostro Paese. Noi continuiamo a dirlo in modo inascoltato e penso che il dissesto idrogeologico del patrimonio del nostro Paese, sottoposto a *stress* a causa non solo della storica presenza di eventi sismici e di vulcani, ma anche dei cambiamenti climatici in atto, sia sotto gli occhi di tutti.

Quale occasione migliore per modificare in meglio, dunque, per intervenire sulla normativa, indirizzare gli interventi davvero necessari per la messa in sicurezza degli edifici, per l'avvicendamento energetico, la ristrutturazione del patrimonio?

Vi invito a leggere l'audizione fatta all'ANCE, che è agli atti della Commissione - quindi, non è qualcosa che dico io - o ciò che ha scritto «Il Sole 24 ore», giornale che rappresenta, sostanzialmente, gli imprenditori del nostro Paese.

Vi siete accaniti ideologicamente contro il discorso del super bonus. In tutti questi mesi - è il sesto intervento al riguardo - avete continuato a mettere delle toppe, che però non hanno risolto il problema dei crediti incagliati e hanno messo in difficoltà molte imprese. Vi sono molti cantieri che non finiranno mai.

Infine, avete fatto una misura che è esattamente diversa e che mette in discussione la stessa impostazione. In sostanza, avete condonato la possibilità di chiudere senza dimostrare che c'è stato l'intervento, dal punto di vista sia della ristrutturazione che del contenimento energetico. Bel risultato!

In sostanza, quelli che si sono comportati in modo corretto vengono penalizzati, mentre quelli che si comporteranno in modo scorretto verranno premiati. Per questa ragione, ovviamente, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro il provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza dell'Associazione nazionale marinai d'Italia di Cecina e a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una rappresentanza dell'Associazione nazionale marinai d'Italia, sezione di Cecina, in provincia di Livorno, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Saluto, inoltre, a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Amerigo Vespucci» di Gallipoli, in provincia di Lecce, e i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico e tecnologico «Giacomo Floriani» di Riva del Garda, in provincia di Trento, che stanno anche loro assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1005 (ore 19)

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la misura del superbonus 110 per cento, partorita dalla creatività ideologica del MoVimento 5 Stelle, è nata male, che è risultata impossibile da salvare. È una misura che si basa su un pensiero scriteriato: lo Stato dà ai cittadini il 10 per cento in più di quello che spendono. Mai visto sul pianeta. *(Applausi)*.

Tale misura ha introdotto la cessione dei crediti, che ha causato la più grande stortura finanziaria mai vista in materia di detrazioni fiscali, causando danni e fallimenti di imprese. Doveva essere un aiuto alle imprese del settore dell'edilizia, in crisi per la pandemia, ed efficientare il patrimonio edilizio

italiano. Effettivamente all'inizio ha dato respiro e slancio al settore dell'edilizia, che però ha poi dovuto soffrire e pagare le storture della stessa misura. Nel settore si è creata anche una grande confusione, perché si sono rese necessarie decine di correzioni al disastroso impianto iniziale prodotto dal Governo Conte 2. Vorrei fare una precisazione, perché ho sentito dei colleghi dire che sono state le correzioni a rovinare la misura. No, è il contrario; abbiamo cercato di correggere la misura con il Governo Draghi, ma ciò si è rivelato praticamente impossibile.

Inoltre gli immobili efficientati sono una percentuale risibile del patrimonio immobiliare italiano: meno del 4 per cento degli edifici residenziali ha usufruito del 110, rendendo flebile l'effetto di efficientamento energetico degli edifici e minimo l'impatto sulla riduzione dell'inquinamento. Se avessimo aiutato diversamente l'edilizia ed investito 100 miliardi in impianti di produzione di energia rinnovabile, avremmo sicuramente ridotto l'emissione dei *greenhouse gas* in maniera più sensibile.

Perché lo Stato ha quindi speso più del previsto e ha efficientato di meno? La non stabilità di medio periodo del bonus ha creato una fretta nel sistema dei condomini, dei professionisti e delle imprese, che ha fatto aumentare la domanda; ciò ha avuto come effetto l'irreperibilità di ponteggi e materiali, con conseguente aumento spropositato dei prezzi; la nascita di migliaia di imprese senza esperienza; l'abbassamento della qualità dei lavori; le truffe; l'assenza di controllo e selezione da parte dei condomini. Sappiamo che i condomini andavano in assemblea e dicevano: «Amministratore, l'importante è che mi garantisca che non spendo un euro, poi fate quello che volete». Questo è quello che capitava nei condomini.

L'aumento dei prezzi, erroneamente non previsto in fase di strutturazione della legge, insieme all'iniziale facilità con cui si otteneva la cessione del credito hanno reso ridicola la previsione iniziale di 40 miliardi di euro, portando il totale degli investimenti ammessi a detrazione al 31 dicembre 2023 a 107 miliardi, di cui 15 bloccati per verifiche su sospette truffe. Tutto questo ha creato un serio problema ai conti pubblici.

Forza Italia è più volte intervenuta per aiutare le famiglie, le imprese, i professionisti e gli artigiani, onesti e in buona fede, che hanno avuto la sola colpa di credere a una legge dello Stato. Vi ricordo gli interventi che abbiamo promosso fin dall'inizio di questa legislatura, ad esempio la proroga dei termini di presentazione della CILAS.

Oggi siamo stati nuovamente protagonisti nell'aiutare chi si è trovato in mezzo al guado, mediando e trovando un equilibrio tra aiuti e disponibilità finanziarie, che ricordo essere ridotte sia dal buco del superbonus che dall'enorme sforzo che questo Governo e il Governo precedente hanno fatto per aiutare imprese e famiglie a compensare l'aumento del costo dell'energia per colpa della guerra in Ucraina. E questo è un merito. Ho sentito qualcuno quasi accusarci del fatto che abbiamo dato questi aiuti. È un merito: abbiamo salvato l'economia e le famiglie di questo Paese, dando più di 100 miliardi, in un anno e mezzo, a famiglie e imprese.

Con il decreto-legge in esame evitiamo che il mancato completamento degli interventi del superbonus provochi la revoca dei benefici già erogati. Ho sentito anche in quest'Aula dire che così quelli che si sono comportati bene vengono penalizzati; ricordiamoci però che se oggi un condominio è al 60 per cento dei lavori, quel 60 per cento è stato certificato dalle banche, altrimenti oggi non si sarebbe più potuto più accedere alla cessione del credito. Il problema delle truffe senza controlli avveniva all'inizio del superbonus, tre anni fa, non avveniva più in questo momento.

Abbiamo aiutato le famiglie meno abbienti, riconoscendo a chi ha un reddito sotto i 15.000 euro un contributo per compensare la riduzione del *bonus* dal 110 per cento dell'altro anno al 70 per cento del 2024. Ciò dà ai condomini la possibilità di concludere i lavori, perché nei condomini ci sono diverse possibilità economiche familiari: chi, messo a conoscenza del problema, potrà pagare quella differenza tra il 70 e il 110 per cento e famiglie che non li hanno; noi abbiamo quindi aiutato le famiglie deboli a essere a livello delle altre famiglie per poter completare i lavori.

Oggi abbiamo archiviato il superbonus al 110 per cento, anche perché un palazzo senza fondamenta alla fine crolla e, per quanti tacconi abbiamo tutti contribuito a fare a quella misura al 110 per cento, alla fine si è comunque sgretolata. Adesso dobbiamo pensare al futuro. Intanto torniamo finalmente a un sistema di *bonus* che ha funzionato dal 1999, consentendoci di ristrutturare il patrimonio edilizio

italiano sostenendo l'economia del settore edile in modo stabile. Basta cessione di crediti: il condomino paga l'intera somma e poi detrae una percentuale delle tasse. Questo incentiva lo stesso condomino o il condominio a scegliere con cura i professionisti, a vagliare le imprese. Torniamo a premiare chi possiede qualità ed esperienza nel settore dell'edilizia e a garantire ai cittadini di non trovarsi, come oggi, davanti all'incubo di dover pagare migliaia di euro per completare i lavori quando pensavano di averli gratis.

Dovremo sviluppare un sistema di *bonus* stabile nel tempo, che garantisca alle imprese e ai cittadini una pianificazione degli interventi, soprattutto quelli di efficientamento energetico, e tale pianificazione temporale eviterà l'aumento dei prezzi. Dovremo aiutare le famiglie meno abbienti o che non hanno capacità fiscale per le detrazioni a stare al passo con le altre, evitando di creare condomini di serie A e condomini di serie B. Dovremo lavorare perché l'efficientamento energetico sia percepito come un'opportunità piuttosto che un obbligo, come vorrebbe una parte dell'Europa. Dovremo integrare, con un grande piano di rigenerazione urbana, gli investimenti privati con quelli pubblici, per rendere le città più a misura d'uomo ed ecosostenibili.

In sintesi, per sapere quale strada dobbiamo percorrere, sapendo che quella ideologica tracciata dai 5 Stelle ha portato al disastro del superbonus al 110 per cento, basta girarsi e guardare dall'altra parte. Ecco, quello è il futuro. (*Applausi*).

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il tema in discussione è stato ampiamente dibattuto e profondamente già sviscerato in tutti i suoi aspetti, sia sul piano politico che sul piano economico. Oggi abbiamo ascoltato una serie di dichiarazioni che sono prive di fondamento e io cercherò, nel breve tempo a disposizione, di fornire delle risposte su alcuni aspetti.

Innanzitutto faccio una premessa e mi chiedo con quali strumenti si pensa di affrontare la transizione ecologica. Oggi l'Europa e il nostro Paese sono chiamati ad affrontare una vera e propria rivoluzione, che non è solo di carattere industriale, ma è una rivoluzione di sistema che coinvolgerà tutti: le imprese, ma anche i cittadini e quindi le famiglie.

Oggi noi abbiamo la necessità di introdurre, per realizzare la transizione ecologica, dei nuovi strumenti di finanziamento che l'Europa e i singoli Stati devono fornire. Di contro, però, oggi abbiamo il Governo e la presidente Meloni che ripetono continuamente che la transizione ecologica non deve essere ideologica, ovvero i costi della transizione non devono essere trasferiti sulla pelle dei cittadini e delle imprese. A questo punto pertanto noi ci chiediamo: affinché la transizione non sia ideologica, dove prendiamo i tanti soldi e le tante risorse necessarie per realizzarla e per non farla diventare ideologica, dato che il Governo ha innanzitutto accettato passivamente la iattura del Patto di stabilità imposto da Francia e Germania e dopo di che sta continuando a perseverare in una politica di austerità che impedisce, a questo punto, che la transizione ecologica non sia ideologica?

I *bonus* edilizi, in particolare il superbonus, nascono proprio per realizzare la transizione ecologica e noi siamo stati pionieri, per realizzare e raggiungere gli obiettivi del PNRR, del *green new deal*, anche per affrontare le tematiche prossime che arriveranno dalla direttiva europea sulle case *green*. L'Italia è stata il primo Paese ad introdurre non solo una misura come il superbonus 110 per cento, ma soprattutto a introdurre uno strumento tecnico rivoluzionario, che è la cessione dei crediti d'imposta. (*Applausi*). È questo lo strumento che va difeso per realizzare la transizione ecologica. Il collega che mi ha preceduto diceva: no ai *bonus*, dobbiamo ritornare alle detrazioni fiscali. Il collega forse non sa che la cubatura di quelle agevolazioni è stata minima e non è stata per nulla utilizzata; è stata utilizzata solo per chi aveva capacità fiscale, lasciando fuori tutta una serie di cittadini che vivono peraltro in quelle abitazioni non di lusso e che non si potevano permettere l'accesso al credito, di anticipare le spese, di realizzare quella transizione ecologica.

Adesso mi limiterò semplicemente ad accennare ad alcuni benefici dello strumento della cessione dei crediti fiscali. Innanzitutto evidenzio gli effetti economici moltiplicatori differenti rispetto alla detrazione: ciò permette a tutti i cittadini e a chi non ha la capienza fiscale di utilizzare l'agevolazione

per la transizione ecologica, ed evita soprattutto ai cittadini di indebitarsi, con conseguente pagamento di interessi. È chiaro che oggi la maggioranza e il Governo fanno un ennesimo favore al sistema bancario, che lucrerà sull'indebitamento e sugli interessi, che oggi peraltro non sono sostenibili. *(Applausi)*.

La cessione del credito fiscale vede anche la centralità dello Stato nel contribuire fortemente agli investimenti, alleggerendo così il carico dei cittadini. Una misura come il superbonus, non basata sulla logica del debito, è di per sé restrittiva perché comporta il pagamento degli interessi. Sono questi alcuni degli esempi che portano a sostenere la validità della cessione del credito fiscale.

Abbiamo poi il tema della sostenibilità nel tempo della misura del superbonus, che è un altro tema dibattuto. Vorrei ricordare ai colleghi del centrodestra, che forse non leggono le relazioni e non leggono le misure a supporto dell'introduzione del superbonus, che la misura nata a maggio 2020 con il decreto-legge rilancio fu proposta per un tempo limitato (dicembre 2021) e con una copertura finanziaria fino a 34 miliardi di euro. Ci sono poi state le proroghe successive, peraltro approvate da tutte le forze politiche, compresa Fratelli d'Italia, che ha sostenuto anche in campagna elettorale la proroga della cessione dei crediti fiscali e la proroga anche della misura del superbonus, che hanno portato questa misura attualmente a cubare fino ad oltre 100 miliardi di euro.

Siamo stati tutti sostenitori e siamo tutti responsabili a questo punto di questa misura targata MoVimento 5 Stelle.

Inoltre, l'errore metodologico che molti fanno, soprattutto del centrodestra, è l'inquadramento della misura. Infatti quando la misura è stata introdotta - io ero e sono fiero di essere stato partecipe di quel Governo e di aver sostenuto la cessione del credito fiscale - essa rientrava in una politica industriale che vedeva al centro il settore edile ed anche la valorizzazione centrale del patrimonio immobiliare. Con il settore edile e con la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese noi abbiamo creato le condizioni per creare quel valore aggiunto su tutta la filiera del *made in Italy*. Abbiamo così fatto ripartire l'economia italiana, diventando anche il motore dell'economia europea, raggiungendo poi un *PIL record* in assoluto.

La sostenibilità del superbonus non deve limitarsi quindi solo a valutare gli aspetti contabili del dare, cioè la spesa sostenuta, ma deve andare a considerare un modello multidimensionale, che pone al centro della valutazione i costi insieme ai benefici. Quindi al dare della spesa vanno associati poi i benefici legati all'avere di quella spesa.

Siamo così ai risultati del successo del superbonus. Ne cito alcuni, ma, attenzione, non sono risultati che la politica o il MoVimento 5 Stelle evidenziano. Sono risultati evidenziati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dall'Istat, da Enea, da istituti di ricerca, da associazioni, da ANCE, dai dottori commercialisti, dal Censis, da Nomisma, solo per citarne alcuni. Tra i benefici, troviamo un'alta capacità di investimento (la misura ha cubato 100 miliardi in tre anni; siamo fieri di questo); il suo prezioso contributo alla crescita *record* del PIL, pari a oltre il 12 per cento negli anni 2021-2022; oltre 100.000 nuove imprese nate e sorte solo nel settore dell'edilizia; un milione di posti di lavoro; 2 milioni di unità abitative coinvolte, considerando la media di appartamenti per condominio (altro che il 4 per cento delle ristrutturazioni; le unità abitative interessate sono state due milioni); il recupero del gettito fiscale per IVA, Irpef, Ires, contributi INPS, stimato in oltre il 47 per cento della spesa complessiva sostenuta, secondo dati ANCE. Se però noi ascoltiamo l'Agenzia delle entrate, il gettito fiscale è stato notevolmente superiore, tanto che ANCE ha stimato un gettito fiscale pari al 74 per cento. Abbiamo poi l'emersione del lavoro nero, il risparmio energetico, il risparmio di interessi, la riattivazione del mercato immobiliare, il contributo alla realizzazione degli obiettivi della transizione *green* nel PNRR, la riduzione di CO2, i contenimenti di consumo del suolo.

Signor Presidente, concludendo, a questo punto ci poniamo e poniamo al Governo una questione in relazione alla direttiva case *green* (che ormai è realtà perché a marzo il Parlamento europeo l'approverà) dove noi abbiamo da riqualificare circa cinque milioni di edifici. Vorrei ricordare che di questi cinque milioni, un milione e mezzo di edifici sono stati costruiti prima del 1945 e un milione e ottocento addirittura prima del 1918. Come andremo a realizzare la riqualificazione di questi edifici? Con quali strumenti e con quali risorse andremo a recepire la direttiva?

La direttiva case *green* è alle porte; noi adesso con questo decreto-legge cancelliamo tutto. Noi avremmo dovuto anticipare quelle misure necessarie per recepire la direttiva *green*. Ora il MoVimento 5 Stelle, ma - attenzione - anche la Lega e Forza Italia, che forse non dialogano tra loro e non dialogano con il Governo, hanno presentato dei disegni di legge, sia alla Camera che al Senato, in cui affrontano il tema degli strumenti per realizzare la transizione *green* legata alle case. Sapete qual è l'assurdità? Tutte queste misure si basano sulla cessione del credito fiscale che oggi voi cancellate. (*Applausi*).

Per tutte queste ragioni esprimo a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle la nostra contrarietà assoluta al provvedimento in discussione.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, finalmente si torna alla normalità e a dare un quadro certo al settore, ma anche alle imprese e ai cittadini italiani e si fa un'uscita ordinata da strumenti straordinari. Non solo il 110 per cento, ma anche il bonus facciate, erano strumenti straordinari che, per onestà intellettuale, se fossero stati fatti bene, avrebbero avuto forse un senso in un periodo straordinario - grande crisi, Covid - ma - ahimè - non sono stati fatti bene. Non siamo più in un periodo straordinario: non c'è più *lockdown*, non c'è più la possibilità di fare sforamenti di bilancio infiniti, siamo tornati a fare bilanci normali. E come funziona il bilancio in un periodo normale? Beh, ce lo l'insegna qualcuno che di bilancio ne capisce: Luigi Einaudi, non so se qualcuno se lo ricorda. Nel 1919 Einaudi disse una cosa molto semplice: il Governo non ha un pozzo di San Patrizio. Il Governo non ha mica un pozzo di San Patrizio da cui cavare miracolosamente i mezzi onde colmare le perdite; non è che ci vuole uno scienziato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Garavaglia, se la interrompo. Colleghi, vi sembrerà curioso, ma meno si è in Aula e più si sentono le voci di chi non sta intervenendo. È proprio difficile. È il contrario di quello che può sembrare, ma siccome il senatore Garavaglia è molto pacato, è più facile disturbarlo. Le restituisco il tempo che le ho sottratto.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). C'è il 110 per cento anche del tempo. (*Applausi*).

Allora che cosa non va? Abbiamo detto che queste misure avevano dei difetti. Che cosa non va in queste misure? Innanzitutto il costo abnorme: 140 miliardi - vedremo poi alla fine - per un beneficio molto ridotto. Figuriamoci quante cose fai con 140 miliardi, è una cifra che si fa fatica a capire: con 4 miliardi fai una centrale nucleare, con 50 miliardi riempi tutti i Comuni di scuole nuove da 10-15 milioni l'una. È una cifra fuori da ogni misura. Inoltre, al di là del costo e del piccolo beneficio, è una misura super regressiva, perché ha beneficiato di questa misura soprattutto la fascia alta della popolazione, benestante, al Nord; quindi, mi stupisco che tanti non abbiano fatto anche questa piccola osservazione, visto che si parla tanto di riequilibrio Nord-Sud. E riguarda soprattutto le seconde case e quindi, anche dal punto di vista ecologico, qualcuno mi deve spiegare qual è il beneficio di mettere il cappotto termico a una seconda casa al mare che si usa quindici giorni l'anno: zero, soldi buttati.

Al netto di questo, poi ci sono le truffe. Le truffe, al di là della dimensione (vedremo poi fra qualche anno quante sono le truffe), hanno due dimensioni. La prima riguarda l'esistenza o no del credito fiscale sottostante, ceduto. I fondi stanno verificando titolo per titolo se esiste o no il lavoro dietro il credito fiscale.

Se non c'è il lavoro, quel credito è un titolo tossico. Ci vorranno anni a fare questo lavoro.

Oltre a quello, occorre controllare se i lavori sono stati fatti o no e come: la Guardia di finanza impiegherà centinaia di funzionari con il trapano a girare l'Italia a vedere se c'è o non c'è il cappotto termico dichiarato e passeranno anni prima che si finirà di scoprire truffe, ma non è finita.

Ogni tanto sentiamo parlare di condono e qualcuno se ne lamenta: ma cosa saranno mai quei 22 miliardi che nei prossimi anni non vengono incassati dallo Stato, se non un condono? Il credito fiscale è il condono di tasse future, perché sono stati condonati soprattutto ai più ricchi - con un megacondono, praticamente - 22 miliardi per i prossimi anni. Lo Stato incasserà quindi 22 miliardi in meno nei prossimi anni. Ma non basta. Oltre a incassare minori entrate, abbiamo un piccolo problemino di *deficit*. Cos'è?

Torniamo sempre al nostro amico Einaudi, che ci dice dove prende i soldi lo Stato: facendo debiti o mettendo imposte. Si rinuncia quindi a 22 miliardi di entrate e si fa debito, che quindi aumenta. Tutti paghiamo la perdita subita dallo Stato, perciò è un'illusione credere che si possa avere qualcosa al di sotto del costo, cioè *gratis*. Tutto ciò che si può ottenere è pagare la differenza in un'altra maniera, il che è infantile, sempre citando Einaudi.

Il problema però, oltre alle minori entrate, è il *deficit*. Sappiamo che lo Stato si finanzia con le entrate delle imposte e facendo debito, perché non basta quello che incassa per coprire la spesa: ogni anno facciamo *deficit*. Tre volte lo Stato non ha fatto *deficit*, due volte a fine '800, con la destra storica di Minghetti e Quintino Sella, e una volta nel 1925, con De Stefano. Tutte le altre volte lo Stato ha fatto *deficit*. Il problema è che è finito il periodo straordinario: adesso il *deficit* che facciamo è misurato e siamo tornati alla normalità, il 3 per cento. Peccato che quel 3 per cento non valga per i prossimi anni e diventi un 2 per cento, quindi per la prossima legge di bilancio avremo un margine di manovra del 2 per cento, perché l'1 per cento per i prossimi tre o quattro anni - vedremo - ci è stato mangiato da questa "boiata" del superbonus al 110 per cento e del *bonus* facciate. Meno *deficit*, quindi: perfetto.

In conclusione, sempre citando il nostro ottimo Einaudi, una misura così regressiva, fortunatamente finita, deve anche tener conto di un principio cardine, che dovrebbe interessare tutti noi, perché i Parlamenti nascono per decidere come si usano i soldi dei cittadini (nascono per questo, i Parlamenti).

Piccolo concetto del 22 luglio 1919, sempre di Luigi Einaudi: lo Stato siamo noi; troppo spesso ci dimentichiamo che lo Stato siamo noi e che il Governo, in realtà, è un insieme di persone nominate da noi con certi incarichi. Non chiediamo dunque allo Stato e al Governo cose assurde: adesso cerchiamo di chiedere invece solo ciò che è capace di fare e avremo provveduto meglio ai nostri interessi.

Ebbene, chiudendo questa misura straordinaria, fatta in modo sbagliato, stiamo facendo gli interessi nostri, quindi degli italiani. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, ho preso con molta serietà gli argomenti che il collega Garavaglia, presidente della 6a Commissione, ha portato in quest'Aula, evidentemente dal suo punto di vista, a sostegno di un voto favorevole della Lega al decreto-legge in esame.

Mi domando e domando ai colleghi, ovviamente per suo tramite, come mai proprio poche settimane fa, quando in quest'Aula abbiamo discusso - anche se per poco - e abbiamo poi votato ed è stata approvata la legge di bilancio, il Governo e la maggioranza non abbiano colto l'occasione per costruire un'uscita graduale e ordinata, condivisa perlomeno all'interno della stessa maggioranza. Mi sembra infatti di ricordare che punti di vista diversi nelle stesse forze di maggioranza, anche in occasione della discussione della legge di bilancio, si siano manifestati proprio su questa misura. Andava probabilmente costruita un'uscita graduale da una misura che indubbiamente - questo non lo sosteniamo noi o i colleghi del Movimento 5 Stelle, ma lo dicono i dati - ha dato un suo forte contributo in senso anticiclico nella ripresa post-Covid del Paese.

Così come è indubbio il contributo economico, è anche indubbio che, cambiata la fase - oggi per fortuna il momento emergenziale ce lo siamo lasciato alle spalle - quella misura avesse bisogno di un significativo tagliando, proprio per adeguarla ad un contesto e ad una contingenza che è diversa. Non è un caso infatti che molti dei nostri emendamenti alla legge di bilancio, che poi abbiamo riproposto nella discussione odierna in Aula, andassero proprio in questa direzione: costruire le condizioni per uscire gradualmente o modificare la misura adeguandola alla fase. Questa operazione, questa idea non l'abbiamo avuta soltanto noi; ho già ricordato come anche emendamenti di maggioranza in una direzione analoga siano stati presentati alla legge di bilancio, peraltro coerentemente con le promesse elettorali dei partiti che oggi sono al Governo; promesse elettorali che, come è stato sottolineato, sono state ampiamente tradite, sicuramente su questo punto.

La maggioranza, per ordine del Governo, ha evidentemente bloccato, anche nelle settimane precedenti a quella odierna, il tentativo di diversi parlamentari di mettere ordine sulle scadenze, assicurando all'Aula della Camera e del Senato che il Governo sarebbe intervenuto con una misura più complessiva, con un decreto *ad hoc*. È stata questa la ragione per cui è stata messa la museruola anche

ai parlamentari di maggioranza, facendo ritirare o bocciando tutti gli emendamenti che cercavano una via d'uscita più ordinata.

Poi il provvedimento *ad hoc* complessivo è arrivato, è approdato oggi in Aula. Per generosità lo possiamo definire risibile. È stato approvato alla Camera senza modifiche rispetto al testo che il Governo ha licenziato in Consiglio dei ministri ed è arrivato in Senato con la stessa indicazione: vietato emendare, vietato proporre migliorie, vietato fare proposte, insomma, vietato ai parlamentari di opposizione e anche a quelli di maggioranza di fare il lavoro per cui siamo stati eletti dai cittadini.

(Applausi).

È lo stesso identico metodo con cui avete ignorato solo poche settimane fa, quando abbiamo discusso la legge di bilancio, le nostre proposte in materia di Irpef agricola ed oggi siete costretti a rimediare in fretta e furia sull'onda delle proteste con misure insufficienti ed estemporanee che immagino approderanno tra qualche settimana in quest'Aula.

Sarebbe bastato, anche soltanto in piccola parte, accogliere le proposte e le preoccupazioni, come è stato già richiamato, delle associazioni di impresa e dei sindacati di settore. Solo qualche settimana fa, l'ANCE, Confedilizia e altre organizzazioni del settore che sono state audite in Commissione finanze alla Camera, hanno descritto la portata numerica, la dimensione del problema che ci troviamo di fronte. Solo parlando di condomini sono circa 40.000 i cantieri incompiuti, il 15 per cento del totale che è stato ammesso al 110.

Ciò vuol dire 350.000 famiglie coinvolte, che oggi si trovano in difficoltà, per un valore di circa dieci miliardi. Il decreto che oggi ci avete presentato e che abbiamo discusso, a fronte di questi numeri, riesce a mettere insieme e a proporre uno stanziamento e un fondo di sedici milioni di euro. Praticamente, facendo due calcoli, si tratta dello 0,16 per cento del fabbisogno, ponendo peraltro un limite di reddito ISEE di 15.000 euro. Un limite ovviamente risibile, perché sfido qualunque collega a sostenere che famiglie con un ISEE di 20.000 o 30.000 euro, che hanno avuto accesso a questa misura, non siano famiglie in difficoltà.

Non soddisfatti di questa barriera di reddito ISEE, il decreto insiste su un punto dal mio punto di vista ancora più odioso; restringe, cioè, le maglie agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il decreto restringe di molto la possibilità di usufruire dei benefici per chi, ad esempio, abbia valutato in passato di apportare migliorie, con nuove tecnologie, rispetto a procedure per sollevare persone disabili da un piano all'altro. Questa restrizione sul tema delle barriere architettoniche suona alquanto cinica e beffarda, soprattutto in un momento in cui anche le forze di maggioranza insistono molto sul tema e sulla questione della disabilità. A me, sinceramente, tali restrizioni sembrano incomprensibili e ciniche.

Noi abbiamo proposto diversi emendamenti, riproponendo delle priorità e dei ragionamenti, che abbiamo provato a suggerire anche durante la legge di bilancio. Anche per un'esigenza di natura conoscitiva, infatti, ogni legge del nostro Parlamento dovrebbe essere accompagnata da un sistema di valutazione dell'impatto, anche per lasciare al legislatore che verrà dopo di noi elementi di conoscenza su cui basare le proprie decisioni, che non siano soltanto una presunzione di efficacia o di inefficacia.

Con emendamenti e con ordini del giorno abbiamo chiesto ad enti pubblici, ma indipendenti nella loro natura, come Enea, di quantificare, non solo per il passato, ma anche per il futuro l'impatto, non soltanto di natura economica, ma anche di efficienza energetica. Capisco, ma non mi rassego, al fatto che gli emendamenti siano stati bocciati, ma mi risulta incomprensibile come mai anche impegni di natura più tenue, come ordini del giorno che avevano solo lo scopo di offrire elementi di maggiore conoscenza e consapevolezza, non siano stati proprio presi in considerazione da questa maggioranza e dal Governo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, mi avvio a concludere su un altro punto che ci sta particolarmente a cuore e che peraltro è stato oggetto di emendamenti presentati anche da altre forze di opposizione. Era necessario individuare delle misure *ad hoc* e delle scadenze posticipate per alcune situazioni di grave difficoltà oggettiva, derivante da eventi come l'alluvione in Emilia-Romagna.

Vi sono contesti territoriali che hanno sofferto, non per loro volontà o per la natura del provvedimento, ma per eventi avversi ed imprevedibili, conseguenze peggiori di altri. Procrastinare le scadenze,

almeno per quei territori, sarebbe stato un segno di sensibilità e vicinanza a chi ha sofferto quelle situazioni che ci saremmo aspettati dal *premier* Meloni, che in prima persona si era detta disponibile a realizzare cose che poi non abbiamo visto.

Mi sembra che questi argomenti, queste motivazioni, siano più che sufficienti per giustificare il voto contrario del Gruppo Partito Democratico che si esprimerà, appunto, votando in senso contrario su questo provvedimento. (*Applausi*).

TUBETTI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI (*FdI*). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, finalmente ci siamo, finalmente stiamo mettendo un punto ad una delle misure più disastrose degli ultimi decenni. (*Applausi*). Anzi, purtroppo si tratta solo di un punto e virgola; gli effetti di questo catastrofico provvedimento graveranno infatti sulle casse pubbliche e sulle spalle dei cittadini ancora per molto tempo, grazie alle scellerate scelte di alcuni pessimi Governi passati. (*Applausi*). Questi governanti sono colpevoli di aver deliberatamente illuso, raggirato, ingannato il popolo italiano. (*Applausi*).

Un po' come la storia di Pinocchio: un gatto e una volpe o meglio, nel nostro caso, un comico e un avvocato. Gli hanno detto che lavorare non sarebbe servito, perché tanto i soldi nelle tasche sarebbero arrivati comunque, forse grazie all'albero degli zecchini d'oro. Affacciati da un balcone, lo hanno convinto che bisognava festeggiare, perché la povertà - pensate un po' - era stata abolita per legge. E soprattutto gli hanno raccontato che si sarebbe potuto procedere alla ristrutturazione della propria abitazione gratuitamente, "aggratis" (*Applausi*), come se le finanze statali venissero periodicamente rimpolpate da una sorta di manna dal cielo e non dipendessero invece dalle imposte pagate dagli onesti contribuenti. In altre parole, al motto «è gratis» qualche Governo passato ha ammorbato il mondo del lavoro, trasferendo un concetto pericolosissimo di un assistenzialismo diffuso, senza categorie di merito e di necessità, ed in pari tempo ha drogato il mercato sano dello sviluppo edilizio. Questo i dati lo dicono chiaro e forte.

Da quanto emerso dalla relazione dell'Agenzia delle entrate, infatti, si evidenzia un impatto altamente negativo sui conti pubblici e sull'economia italiana, in quanto da marzo a settembre 2023 sono emersi altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati in fattura, che non erano previsti nei tendenziali di spesa. Oltre quattro miliardi di questi crediti, poi, si sono manifestati fasulli, con la conseguenza, tra le prime, che la scellerata iniziativa, alla data del settembre 2023, aveva già eroso i fondi della manovra finanziaria. Sono numeri che ho ricavato dalla relazione del professor Ruffini, fonte autorevole, che allo stato attuale non siete ancora riusciti a smentire.

Continuo con questa triste giaculatoria. Il *bonus* per i lavori sulle facciate al 90 per cento doveva costare 5,9 miliardi, ma sta constando 26 volte e mezza di più. Per il *superbonus* 110 per cento si prevedeva una spesa di 35 miliardi, ma siamo quasi a 100. Tutti soldi che pesano sui conti del 2024 e per gli anni a venire. La piena dei vecchi *bonus* viene scaricata nella piattaforma dell'Agenzia delle entrate, tuttora fuori controllo; e potrebbero arrivare altre ondate nei prossimi mesi. A fine luglio 2023 mancavano ancora 20.000 condomini da finire, con lavori per 20 miliardi.

Altre perdite miliardarie derivano dai crediti in circolazione che non troveranno un acquirente o che, per incapacienza, non potranno essere scontati dalle imposte di chi li detiene, mettendo in conto anche le inevitabili crisi delle aziende e dei loro lavoratori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Un attimino, senatrice. Colleghi, per cortesia.

TUBETTI (*FdI*). Potrei continuare all'infinito, ma mi rendo conto che sarebbe un accanimento anche nei confronti di chi all'epoca, dai banchi della minoranza, aveva segnalato queste anomalie e aveva cercato invano di far ragionare coloro che, incuranti del dopo, marciavano trionfanti verso il viale del baratro. Non azzardo un paragone iperbolico se definisco dunque il *superbonus* lo *tsunami* dell'economia, un ciclone che ha inciso negativamente in ogni settore, non solo edilizio; ha drogato il mercato, ha elevato i costi dei materiali, ha consentito a tutti indistintamente, anche ai proprietari delle seconde case di lusso, di godere di benefici correlati. Una frana che si è abbattuta.

Questo commento non tradisce una malcelata soddisfazione per l'insuccesso dell'iniziativa, ma realizza invece la consapevolezza che governare significa innanzitutto decidere per il bene della collettività e

prendere decisioni talvolta anche impopolari (*Applausi*), che chi è chiamato ad amministrare deve assumere senza essere influenzato dalle sirene del consenso spicciolo.

È stato perpetrato consapevolmente un cortocircuito perfetto: la crescita abnorme di crediti legati ai *bonus* edilizi, oltre a rappresentare un grosso problema di bilancio - con la nuova classificazione Eurostat tutta la spesa si scarica sul primo anno e non può essere più spalmata come prima - ha anche congestionato le procure, che devono vagliare il profluvio di denunce per truffe derivanti dal distorto uso della misura. Non voglio entrare nelle dinamiche dell'autorità inquirente, ma è difficile stabilire il perimetro della violazione laddove mancano le regole, i decreti attuativi e i prezzari cambiano di continuo.

Ebbene, anche questa volta il Governo Meloni, conti alla mano, si trova dunque a porre rimedio ai danni creati dai suoi predecessori, a dover governare pensando agli italiani del presente, ma soprattutto a quelli del futuro, figli e nipoti che a causa dei Governi precedenti nascono già pesantemente indebitati. (*Applausi*). Il Governo Meloni ha l'ingrato compito del fanciullo che, nella favola di Andersen, svela la nudità dell'imperatore e ha l'altrettanto ingrato compito di gestire un Paese con la zavorra iniziale. Il Governo Meloni sceglie di mettere la parola fine ad alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e alle continue circolari mensili, che dovrebbero essere esplicative, ma di fatto sono palesemente arzigogolate, incomprensibili e generatrici di nuove e più oscure circolari. Mettiamo consapevolmente la parola fine, cercando di salvaguardare le famiglie, le imprese che hanno confidato nella misura e avrebbero voluto farne un uso proprio. Per questo all'articolo 1 è stato previsto che le detrazioni rientranti negli interventi della disciplina del superbonus, sulla base degli stati di avanzamento lavori, per chi ha scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito, non sono oggetto di recupero, in caso di mancata ultimazione dell'intervento. (*Applausi*). Abbiamo tutelato le fasce più deboli, riconoscendo uno specifico contributo a chi, entro il 31 dicembre 2023, ha raggiunto almeno il 60 per cento dell'avanzamento lavori e ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 15.000 euro. Si tratta di un'azione pesante che prevede l'istituzione di un fondo specifico, ma che non lasciava alternative. Di ciò ringrazio, a nome di Fratelli d'Italia, il Governo.

Ancora una volta (l'ennesima), abbiamo dimostrato coerenza con le idee e con i principi che ispirano la nostra azione politica. Noi stiamo dalla parte di chi, anche nelle retrovie, certifica quotidianamente il proprio impegno per il Paese, non di coloro che, di fronte alle difficoltà collettive, intravedono l'occasione per un proprio tornaconto personale.

Signora Presidente, sono consapevole della lunga memoria di quest'Assemblea, ma non vorrei che prevalesse il ricordo selettivo. Ci tengo, quindi, a sottolineare che il Governo giallorosso ha favorito, con la manovra, la ristrutturazione di sei castelli e - si dice - di una fortezza. Aggiungo il commento degli illustri statisti che avevano sostenuto che l'incentivo fiscale sarebbe stato foriero del 40 per cento della crescita cumulata del PIL italiano nel biennio 2021-2022, che avrebbe poi dimostrato di superare l'1 per cento. Sarebbe fin troppo semplice smentire l'affermazione citando i dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha calcolato che il moltiplicatore del superbonus è di poco inferiore all'unità e che solo la metà dell'incremento è ascrivibile all'incentivo fiscale. Il tutto evidenzia un danno al Paese, che non ha portato una crescita economica, ma che è stato un fuoco di paglia, già esaurito con il tempo.

Prima di concludere, signora Presidente, ritengo doveroso ringraziare in quest'Aula la nostra Guardia di finanza (*Applausi*), che silenziosamente, giorno dopo giorno, con un lavoro instancabile, cerca di individuare truffe, per ora attorno al 20 per cento del totale dei crediti del *bonus*, e di restituire così giustizia ai cittadini e alle aziende oneste, i veri onesti, non quelli che si sono riempiti la bocca della parola «onestà» e hanno poi consentito questo intollerabile scempio della finanza pubblica. (*Applausi*). Con profonda convinzione, dunque, esprimo a nome del Gruppo Fratelli d'Italia il voto favorevole sul decreto-legge in esame. Oscar Wilde diceva che i buoni propositi sono assegni che le persone firmano quando non c'è un conto su cui fare affidamento; aggiungo io che i cattivi propositi dei Governi che hanno impunemente licenziato i *bonus* edilizi sono cambiali in bianco che le generazioni future dovranno scontare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo

complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI *(PD-IDP)*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi che non intendono assistere agli interventi finali se possono lasciare l'Aula nel modo meno rumoroso possibile.

Senatore Sensi, attendiamo un attimo.

Ne ha facoltà.

SENSI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, poche ore fa, ufficialmente per un arresto cardiaco, è morto Ihar Lednik, prigioniero politico in Bielorussia, in carcere da due anni per avere - così recita la sentenza contro di lui - deliberatamente screditato con false informazioni e degradato l'onore e la dignità del dittatore Lukashenko in un articolo di giornale. Come se fosse possibile l'onore e la dignità di un dittatore.

Si tratta del quinto prigioniero politico che muore dietro le sbarre del carcere bielorusso, dopo Vitold Ashurak (un altro arresto cardiaco), Mikalai Klimovich, Ales Pushkin, Vadzim Khrasko (morto appena un mese fa).

Giornalista, sindacalista, componente del partito socialdemocratico bielorusso, Lednik era stato condannato a tre anni di colonia penale, dove è rimasto nonostante le sue condizioni di salute fossero più che precarie. Era un uomo mite e determinato, un giunco, ma di acciaio. Non so se sia un caso che le luci più abbaglianti della resistenza contro il regime di Putin e dei suoi satelliti siano imprigionate in carceri in mezzo al nulla artico, colonie penali remote, buchi neri della civiltà, tetro sorvegliare e punire; e che spegnere sotto zero queste luci di speranza e di lotta sia l'obiettivo sistemico della macchina di repressione e morte della dittatura.

Tutto il mondo si è stretto in queste ore a Yulia Navalnaya per l'assassinio *(Applausi)* - sì, l'assassinio - di suo marito Alexei. Perfino la litigiosissima politica italiana, almeno per qualche istante, si è ritrovata ieri sera insieme - chi più e chi meno, ma insieme - in Campidoglio, non solo per ricordare, ma per dire il nome di Navalny, per farlo suonare come un talismano, uno scudo, come una fiammella di democrazia e libertà, *contra spem*, contro il realismo della fatica e il cinismo dell'indifferenza e dell'ignavia. Ne sanno qualcosa gli ucraini in trincea che combattono per la nostra vita.

In questi Paesi di asfissia dei diritti civili e umani, perfino la forma più elementare della testimonianza, deporre un fiore, costa il carcere, la tortura, la pelle. Le piazze russe e bielorusse non si gonfiano più di protesta. La resistenza è esistenza; esistenza in vita fatta di gesti semplici, umani, gentili, e per questo eversivi, come vestire un colore o sopravvivere in una cella. Ad Alexei Navalny e Ihar Lednik va oggi dunque la nostra premura. Nelle carceri dove il regime ha sepolto i loro corpi esausti oggi continuano ad ardere della loro battaglia Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin. In Bielorussia sono oggi 1.422 i detenuti politici, attivisti, giornalisti. Di Maria Kolesnikova e delle sue dita a raffigurare un cuore non c'è più notizia da mesi. Ricordo ancora Maxim Znak, Mikola Statkevich, Viktor Babaryka, il *leader* democratico Siarhei Tsikhanouski. Xenia Luzkina, ammalata di un tumore al cervello, ha fatto la settimana scorsa i suoi quarant'anni dietro le grate di una cella. Diciamoli i loro nomi.

In queste ore, signor Presidente, sono dieci anni dalla rivoluzione ucraina della Euromaidan. Fu speranza e repressione, prologo in cielo, fragole e sangue di quello che stiamo vivendo come europei, di fronte sempre allo stesso nemico; dico nemico, non avversario. Un fiore per Navalny, un fiore per Lednik, dunque, Presidente: la vostra esistenza ha fatto frutto, la vostra resistenza continua. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Sensi, io credo che quest'Aula sia uno dei luoghi più adatti per ricordare a tutti i doveri sulla libertà di opinione e di espressione e il dovere di tutti noi di esserci. La ringrazio anche per aver ricordato che tutte le forze politiche sono intervenute nelle recenti mobilitazioni e sicuramente interverranno ancora.

CROATTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo ancora una volta ai colleghi che non sono strenuamente interessati di essere meno affezionati -

diciamo così - a rimanere in Aula e consentire l'intervento.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, voglio fare ancora una volta in quest'Aula un appello per Julian Assange da dodici anni rinchiuso ingiustamente. Queste ore sono drammaticamente importanti per il suo destino. In questi giorni terminerà l'udienza e l'Alta corte di giustizia britannica dovrà decidere sul ricorso presentato contro l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti.

Julian Assange ha fatto il suo lavoro, rivelando crimini di guerra e aprendo gli occhi a tante persone sull'orrore delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Quello che è successo lo ha poi portato ad essere detenuto in un carcere di massima sicurezza e, se verrà estradato, passerà probabilmente il resto della sua vita, avendo una condanna di centosettantacinque anni, prigioniero degli Stati Uniti.

Richiamo le parole della moglie Stella Assange: l'Alta corte di giustizia in questi giorni dovrà decidere se Julian Assange vivrà o morirà, ma soprattutto se vivrà o morirà l'informazione libera e indipendente. Rilevare crimini non è un crimine. Per questo continuiamo a dire libertà per Julian Assange. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (**1005**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(*Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia*)

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.»

1.2

[Sironi](#), [Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

1.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

1.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

1.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024».»

1.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»

1.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere a), b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi

quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024.»»

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»»

1.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.

1-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di

razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.25

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Damante](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119,

comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1.20

[Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Damante](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.»

1.21

[Croatti](#), [Nave](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.»

1.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-bis.»

1.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali

indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.»

1.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

1.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.17

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.»

1.18

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.»

1.19

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contribuenti che, pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.»

1.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;

b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».»

1.26

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole da: «con un reddito di riferimento» fino a: «17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

1.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.»

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.»

1.29

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000» con le seguenti: «25.000».

1.30

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000», con le seguenti: «18.000».

1.31

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» inserire le seguenti: «nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 ottobre 2024».

1.33

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

1.34

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,».

1.35

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,».

1.36

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma è erogato» aggiungere le seguenti: «, anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario,».

1.37

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.

3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni

spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.

5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia"».

1.38

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%»».

1.40

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Damante](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio

provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.»

1.41

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.»

1.39

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente: 8-*quater*.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

1.43

[Sironi](#), [Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo.»

1.42

[Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «o comodato d'uso gratuito» sono sostituite con le seguenti: «, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo» e il secondo periodo è soppresso.»

1.44

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera b), dopo le parole: «nuda proprietà», sono aggiunte le seguenti: «concessione e convenzione disposta da enti pubblici», e dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono aggiunte le seguenti: «o concessione e convenzione disposta da enti pubblici.»»

1.45

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.»

1.46

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

G1.1

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento *de quo* introduce modifiche significative per quanto riguarda la misura del cosiddetto «Superbonus», introdotto nel nostro ordinamento giuridico per rilanciare il comparto produttivo edilizio con un'aliquota di detrazione del 110 per cento dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), e ad altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici tra i quali quelli di efficienza energetica;

tenuto conto che:

alla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, l'ENEA ha comunicato che, grazie agli interventi di efficienza energetica, abbiamo raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022. Secondo le stime di ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'efficienza energetica;

ai positivi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali dell'Ecobonus, del *Bonus Casa* e del Superbonus con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023;

in merito al Superbonus, i dati ENEA evidenziano che al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno;

nel dettaglio del Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, si riscontra che, nella Tabella 3-31. Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022, per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 GWh/anno non sono stati considerati quelli generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 GW) e dai 329.188 sistemi di accumulo;

contabilizzando, infatti, i summenzionati interventi si stimerebbero circa 2240 GWh/anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata Tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica. Secondo una stima cautelativa elaborata dalle Associazioni di Settore il risparmio generato in bolletta con gli interventi del Superbonus ammonta quasi a 2 miliardi di euro;

considerato che:

in risposta all'interrogazione n. 3-00921, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che, in relazione ai due rapporti annuali citati, «è necessario precisare che gli stessi sono prevalentemente finalizzati a raccogliere i dati connessi ai risparmi di energia finale, ai fini della comunicazione alla Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e vincoli imposti dalla direttiva sull'efficienza energetica». Sempre nella risposta, il Ministro ha anche affermato che la quantità di energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili elettriche, ivi incluso l'impiego dei sistemi di accumulo, concorre, «ad altri obiettivi, ossia a quelli di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per i suddetti impianti, infatti, non è possibile calcolare un risparmio di energia finale associato al loro impiego, ma si considera strutturalmente l'energia da essi prodotta. Si può stimare, ma oltre diventa difficile, non c'è un automatismo»;

nella sostanza, secondo il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possiamo fare stime a grandi linee, ma non c'è una corrispondenza di dati;

rilevato che:

la portata degli impianti realizzati con la misura del Superbonus esclusi dalla contabilizzazione degli effetti sulla fattura energetica è consistente e non può essere trascurata anche per meglio valutare l'impatto reale ottenuto dalla misura. Nella struttura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in altri Enti di supporto come ENEA e GSE sono presenti le competenze e i dati per effettuare i calcoli sui risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo, nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di individuare e adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂, e ad includere tali risultati nei Rapporti di ENEA o di altri Enti dei prossimi anni.

G1.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini e alle unità immobiliari che non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2023;

come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;

la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei «crediti incagliati» in occasione dell'approvazione del «Decreto-legge blocca cessioni» (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a

smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o «mini condomini» in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.

G1.3

[Croatti](#), [Sironi](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Fina](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

non sono previste misure di proroga dell'incentivo con riferimento ai lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023;

è necessario quantomeno intervenire per risolvere i casi di cittadini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, un incendio o altra causa del tutto imprevedibile e non imputabile alla volontà del beneficiario dell'incentivo;

già lo scorso 30 novembre è stato approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare, nel primo provvedimento utile, il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio;

durante i lavori in Commissione il Governo ha ribadito l'impegno a farsi carico della problematica e che il Governo in generale, e il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, sono consapevoli della gravità della situazione e sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere delle deroghe alla perdita dell'incentivo Superbonus 110% o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente nei casi in cui i lavori agevolati non siano stati conclusi per cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario;

a dare seguito all'impegno assunto durante i lavori di esame del provvedimento in Commissione convocando con urgenza un tavolo di confronto con le famiglie coinvolte e i parlamentari interessati.

G1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;

per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate

evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;

durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio alla Camera, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,

impegna il Governo:

a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

1.0.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e Sisma Bonus)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma precedente per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti

la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.»

2.3

[Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Id. em. 2.2

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano nel senso che:

1) per "contenuti progettuali di dettaglio" si intendono le previsioni planovolumetriche approvate unitamente al piano;

2) per "titoli semplificati" si intende la Scia. Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

3) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione

del piano.»

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «in data antecedente» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana.»

2.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.»

2.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

«3-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»»

2.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.»

2.8

[Croatti](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole da: «in relazione a spese per interventi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui

all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

2.10

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»

G2.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;

nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo causato dall'incendio;

oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni dal punto di vista degli sfollati. Secondo dati del comune di Roma, infatti, ventiquattro famiglie risultano ancora impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni;

il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (*ecobonus*), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dalla legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto al lavoro complessivo previsto;

dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato il lavoro rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Nella realizzazione delle opere con «Superbonus 110» del palazzo è prevista la cessione del credito e, quindi, le attività di manutenzione avrebbero dovuto terminare entro il 31 dicembre 2023, cosa evidentemente impossibile visto quanto accaduto;

sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione alla Camera per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, «recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», un ordine del giorno (n. 9/01474-A/003), approvato, con il quale si impegnava il Governo a «(...) valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente»;

successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 il gruppo del Partito Democratico ha presentato due emendamenti relativi alla questione generale che sono stati, però, respinti;

due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico anche durante la discussione alla Camera della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma, come detto, pur ricevendo un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del

Governo;

nonostante questo parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano ha dichiarato, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della Commissione Finanze della Camera, «la piena attenzione del Governo» sulla questione;

si tratta di una dichiarazione importante, non solo per il caso sopra esposto ma per quel che riguarda una platea potenzialmente più ampia, ed è, quindi, auspicabile che il Governo si faccia carico di tutte le vicende analoghe a quella qui esposta;

su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 18 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;

inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),

impegna il Governo:

a predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto.

G2.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico a condizione che tali immobili siano ubicati in uno dei comuni delle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, inoltre, ha confermato per tali interventi la possibilità di beneficiare delle misure di cessione del credito e sconto in fattura in sede di fruizione del beneficio;

la misura del Superbonus 110 per cento rappresenta uno strumento essenziale per supportare la ricostruzione *post* sisma. La misura infatti consente di finanziare le quote di acollo che, altrimenti, graverebbero sui singoli terremotati pregiudicando di fatto il processo;

occorre rilevare la necessità di disporre un'ulteriore congrua proroga al termine sopra evidenziato, con l'obiettivo di garantire ai terremotati la possibilità di fruire della detrazione in misura piena. Il termine dei lavori attualmente fissato al 31 dicembre 2025, infatti, non permette di realizzare i progetti che necessitano del Superbonus. Ciò in quanto le tempistiche medie per completare le opere sono superiori ai circa due anni che, oggi, ci separano dalla scadenza;

in tal modo, l'incertezza circa la possibilità di concludere i lavori entro il 2025, scoraggerà i cittadini nel dare avvio ai cantieri penalizzando in maniera determinante il processo di ricostruzione,

impegna il Governo:

a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione *post*-sisma di fruire della detrazione «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

G2.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento reca apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

nel corso delle audizioni i rappresentanti di tutte le sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sull'impatto economico delle misure introdotte dal Governo;

in particolare sarebbe opportuno prevedere idonei strumenti per agevolare la rigenerazione delle zone colpite dall'alluvione del mese di maggio 2023 che ancora stanno attendendo i promessi ristori;

l'attuale normativa non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

G2.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;

il citato divieto di cessione del credito o sconto in fattura di fatto rende del tutto inefficace il beneficio previsto dal cosiddetto Superbonus-Sismabonus al 110 per cento in quanto gli interventi in oggetto necessitano di ingenti risorse finanziarie che non tutti i contribuenti, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese, sono in grado di affrontare;

l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ha avuto, secondo analisi di importanti istituti che si sono interessati alla misura, un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi erogati in precedenza e ha consentito una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'investimento 2.1 della Componente 3 della Missione 2, prevede il rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con uno stanziamento di risorse pari a 13,95 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, dei quali 10,255 miliardi riferibili a progetti in essere;

la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le aree interessate dal rischio

sismico, di proseguire gli interventi con l'esercizio pieno dello sconto in fattura e della cessione del credito favorendo l'accesso sismabonus «maggiorato» al 110 per cento ai beneficiari a basso reddito, spesso privi della necessaria capienza fiscale e con maggiori difficoltà di accesso al credito e garantendo una più equilibrata distribuzione delle risorse, permettendo il completamento dei lavori già avviati.

2.0.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Damante](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»

2.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza)

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dal 1° aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: «e nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022»;

2) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029.»»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. All'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. »;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. »;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alle spese sostenute » sono inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

- *al comma 3, alinea, sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 2»;*
- *sopprimere il comma 4.*

3.4

[Nave](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «volti all'eliminazione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.»

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.»

3.8

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.10

[Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 11 del 2023,» e sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma

1».

3.11

[Versace](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera a)» con il seguente:

«a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici».

3.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera b)» con il seguente: «b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

3.13

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77,» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

3.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.»

3.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.»

3.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole: «15.000 euro » con le seguenti: «25.000 euro».

3.17

[Versace](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», aggiungere in fine le parole: «o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio».

3.18

[Versace](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso «lettera b)» aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.»

3.19

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.»

G3.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli

interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1005 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmini, La Pietra, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Nicita, Ostellari, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Scalfarotto, Scurria, Segre, Sisto, Zedda e Zullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri e Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, il documento approvato nella seduta del 14 febbraio 2024, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla

ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR (*Doc. XVII, n. 2*)

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (1027)

(presentato in data 20/02/2024)

C.1633 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Sironi Elena, Patuanelli Stefano, Di Girolamo Gabriella

Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo (1028)

(presentato in data 20/02/2024);

Regione Abruzzo

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale fluviale italiano (1029)

(presentato in data 20/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Bizzotto Mara ed altri

Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare (972)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 20/02/2024).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (1027)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

C.1633 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 20/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/02/2024 le 2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge:

Dep. Dori Devis ed altri "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (866)

(presentato in data 08/09/2023) *C.536 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.891, C.910)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 15 febbraio 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023) 660 final), approvato, nella seduta del 7 febbraio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 25) (Atto n. 365).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 16 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettere del 16 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

SMD 07/2023, denominato "Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali", relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcabili sulle Unità della Marina Militare (n. 123);

SMD 12/2023, denominato "*Full Flight Simulator* (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei Carabinieri", relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (n. 124).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governmento, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia, al dottor Alessandro Buccino Grimaldi, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 febbraio 2024, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Massimo Sessa, a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 6 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Bagnolo Mella (Brescia), San Giorgio in Bosco e Valeggio sul Mincio (Verona).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le *start-up* al fine di rafforzare la *leadership* europea nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024) 29 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 febbraio 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Il 15 gennaio e dal 1° al 15 febbraio 2024, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 15 febbraio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente dell'Abruzzo.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 366).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 15, 16 e 19 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 2/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 355);

la deliberazione n. 3/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rete di servizi di facilitazione digitale»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 356);

la deliberazione n. 4/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - bus»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 357);

la deliberazione n. 5/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Servizio civile digitale»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 358);

la deliberazione n. 6/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Servizio civile universale»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 359);

la deliberazione n. 7/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Accordi per l'innovazione»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,

secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 360);

la deliberazione n. 8/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sviluppo bio-metano»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 361);

la deliberazione n. 9/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sviluppo agro-voltaico»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 362);

la deliberazione n. 10/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 363);

la deliberazione n. 11/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 364).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 19 febbraio 2024, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2024) 43 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 19 febbraio 2024, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (COM(2023) 770 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 20 febbraio 2024, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 20 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-00694, della senatrice Testor ed altri, rivolta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si intende rivolta anche al Ministro dell'interno come primo destinatario.

Interpellanze

[SENSI](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 16 febbraio 2024 il dissidente russo Alexei Navalny, recluso in una colonia penale della regione artica, è stato dichiarato morto dal servizio penitenziario federale. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, dal momento che Navalny era considerato il principale oppositore politico di Vladimir Putin;

manifestazioni di cordoglio e di protesta per la morte di Navalny si sono tenute in tutto il mondo nelle ore e nei giorni successivi al suo decesso;

il 18 febbraio a Milano una dozzina di aderenti e simpatizzanti dell'associazione "Annaviva" si sono dati appuntamento, mediante il *social network* "Facebook", presso i giardini dedicati ad Anna Politkovskaja, la giornalista uccisa in circostanze misteriose a Mosca nel 2006, per rendere omaggio a Navalny, restando in silenzio in prossimità della targa dedicata a Politkovskaja;

arrivati sul luogo, sono stati avvicinati da tre persone in borghese, già presenti nei giardini e seduti su una panchina adiacente, che hanno richiesto ai convenuti i documenti e l'indirizzo di residenza, qualificandosi come agenti della DIGOS;

gli aderenti all'associazione si sono limitati, secondo quanto ricostruito da una dei partecipanti alla testata *on line* "Fanpage", a portare fiori e a lasciare due foto e non hanno opposto alcuna resistenza alla richiesta delle generalità;

inoltre, durante una breve intervista che una degli esponenti dell'associazione stava rilasciando a un giornalista presente all'iniziativa, uno degli agenti era vicino all'intervistata e ascoltava con attenzione le sue parole;

considerato che, secondo quanto riportato dall'agenzia AGI e da altre agenzie il 19 febbraio 2024, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: "L'identificazione delle persone è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio. Mi è stato riferito che il personale che aveva operato non avesse piena consapevolezza (...) È capitato anche a me nella vita di essere identificato, non credo che sia un dato che comprime una qualche libertà personale";

considerato inoltre che il 16 febbraio scorso, la Presidente del Consiglio dei ministri ha rilasciato una dichiarazione, pubblicata sul sito del Governo, in cui definisce la morte di Alexei Navalny un "inquietante evento",

si chiede di sapere:

quali istruzioni abbiano avuto gli agenti da parte dei loro superiori in ordine al raduno e in base a quali valutazioni gli agenti abbiano ritenuto di procedere all'identificazione di coloro che rendevano omaggio a Navalny, considerato che non era stato posto in essere alcun atto *contra legem*, che le persone che si erano radunate per la commemorazione erano in un numero esiguo, che la stessa si è svolta in assoluta tranquillità, nonché il fatto, come affermato dallo stesso Ministro, che non ne avessero "piena consapevolezza";

se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare luce su questo episodio, tanto più grave in quanto avvenuto in occasione della commemorazione di un uomo la cui morte ha colpito il mondo intero, determinando manifestazioni di solidarietà, cordoglio e indignazione a livello internazionale.

(2-00015p. a.)

Interrogazioni

[MISIANI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

sono sempre più rilevanti le difficoltà finanziarie che i Comuni, in particolare i piccoli Comuni e i Comuni montani, incontrano in merito all'attuazione degli interventi del PNRR;

è di questi giorni la notizia, apparsa anche sugli organi di stampa, della partecipazione degli amministratori locali della val Brembana, assieme al presidente della Comunità montana, all'audizione congiunta, tenutasi presso la Regione Lombardia, della Commissione speciale PNRR, monitoraggio

sull'utilizzo dei fondi europei ed efficacia bandi regionali e della Commissione V Territorio, infrastrutture e mobilità;

in questa sede sono state esposte le gravi criticità connesse all'erogazione dei fondi necessari al pagamento delle opere pubbliche finanziate con i bandi PNRR; i Comuni, che non sono in grado di anticipare le risorse finanziarie piuttosto rilevanti dovute per gli stati d'avanzamento dei lavori, hanno infatti ricevuto esclusivamente un primo acconto del 10 per cento del contributo, mentre la restante parte si ottiene di norma entro 90 giorni dall'invio della documentazione della rendicontazione da parte dei Comuni stessi;

lo stesso ricorso a Cassa depositi e prestiti per ottenere liquidità, oltre a comportare oneri aggiuntivi, è assolutamente insufficiente alle necessità dei Comuni, in quanto prevede un *iter* autorizzativo complesso e copre al massimo il 30 per cento dell'importo delle opere;

altre rilevanti difficoltà segnalate sono quelle legate alla macchinosità delle procedure burocratiche, in particolare quelle relative all'inserimento dei dati nel portale;

ciò che lamentano i sindaci e la Comunità montana è che tale stato di cose espone gli enti di piccole dimensioni al rischio di un tracollo finanziario o al fermo dei lavori, e mette in grave difficoltà e alle volte a rischio di fallimento anche le imprese che hanno già avviato i cantieri e sostenuto costi notevoli senza vedersi riconosciuti i pagamenti per le attività già svolte;

il risultato è che il PNRR, che avrebbe dovuto rappresentare lo strumento di sostegno alla ripresa e alla ripartenza, per come è strutturato mette al contrario in estrema difficoltà gli enti locali interessati e le imprese del territorio;

fino ad ora le risposte della Regione Lombardia non sono state all'altezza delle difficoltà manifestate dagli amministratori locali, ma resta evidente che tali problematiche chiamano in causa, più in generale, l'insufficienza del modello di *governance* dei fondi PNRR che il Governo Meloni ha voluto riscrivere senza visione e prospettiva,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di rispondere alle gravi difficoltà messe in evidenza dagli amministratori locali, in particolare dei piccoli Comuni, esposti al rischio di tracollo finanziario per realizzare le opere pubbliche dei bandi PNRR;

quali azioni intenda attivare, in tempi rapidi, al fine di garantire che le procedure burocratiche e gli strumenti tecnici ed informatici a disposizione delle amministrazioni pubbliche risultino all'altezza delle necessità legate all'attuazione del PNRR.

(3-00967)

[SPAGNOLLI](#), [UNTERBERGER](#), [PATTON](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il collegamento viario Riva del Garda-Ledro, lungo la strada statale 240 (SS 240), attraverso le gallerie "Agnese" e "Dom", rappresenta un incommensurabile valore sociale ed economico per tutta la Valle di Ledro, tanto da essere regolarmente percorso ogni giorno da studenti e lavoratori, oltre che da centinaia di migliaia di turisti (in Valle di Ledro si registrano oltre un milione di presenze all'anno);

a far realizzare l'opera fu l'allora sindaca di Molina di Ledro, alla quale va il merito, superando lo scetticismo dell'epoca, quando sembrava che il progetto non avrebbe avuto alcun seguito, di aver favorito lo sviluppo e il progresso dell'intera Valle di Ledro, attraverso le due gallerie che, dal 1988, collegano la Busa dell'Alto Garda alla valle stessa;

la frana provocata dal terremoto del 13 dicembre 1976 aveva infatti distrutto un tratto della Ponale, la strada panoramica a strapiombo sul lago di Garda, realizzata nel 1891: fu allora che, non essendo più possibile raggiungere Riva del Garda, né risalire da Riva in valle, si manifestò il rischio di un progressivo isolamento della Valle di Ledro;

l'allora Presidente della Provincia autonoma di Trento si attivò, quindi, presso l'allora Ministro dei Lavori Pubblici il quale, il 28 ottobre del 1978, convenne sulla necessità di un nuovo collegamento in galleria, lasciando ad ANAS, in qualità di ente che gestiva il sistema infrastrutturale del Paese, la progettazione dell'opera e alla Provincia il relativo onere finanziario, con il conseguente stanziamento di 13 miliardi e 300 milioni di lire;

il 4 maggio 1984, la prima galleria, lunga 3.650 metri da Biacesa all'Albola, immediatamente sopra la frazione di San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, fu completata, ma l'intervento per la costruzione del viadotto che sarebbe dovuto arrivare fino a Riva venne sospeso, in quanto il terreno non fu considerato sufficientemente stabile;

fu redatto, quindi, il progetto per una seconda galleria, arretrata di 150 metri e scavata parallelamente al versante del Monte Tombio, per 1.100 metri di lunghezza;

i lavori di escavazione si svolsero in condizioni difficilissime, sia da nord che da sud, in particolare verso Riva, in quanto la roccia era impregnata d'acqua, obbligando a procedere attraverso tettoie e travi interne di protezione per soli 6 centimetri al giorno;

il 4 maggio 1988, quattro anni dopo la realizzazione della prima galleria, anche la seconda galleria fu finalmente aperta al transito, mentre la strada Ponale, inizialmente chiusa, fu sistemata e riaperta ad uso esclusivamente pedonale e ciclabile;

a partire dal 1° luglio 1998, con decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità", la gestione della SS 240 è passata da ANAS alla Provincia autonoma di Trento;

considerato che:

le due gallerie "Agnese" e "Dom" rivestono un'importanza vitale, in quanto passaggio obbligato di collegamento tra la Valle di Ledro e l'Alto Garda, come si è ben compreso nella situazione d'emergenza dovuta al recente crollo proprio della galleria "Dom", avvenuto il 5 novembre 2023;

purtroppo, la gestione dell'emergenza conseguente a quest'ultimo evento calamitoso da parte della Provincia autonoma di Trento, è stata lacunosa e disorganica, eccezion fatta per le sole attività di intervento e messa in sicurezza urgente della galleria "Dom";

innanzitutto, è stato sottostimato il disagio per la comunità ledrense, di oltre 5.000 abitanti, relativamente alla fruizione dei servizi relativi alla sanità, alla mobilità e anche all'istruzione, in merito alla quale si è stabilito di avviare la "Didattica a Distanza" (DAD) per gli studenti di Ledro senza alcun coinvolgimento, nel percorso decisionale, degli istituti scolastici interessati;

inoltre, sotto il profilo dei servizi sanitari, è totalmente mancata organicità dell'azione di intervento per assicurare la presenza di medici di base e pediatri (i quali hanno agito autonomamente, decidendo se risiedere e pernottare a Ledro), nonché di personale infermieristico, alla cui mancanza ha fortunatamente sopperito la Croce Rossa Italiana, mettendo a disposizione infermieri sul territorio ledrense, a copertura delle intere ventiquattro ore successive all'evento;

infine, è mancata ogni tempestiva comunicazione tra la società "Trentino Trasporti S.p.A." e i competenti uffici della Provincia, come dimostra quanto avvenuto la mattina del 9 novembre, quando un autobus di linea è rimasto bloccato per più di un'ora sulla strada, non riuscendo a tornare indietro;

in tale contesto, va preso atto che il percorso pedo-ciclabile Ponale, sul sedime della vecchia strada dismessa, ha sostituito egregiamente i collegamenti per numerosi pendolari e studenti con l'Alto Garda, i quali lo hanno utilizzato sia di giorno che di notte come percorso pedonale e ciclistico, superando un dislivello di all'incirca 600 metri;

esisterebbe però un'altra via, seppur piccola, che collega la località San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, con l'imbocco della Galleria "Agnese" (cosiddetto "Corridoio San Giacomo"), evitando di dover percorrere la galleria "Dom", che è quella parzialmente crollata: tale strada è stata spesso percorsa in casi di emergenza e coloro i quali conoscono la situazione ritengono che sarebbe utile garantirne il passaggio, ancorché solamente pedonale, evitando di passare per la galleria "Dom" ogni volta che fosse necessario;

considerato altresì che:

l'altra via d'accesso alla Valle di Ledro, vale a dire il collegamento stradale Storo-Ampola da ovest, sempre nell'ambito della SS 240, si trova a sua volta in condizioni di dissesto idrogeologico, con pericolo di crolli in caso di precipitazioni abbondanti (è stato chiuso, infatti, per alcuni giorni anche poco prima del crollo della galleria "Dom"), il che dimostra il persistere di un alto rischio di totale

isolamento dell'intera Valle di Ledro, si chiede di sapere quali interventi di messa in sicurezza siano stati posti in essere per garantire il passaggio attraverso la galleria "Dom" dopo il crollo del 5 novembre 2023 e quali ulteriori interventi di consolidamento siano previsti, nonché se siano contestualmente previsti interventi di monitoraggio o manutenzione anche della galleria "Agnese", sollecitando altresì i servizi competenti della Provincia autonoma di Trento a collaborare con i Comuni di Riva del Garda e di Ledro, al fine di adottare un "Protocollo di emergenza" per entrambe le gallerie "Agnese" e "Dom", che permetta il collegamento con "bus navetta", attraverso il cosiddetto "Corridoio San Giacomo", così come la popolazione auspica e ritiene assolutamente necessario.

(3-00968)

(già 4-00899)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALUISIO](#), [SIRONI](#), [MAIORINO](#), [NAVE](#), [PATUANELLI](#), [LOPREIATO](#) - *Ai Ministri per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

negli ultimi 10 anni, le adozioni internazionali hanno subito una drastica riduzione. Questo fenomeno ha suscitato preoccupazione e ha sollevato diversi interrogativi riguardo alle cause sottostanti e alle implicazioni a lungo termine. Secondo i dati forniti dall'UNICEF e da altre organizzazioni internazionali, il numero di adozioni è diminuito costantemente dal 2010 a oggi;

mentre in passato le adozioni internazionali erano una pratica diffusa per molte famiglie, le restrizioni normative e i cambiamenti culturali hanno contribuito a una loro marcata diminuzione. Secondo il *report 2023* redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali, nel 2022 solamente 698 minorenni stranieri sono stati adottati in Italia, registrandosi una riduzione del 77 per cento rispetto al 2012;

attualmente, il processo di adozione internazionale è più lungo, complicato e costoso, scoraggiando molte famiglie dall'intraprendere questa strada. Inoltre, cambiamenti culturali e sociali in molti Paesi hanno portato a una maggiore enfasi sull'adozione nazionale e sull'assistenza ai minori all'interno del proprio Paese. Questo ha ridotto la domanda di adozioni internazionali da parte delle famiglie residenti in quei Paesi;

le implicazioni di questo fenomeno sono significative: molti minori in situazioni di bisogno, soprattutto africani, che potrebbero beneficiare di un'adozione internazionale, rimangono privi di famiglia e di opportunità migliori di vita;

si ritiene che siano necessari un esame attento e una discussione approfondita su come garantire il benessere dei minori in situazioni di bisogno e supportare le famiglie che desiderano adottare, a livello sia nazionale che internazionale;

considerato che:

la stipula di accordi bilaterali con i Paesi di origine dei minori adottati, come ad esempio quelli non aderenti alla convenzione de L'Aja del 1993, è un passo fondamentale per garantire che le adozioni avvengano nel rispetto dei diritti dei minori e delle loro famiglie, anche perché molti di questi Paesi non dispongono di meccanismi adeguati a regolare le adozioni internazionali. Dunque, la stipula di accordi bilaterali con questi Paesi è cruciale per stabilire linee guida chiare e procedure per garantire che le adozioni siano condotte nel migliore interesse del minore adottato;

la Repubblica democratica del Congo è un vasto Paese dell'Africa centrale. Con una ricca diversità culturale, risorse naturali e una storia complessa, il Congo è stato coinvolto in conflitti e instabilità politica per molti decenni. La povertà, la mancanza di infrastrutture e i problemi di *governance* rimangono sfide significative per il Paese. Dal punto di vista culturale, è abitato da numerose etnie e gruppi linguistici, ciascuno con le proprie tradizioni, lingue e pratiche culturali;

a seguito della riforma del codice della famiglia nel 2016, la Repubblica del Congo ha istituito accordi o convenzioni specifici per regolare le adozioni internazionali. A tal fine, la Commissione per le adozioni internazionali ha iniziato il processo di negoziazione di un accordo bilaterale con la Repubblica, il cui testo è in fase di valutazione e in attesa di approvazione. Questi accordi sono

fondamentali per regolare e facilitare le adozioni internazionali tra i due Paesi; secondo il *report* "Dati e prospettive nelle adozioni internazionali", pubblicato in data 31 dicembre 2022 dalla Commissione, "focalizzando l'attenzione sui continenti di provenienza, l'Europa resta al primo posto per numero di adozioni, con 257 autorizzazioni all'ingresso in Italia, corrispondenti al 36,8% del totale, pur avendo perso nel tempo molti punti percentuali (nell'ultimo triennio l'incidenza è scesa sotto il 40%)". In particolare, gli ingressi provenienti dal continente africano sono in leggero calo, in quanto si registrano 46 adozioni, corrispondenti al 6,6 per cento del totale. "L'Africa, infatti, passa dalle 54 adozioni del 2021 alle 46 del 2022. In particolare, si è registrato un calo del numero dei minori provenienti dal Congo e dal Burundi che passano, rispettivamente, dai 18 del 2021 agli 8 del 2022, e dai 15 del 2021 ai 5 del 2022",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se ritengano di intervenire, nel perimetro delle proprie competenze, per affrontare le criticità connesse al calo di adozioni dal continente africano e, in particolare, dalla Repubblica democratica del Congo;

quale sia lo stato dell'arte dell'accordo bilaterale in materia di adozione internazionale con la Repubblica democratica del Congo e se si condivida l'opportunità di intervenire per accelerare le pratiche di adozione internazionale in Italia.

(4-01025)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex ILVA di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è arrivata ad una soluzione in grado di coniugare gli obiettivi dichiarati di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

si ricorda in tal senso come dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'ILVA è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata Arcelor Mittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa, al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia (AdI), cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

si ricorda come Arcelor Mittal, che controlla AdI, abbia attualmente in gestione le acciaierie senza possederle, essendo gli impianti ancora proprietà dell'amministrazione straordinaria;

in questo contesto è mancata in questi anni una piena trasparenza circa le modalità di impiego delle risorse messe a disposizione dallo Stato, costi derivanti dal commissariamento e dall'amministrazione straordinaria. Un elemento che appare in contraddizione con le attuali denunce circa la mancata chiarezza di Arcelor Mittal sui dati e i debiti contratti in questi anni;

se, infatti, da un lato è possibile rintracciare l'entità dei prestiti susseguitisi nel corso degli anni attraverso interventi legislativi (300 milioni nel decreto-legge n. 191 del 2015 e 800 milioni nel decreto-legge n. 98 del 2016, poi estinti con il decreto-legge n. 91 del 2017 attraverso il rientro delle somme rinvenienti dall'esito dei procedimenti penali contro la famiglia Riva, garanzia statale su finanziamenti per 400 milioni nel decreto-legge n. 1 del 2015, fino agli ultimi due aumenti di capitale negli ultimi anni, da 680 nel decreto-legge n. 2 del 2023 e 320 nel decreto-legge n. 4 del 2024), lo stesso non può dirsi per la gestione dell'organo commissariale, nonostante siano state previste per via legislativa una serie di relazioni che i commissari avrebbero dovuto presentare a varie istituzioni per rendicontare il proprio operato;

in merito si segnalano, in particolare, le relazioni semestrali da presentare a vari soggetti (Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministro dell'ambiente e alle Camere) per le risorse delle contabilità speciali 6055 (legate al piano di risanamento ambientale), di cui sono titolari i commissari, previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2015 e la relazione trimestrale che, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 270 del 1999 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in Stato di insolvenza"), i commissari devono presentare al Ministero delle imprese e del made in Italy sulla gestione dell'organo commissariale (nello specifico, sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma); delle due solo la prima è accessibile. Le relazioni trimestrali *ex lege* n. 270 del 1999 risultano invece consultabili sul sito *web* dell'amministrazione straordinari, ma in modo parziale: troppi gli *omissis* presenti al loro interno (soprattutto in merito ai profili economici e finanziari) per avere un'idea chiara, anche sintetica, circa i costi della gestione commissariale e le relative operazioni, si chiede di sapere se il Governo, nel contesto dell'attuale crisi concernente la gestione dello stabilimento siderurgico *ex ILVA* di Taranto, non intenda rendere trasparenti i dati sulla gestione commissariale, con particolare riferimento alla gestione dei commissari Gnudi, Carruba e Laghi, interrottasi a metà del 2019 con le dimissioni degli stessi.

(4-01026)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

articoli di stampa hanno diffuso la notizia di un episodio avvenuto nella serata di domenica 18 febbraio 2024 a Milano, nei pressi di corso Como, in prossimità della targa intitolata alla giornalista investigativa russa Anna Politkovskaya, dissidente perseguitata da Putin, trovata uccisa a colpi di pistola il 7 ottobre 2006 a Mosca, nell'ascensore del suo palazzo;

all'indomani della morte, avvenuta in carcere in circostanze sospette, di un altro dissidente russo, Alexei Navalny, un gruppo composto da una dozzina di persone ha infatti deciso di incontrarsi davanti alla targa commemorativa della giornalista per un momento di raccoglimento e per deporre dei fiori in ricordo di Navalny, noto oppositore del presidente della Russia, Vladimir Putin, a capo del partito Russia del Futuro e presidente di Coalizione Democratica, formazione in precedenza co-presieduta con Boris Nemcov, morto assassinato nel febbraio 2015;

a quanto risulta all'interrogante una pattuglia di agenti della DIGOS in borghese, di passaggio e destinata a un altro servizio, si sarebbe fermata e avrebbe chiesto loro di identificarsi, esibendo, su richiesta dei manifestanti sbalorditi, il tesserino d'ordinanza;

le persone intervenute sarebbero state quindi tutte schedate e avrebbero dovuto comunicare agli agenti anche l'indirizzo di residenza;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

la condotta degli agenti risulta essere del tutto incomprensibile, posto che si trattava di un esiguo gruppo di persone del tutto pacifiche, munite al più di fiori, che sostava innanzi alla targa commemorativa senza ostacolare il traffico o rallentare il passaggio, né compiere alcun gesto illegale o vietato;

l'articolo 17 della Costituzione prevede che tutti i "cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso": è quindi tutelato il diritto di riunione, anche come forma di manifestazione del pensiero, strettamente connesso all'articolo 21 della Costituzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda indicata in premessa, se non ritenga che quanto accaduto sia esorbitante dalle competenze degli agenti intervenuti sul posto e come intenda intervenire, anche sotto il profilo disciplinare, per garantire il rispetto delle libertà fondamentali, quali il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e il diritto di riunione, tutelati rispettivamente dagli articoli 21 e 17 della Costituzione.

(4-01027)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel comune di Pozzuoli (Napoli) insiste il sito culturale denominato "percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra", risalente alla fondazione di Puteoli nel 194 a.C.;

il sito, di notevole pregio e stato di conservazione, grazie a un'opera di scavo e restauro finanziata con fondi pubblici, consente di percorrere le strade del centro urbano edificato in epoca romana e si inserisce nel vasto patrimonio storico-culturale dei Campi Flegrei;

negli ultimi anni la gestione del sito è stata di competenza del Comune di Pozzuoli, previa intesa con la Soprintendenza, e a partire dal 2015 esso è stato aperto e visitato da decine di migliaia di turisti;

l'apertura del sito è stata garantita mediante affidamenti del Comune a soggetti privati, incaricati dei servizi di assistenza culturale, ospitalità per il pubblico, servizi di vigilanza e gestione delle biglietterie, in ultimo quello con determinazione n. 2322 del 6 dicembre 2022;

a partire dal 29 settembre 2023, il sito è stato chiuso al pubblico per la necessità di "verifiche tecniche" a seguito di eventi bradisismici;

la chiusura avrebbe dovuto limitarsi a un periodo di tre settimane, come si evince dalla comunicazione istituzionale del Comune;

solo in data 31 ottobre 2023 il Comune ha affidato un incarico a professionista esterno per la valutazione della sicurezza del percorso archeologico, in particolare per la verifica e l'aggiornamento del parere vigili del fuoco e SCIA antincendio, nonché verifica dell'autorizzazione e dell'agibilità del sito;

considerato che:

ad oggi nulla è stato comunicato da parte del Comune di Pozzuoli alla cittadinanza circa gli esiti di tali verifiche e i risultati dell'incarico conferito;

nel periodo intercorso dalla chiusura del sito ad oggi, e precisamente in data 29 novembre 2023, ha avuto luogo anche la visita a Pozzuoli del Ministro in indirizzo "con sopralluogo effettuato (...) nella zona archeologica del Rione Terra, con il Direttore del Patrimonio Mondiale Unesco Lazare Eloundou Assomo e con i sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni, di Bacoli Joisi Gerardo Della Ragione e di Quarto Antonio Sabino", come riportato sul sito istituzionale del Ministero della cultura. Non è chiaro se il Ministro e gli altri esponenti istituzionali abbiano avuto accesso in quell'occasione al percorso archeologico;

l'accesso ai luoghi del percorso archeologico del Rione Terra è sicuramente avvenuto da parte di operatori e giornalisti del programma RAI "Origini", nei giorni precedenti alla messa in onda della puntata del 7 gennaio 2024 dal titolo "Campi Flegrei: storie di acqua e di fuoco", durante la quale sono state mostrate alcune delle bellezze del territorio, compresi i sotterranei del sito archeologico;

notevole è il danno arrecato dalla prolungata chiusura del sito del percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra per la città di Pozzuoli e per la comunità dei Campi Flegrei, in termini di immagine e di mancate opportunità di lavoro per l'indotto degli operatori locali;

lo stato di inerzia da parte degli amministratori locali contribuisce negativamente a vanificare gli sforzi di costruire una nuova prospettiva di sviluppo turistico-culturale per il territorio, già duramente colpito dal punto di vista economico dopo gli ultimi avvenimenti legati al naturale fenomeno del bradisismo, si chiede di sapere:

se siano stati accertati concreti rischi di sicurezza nel percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra e quali eventuali ostacoli ne impediscano la pubblica fruizione;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nei confronti del Comune di Pozzuoli e di altri enti eventualmente coinvolti al fine di conoscere il loro operato e fare tutto quanto necessario per assicurare la veloce riapertura del sito.

(4-01028)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nei giorni scorsi si è appreso che il dirigente scolastico dell'Istituto "Munari" di Crema (Cremona) ha deciso di formare una classe del nuovo "liceo del Made in Italy", nonostante fosse arrivata l'iscrizione di un solo studente;

il dirigente ha inviato una lettera ai genitori dei ragazzi e delle ragazze che avevano deciso di pre-iscriversi all'indirizzo economico-sociale, nella quale aveva annunciato una "importante modifica"

relativa all'iscrizione, spiegando che, in assenza di volontari, la classe del "liceo del Made in Italy" sarebbe stata formata comunque estraendo a sorte 24 dei 48 studenti immatricolati per l'indirizzo economico-sociale, che, di conseguenza, il prossimo anno avrebbero dovuto frequentare l'indirizzo contro la loro volontà e delle famiglie;

nel testo della lettera inviata ai genitori è molto chiaro l'intento del dirigente: "Al nostro istituto è stato concesso di avviare per il prossimo anno scolastico due classi del liceo Made in Italy in sostituzione dell'opzione economico sociale. Tuttavia, visto il numero rilevante di richieste di iscrizione per questo secondo indirizzo e al fine di accontentare il maggior numero di famiglie, abbiamo deciso di mantenere per il prossimo anno entrambe le opzioni. Abbiamo provveduto a suddividere gli alunni nelle due classi sulla base delle richieste volontarie o, come estrema ratio, tramite sorteggio";

in seguito allo scalpore destato da questa decisione, con un caso che è stato ripreso da diversi quotidiani, locali e nazionali e alle legittime proteste delle famiglie, obbligate con una evidente forzatura a un indirizzo non opzionato, il dirigente scolastico ha deciso di rivedere la sua scelta e ha dichiarato che, senza adesioni volontarie da parte delle famiglie, il "liceo del Made in Italy" non partirà, ma saranno attivate due classi di liceo economico-sociale, come richiesto dalle famiglie";

nonostante il passo indietro, si ritiene molto grave la scelta del dirigente dell'Istituto "Munari": il tentativo di procedere d'imperio è inaccettabile e lede il diritto di scelta di studenti e famiglie che avevano scelto in larga maggioranza, quasi in totalità, tranne uno, l'opzione "economico sociale";

considerato che:

in totale in Italia sono stati approvati 92 licei a indirizzo "Made in Italy";

il nuovo indirizzo è però partito con numeri molto bassi, registrando soltanto 375 iscrizioni, lo 0,08 per cento del totale delle iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno scolastico. In Lombardia le scuole che hanno dato la propria disponibilità per l'attivazione del liceo del Made in Italy sono 12, tra cui l'Istituto Munari;

considerato inoltre che a parere degli interroganti la scelta delle famiglie non sorprende, poiché mancano regolamento, definizione delle discipline del triennio e profili *post diploma*. Inoltre, la sua previsione mette a rischio l'esperienza del liceo economico sociale (LES), una realtà consolidata che gode del favore di studenti e famiglie, come dimostra l'alto numero di iscrizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso in premessa;

se non ritenga grave il tentativo del dirigente di forzare e non rispettare la scelta di famiglie e studenti;

se non sia opportuno valutare la necessità di tempi più articolati per l'implementazione della riforma in ragione del basso numero di adesioni sul territorio nazionale, che potrebbe essere scaturita dalla fretta di far partire un nuovo indirizzo senza avere dato il giusto tempo all'orientamento, prima di aver determinato gli indirizzi del secondo biennio e in assenza di linee guida.

(4-01029)

[DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che non si fermano i presidi di fronte alle sedi RAI di diverse città per garantire e rivendicare la giusta informazione sulla guerra in corso tra Israele e Palestina e che gli stessi sono oggetto di scontri e di manganellate da parte delle forze dell'ordine;

si tratta, a parere degli interroganti, di veri e propri tentanti di censura, che rischiano di ledere il diritto alla manifestazione del pensiero e alla libertà di associazione;

ritenuto che nei video e nelle testimonianze diffuse degli scontri avvenuti durante i presidi di protesta davanti alle sedi RAI i manifestanti appaiono indifesi e disarmati, mentre vengono colpiti a freddo dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa senza alcun evidente motivo;

ritenuto altresì che è necessario fare al più presto chiarezza sugli episodi accaduti in modo approfondito e senza omissioni o reticenze, in attesa che l'autorità giudiziaria accerti le eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia verificato, fatta salva l'autonomia dell'autorità giudiziaria, quanto è

realmente accaduto e se vi siano state responsabilità da parte delle forze di polizia;
quale sia l'esatta dinamica dei fatti avvenuti nei pressi delle sedi RAI;
se il Ministro non ritenga inoltre che quanto accade non violi il diritto alla manifestazione del pensiero e alla libertà di associazione sancito dalla Carta costituzionale.

(4-01030)

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), sarà svolta presso la Commissione permanente:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00694, della senatrice Testor ed altri, sul riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti dei cittadini emigrati dopo la prima guerra mondiale dai territori ex austro-ungarici all'Italia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 159a seduta pubblica del 15 febbraio 2024, a pagina 32, eliminare l'ultima e penultima riga e, alla terzultima riga, nell'intervento del Presidente, sostituire la parola: "funzione" con la seguente: "funzioni".

Nello stesso Resoconto, a pagina 78, alla prima riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "e della mobilità sostenibili" con le seguenti: "e dei trasporti".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.